Cesare Facelli

DOTTORE IN LEGGE

LA SUCCESSIONE LEGITTIMA

DEI

FIGLI NATURALI

COMMENTO

STORICO-COMPARATO-ESEGETICO

ALLA SEZIONE IV, TITOLO II, LIBRO III
DEL CODICE CIVILE ITALIANO.

Lavoro premiato dalla R. Università di Roma e dal Ministero della Pubblica Istruzione.

ROMA
TIPOGRAFIA ELZEVIRIANA
nel Ministero delle Finanze

—

1881

All' Illustre Giureconsulto
Il Prof. Comm. Luigi Lucchini

Omaggio dell'a.

Cesare Facelli

DOTTORE IN LEGGE

LA SUCCESSIONE LEGITTIMA

DEI

FIGLI NATURALI

COMMENTO

STORICO-COMPARATO-ESEGETICO

ALLA SEZIONE IV, TITOLO II, LIBRO III
DEL CODICE CIVILE ITALIANO.

Tesi di Laurea approvata coi pieni voti assoluti e dichiarata degna di stampa dalla Commissione Esaminatrice della Regia Università di Roma il 22 giugno 1880 e dal Ministero della Pubblica Istruzione con nota del 31 luglio 1880.

ROMA

TIPOGRAFIA ELZEVIRIANA
nel Ministero delle Finanze

1881

I MIEI GENITORI

AI MIEI ZII MATERNI

CARISSIMI

A QUANTI M'ISPIRARONO

AMORE ALLO STUDIO E ALLA SCIENZA

RICONOSCENTE

QUESTE PAGINE TRIBUTO.

DIVISIONE DELLA MATERIA

BIBLIOGRAFIA

I. — PARTE STORICA COMPARATA.

LEGISLAZIONI ANTERIORI ALLA ROMANA, E LEGISLAZIONE ROMANA.

BURNOUF - Essai sur le Véda.

PETIT SAMUEL - Commentarius in leges atticas.

KOENIGSWARTER - Essai sur la législation des peuples relative aux enfants nés hors mariage.

MORILLOT - De la condition des enfants nés hors mariage.

RONGA - Della condizione giuridica dei figli nati fuori di matrimonio.

PACIFICI MAZZONI - Studio storico sulla successione legittima.

D'AGUESSEAU - Dissertation sur les bâtards (Vol. VII delle sue opere).

GIRAUD - Histoire du Droit Romain - Mémoire sur les bâtards, lu le 18 juin 1842 à l'Académie des sciences morales et politiques en France.

HEINECCIUS - Historia Juris civilis romaniae - Elementa Juris civilis secundum ordinem Pandectarum.

VOET - *Commentarius ad Pandectas.* - POTHIER - *Pandette.*
ORTOLAN - *Explication Historique des Institutions, Vol. II.*
DE CRESCENZIO - *Sistema del Diritto Civile Romano, vol. II.*
ROSSHIRT - *Diritto di successione.*
GANS - *Diritto di successione.*
HUGO - *Storia del Diritto Romano.*
DEMANGEAT - *Cours élémentaire de droit Romain, tome I.*
DE FRESCQUET - *Traité du droit Romain, tome I et II.*
MACKELDEY - *Manuale di diritto Romano.*
TAGLIONI - *Codice di Napoleone col confronto delle Leggi Romane, tomo I.*

LEGISLAZIONE CANONICA.

THOMASIUS - *Dissertatio de concubinatu.*
SURDUS - *De alimentis.*
CHATEAUBRIAND - *Études historiques 3, 4, et 5.*
TROPLONG - *Influence du christianisme sur le droit civil des Romains.*
GUIZOT - *Histoire de la civilisation en Europe, leçon V.*
MONTESQUIEU - *Esprit des lois, liv. XXIII.*

LEGISLAZIONE DEI BARBARI.

CAESAR - *Commentarii de bello Gallico, lib. VI.*
TACITO - *Germania, cap. XVIII.*
CONCIANI - *Barbarae leges antiquae.*
PROBERT - *Lois Gauloises.*
GIRAUD - *Droit Français au moyen-âge, tome I.*
FERNAND DESPORTES - *Essai historique sur les enfants naturels.*
MICHELET - *Origines du droit Français*
PARDESSUS - *Loi Salique.*

LEGISLAZIONE FRANCESE.

PAILLIET - *Législation et jurisprudence des successions selon le droit ancien, le droit intermédiaire et le droit nouveau.*
LOYSEL - *Institutes coutumières publiées par Laurière.*
CHAPIN - *Sur la coutume d'Anjou, lib. LI.*
DUMOULIN - *Notes sur la coutume de Saint-Omer.*
BOURDOT DE RICHEBOURG - *Coutumier général de France, tome IV.*
BEAUMANOIR - *Coutumes de Beauvoisis publiées par Beugnot.*
DE FERRIÈRE - *Commentaire sur la coutume de Paris.*
DELALANDE - *Dissertation sur la coutume d'Orléans.*
CHAPIN - *Sur la coutume d'Anjou.*
CHAMBELLAN - *Études sur l'histoire du droit Français, première partie.*
LOCRÉ - *Législation civile, tome VI.*
VALETTE SUR PROUDHON - *Traité sur l'état des personnes, tome II.*
CAMBACÈRES - *Rapport sur l'état des enfants naturels fait au nom du comité de législation dans la séance du 4 juin 1793.*

LEGISLAZIONE DEGLI STATI ITALIANI.

CAROLUS DE ROSA - *Glossographia ad consuetudines Neapolitanas.*
MAGNANI - *Editto successorio Toscano.*
PASTORE - *Commenti al Codice civile del Re di Sardegna.*
BASEVI - *Codice generale Austriaco annotato con aggiunte del professor Gabba.*
PRECERUTTI - *Elementi di diritto civile patrio (Codice Albertino), Vol. II.*

DIRITTO COMPARATO.

GLANVILLE - *De legibus Angliae.*
BLACKSTONE - *Commentaries on the Laws of England, tome I.*
LEON FAUCHER - *Études sur l'Angleterre.*
KOENIGSWARTER - *Essai sur la législation. Partie comparative.*

DE SAINT JOSEPH - *Concordance entre les Codes civils Français et étrangers.*

HUC - *Le Code civil Italien et le Code Napoléon. Études de législation comparée.*

MORILLOT - Opera citata, pag. 100 e seg.

RONGA - Opera citata, pag. 38-43.

II. — PARTE POSITIVA E CRITICA.

PISANELLI - *Relazione parlamentare sul progetto del Codice civile, libro III.*

VACCA - *Relazione senatoria sul progetto Pisanelli, libro III.*

PACIFICI MAZZONI - *Istituzioni di diritto civile italiano, vol. IV.*

ID. - *Codice civile italiano commentato - Trattato delle successioni, vol. I. Edizione 1876.*

BORSARI - *Commento al Codice civile italiano, vol. I. e III.*

BIANCHI - *Corso elementare di Codice civile italiano, vol. III.*

FERRAROTTI - *Commentario teorico-pratico-comparato al Codice civile italiano, vol. IV.*

MATTEI - *Il Codice civile Italiano, vol. III.*

RICCI - *Corso teorico-pratico di diritto civile, vol. III.*

FOSCHINI - *Motivi del Codice civile italiano, pag. 382-384.*

BUNIVA - *Delle successioni legittime e testamentarie secondo il Codice civile del regno d'Italia.*

SARACCO - *Delle successioni testamentarie e legittime.*

FULCI - *Delle successioni intestate e testamentarie secondo il Codice civile italiano.*

SCANDIANI - *Delle successioni legittime* - Studio pubblicato nell'*Archivio giuridico (V. 297).*

MANCINI - *Del diritto del figliuolo naturale in concorso coi legittimi nella successione intestata della madre* - Monografia.

DEMOLOMBE - *Cours de Code Napoléon. Traité de la paternité et de la filiation, vol. V. - Traité des successions, vol. XIV, tome II.*

LAURENT - *Principes de droit civil, tome IX.*

Duranton - *Cours de droit civil selon le Code Français, tome VI.*
Marcadé - *Explication du Code Napoléon (sur les articles 757-766).*
Aubry et Rau sur Zachariae - *Cours de droit civil Français, tome IV.*
Demante - *Cours analytique de droit Français, tome III.*
Duvergier sur Toullier - *Droit civil Français, tome II.*
Massé et Vergé - *Droit civil Français, tome II.*
Delvincourt - *Institutes de droit civil selon le Code Français, tome II.*
Mourlon - *Répétitions écrites sur le code Napoléon, tome II.*
Fenet - *Droit Français, tome XII.*
Domat - *Lois civiles, partie II.*
Poujol - *Droit civil Français (sur les articles 757-766).*
Ducaurroy, Bonnier et Roustaing - *Droit civil Français, tome II.*
Taulier - *Théorie du Code civil, tome III.*
Rodière - *Revue de législation, tome III. - Observations sur le Code Napoléon.*
Belost-Jolimont - *Observations sur Chabot.*
Gros - *Recherches sur les droits successifs des enfants naturels.*
Richefort - *Traité de l'état des familles légitimes et naturelles et des successions irrégulières.*
Boistel - *Le droit dans la famille - Études de droit rationel et de droit positif.*
Bacquet - *Du droit de bâtardise.*
Loiseau - *Des enfants naturels.*
Cadres - *Des enfants naturels.*
Bedel - *De l'adultère.*
Feuguerolles - *Consultation sur le droit des aïeuls naturels.*
Muller - *La légitimité.*
Lebrun - *Des successions.*
Malpel - *Des successions.*
Mackeldey - *Successions d'après le Code Napoléon.*
Vazeille - *Traité des successions.*

POTHIER - *Des successions.*
CHABOT DE L'ALLIER - *Commentaire sur les successions, vol. I.*
HUREAUX - *Traité du droit de succession, tome V.*
DUTRUC - *Manuel du partage des successions.*
BALTBIE - *Article sur les enfants naturels publié dans le journal juridique de Paris « Le Correspondant », tome 31, première livraison, 25 Janvier 1866, pag. 107 et suiv.*
DALLOZ - *Répertoire de législation - V. paternité et filiation.*
MERLIN - *Répertoire - V. bâtard.*
FAVARD - *Répertoire. V. bâtard et succession.*
BERGERET - *Recueil alphabétique. V. succession.*
ROLLAND DE VILLARGUES - *Réportoire. V. reconnaisance.*

INTRODUZIONE.

L'ARGOMENTO che imprendiamo a trattare è d'una grave importanza, convergendo in esso due correnti opposte di diritti e d'interessi: il diritto sociale che vorrebbe salva la morale, la dignità della famiglia ed il decoro del matrimonio, di fronte al diritto individuale che vorrebbe tutelato l'interesse di esseri sventurati, vittime di una colpa altrui.

Nati in una condizione anormale, senza cognome, senza stato civile, senza congiunti, esseri vaganti nel mondo giuridico, i figli naturali dovrebbero restare di fronte alla costituzione organica della società civile, se tale organismo fosse abbastanza ferreo per comprimere la voce della natura [1]. Ma essa fu ascoltata in tutte le legislazioni, che ebbero senso di umanità, ed ebbe in ogni tempo un riscontro nel fatto reale. Però la voce della natura non deve soffocare i diritti più elevati della società, la quale non può permettere che, in disprezzo della santità dell'unione coniugale e della legge morale, i figli della colpa abbiano gli stessi diritti di quelli nati da legittime nozze. Ciò porterebbe un colpo terribile alla famiglia ed al matrimonio, che sono le basi incrollabili, sulle quali riposa il civile consorzio. Qual cosa potrebbe infatti togliere

[1] BORSARI, *Commento al Codice Civile,* vol. III, pag. 1592.

maggior prestigio alle giuste nozze, quanto il vedere trattati alla pari così i figli che sono il prodotto d' illecito concubito, come quelli nati da chi, col contrarre legittime nozze, rese il più puro omaggio alla legge morale, religiosa e civile? [1].

Con una tale equiparazione si darebbe eccitamento alle disordinate passioni che allontanano dal matrimonio; al quale, divenuto ormai prerogativa destituita d'ogni effetto giuridico, sarebbe preferito senza dubbio il concubinato, unione men gravosa e di facile scioglimento. La storia di Roma in decadenza sta a prova irrefragabile che quando il matrimonio non fu più tenuto in quell'onore, che le necessità sociali gli avevano per lo innanzi attribuito, il pervertimento giunse all'apogeo, lo spirito venne abbattuto dalla materia, ed il vizio trionfò sulla virtù. E questo stato sociale in cui, come canta Giovenale: « *nullum crimen abeſt facinuſque libidinis* » [2], portò per conseguenza necessaria la caduta di quell'Impero, che per tanti anni aveva dettato leggi all'Universo.

D'altro canto però il respingere assolutamente il figlio naturale a fronte dei legittimi sarebbe un oltraggio ai vincoli del sangue [3].

Il fatto d'avere sortiti illegittimi natali non può ascriversi a colpa del figlio, ed è già per questo una sì tremenda sventura, che si farebbe gravissima offesa al principio della giustizia, quando lo si punisse nella di lui persona.

« L' infamia e la privazione di alcuni diritti decretata dalle leggi civili ai figli naturali appartiene ancora a quell'età del mondo in cui il principio individuale si rimaneva involuto nella comune natura ed in essa osservato, onde si puniva la stirpe della colpa dei genitori. Ma ora questa età, dice l' illustre filosofo Roveretano [4], è passata: sotto il Vangelo ella è svolta appieno e rialzata l'umana personalità ».

[1] BUNIVA, *Succeſſioni legittime e testamentarie*, Cap. V, pag 73.

[2] GIOVENALE, Satira 6ª, v. 294.

[3] PISANELLI, *Relazione sul Progetto del Codice Civile*, III, pag. 9.

[4] ROSMINI, *Filoſofia del diritto*, vol. II, pag. 323.

La via di mezzo è quella dunque che deve essere prescelta; debbono, cioè, conciliarsi in un giusto temperamento i diritti di natura col rispetto dovuto alla unione coniugale e colle esigenze della sociale moralità.

Ed in quest' opinione conciliativa sono ormai convenuti quasi tutti i giuristi e legislatori dell'età moderna. E la nostra legislazione sopra tutte le altre si è mostrata umana nel rivendicare i diritti di natura sin dove poteva acconsentirlo il rispetto della famiglia e l'ordine sociale.

Noi ci eravamo prefissi di svolgere l'intiera teoria risguardante i figli naturali, ma, per la ristrettezza del tempo, in cui ci era concesso di dedicarci a questo studio, e per la mancanza di cognizioni necessarie a trattare un subietto sì arduo e vasto, abbiamo dovuto limitarci a svolgerne una sola parte, la parte, cioè, successoria. Grave tuttavia è l'argomento, difficoltosa è la via, poche sono le nostre forze, laonde ci gioverà ripetere con Ovidio:[1]

Ut desint vires tamen est laudanda voluntas;
Hac ego contentos auguror esse . . . . .

[1] Ovid., *De Ponto*, lib. III, epist. IV.

CAPITOLO I.

Rassegna storica-comparativa intorno alla condizione dei figli naturali nelle diverse legislazioni.

A). — CENNI STORICI.

SOMMARIO.

1. Importanza di penetrare lo spirito della legge colla storia e colla comparazione. — 2. Legislazioni anteriori al Diritto Romano. — 3. Legislazione Romana. — 4. Legislazione Canonica. — 5. Legislazione dei Barbari. — 6. Legislazione Francese. — 7. Legislazione dei vari Stati Italiani avanti l'unificazione.

1. L'ordine giuridico, forma e compagine dell'ordine sociale, è, come scrisse il Gabba [1], al pari di questo mutabile e progressivo; e bisogna perciò conoscere quale sia stato il suo cambiamento e progresso per poter bene apprendere lo spirito di cui ha informato il legislatore le sue disposizioni.

Una scienza del Diritto scompagnata dalla storia riesce monca ed inetta, sia a penetrare nello spirito delle istituzioni giuridiche, sia a prepararne le opportune riforme. Egli è perciò che Montesquieu [2] affermava che bisogna rischiarir la storia col mezzo delle

[1] GABBA - *Teoria della retroattività della Legge,* Vol. I.

[2] MONTESQUIEU - *De l'esprit des lois,* liv. 31, chap. II.

leggi, e le leggi a mezzo della storia; e che altri dopo di esso ripetè essere la storia l'occhio del diritto [1].

E più che mai nell'argomento dei figli naturali v'ha necessità di penetrare lo spirito della legge ricercandone le origini, perocchè in quello due opposti interessi si sono presentati in ogni epoca all'osservazione del legislatore, l'interesse, cioè, di quegl'infelici di fronte all'interesse della famiglia, e della pubblica morale che rifugge dall' accordare i diritti legittimi ai nati da illegittimo concubito. Secondochè prevalse l' uno o l'altro interesse, o secondochè tutti e due si cercarono di conciliare, s'ebbe diversità di disposizioni. Ora per conoscere quale sia stato il pensiero del nostro Legislatore, per comprendere i principii, ch'Egli ha voluto consacrare, non v'è miglior cosa, come disse pel Codice Francese Fernand Desportes [2], che essere illuminati dalla storia.

E oltrechè la storia, ci potrà illuminar grandemente il comparare le disposizioni date sull'argomento dai Codici delle nazioni aventi una maggiore importanza civile o giuridica; in quanto da tal comparazione esce fuori chiara e distinta la conoscenza del dove le disposizioni patrie siano ottime e superiori alle altre, e del dove, essendo scadenti ed inferiori, sieno a desiderarsi le opportune riforme.

Imprendiamo quindi colla maggior brevità possibile una rassegna storica-comparata della condizione dei figli naturali. Noi, sorvolando sulle legislazioni secondarie, ci fermeremo di preferenza ad esaminare la condizione dei figli naturali presso quelle legislazioni che concorsero, come fattori essenziali ed importanti, alla formazione del nostro Codice Civile vigente.

2. *Legislazioni anteriori al Diritto Romano.* — Nelle legislazioni degli antichi popoli orientali si riscontra quasi sempre, come un fatto costante, l'uguaglianza di trattamento nei rapporti giuridici di famiglia tra i figli legittimi e i figli naturali. E la ragione

[1] GIRAUD, *Histoire du Droit Romain*, pag. 7.

[2] FERNAND DESPORTES, *Essai historique sur les enfants naturels.*

di ciò sembra che stia nel fatto che la poligamia era un istituto comune al mondo antico. Non si conoscono bastardi, osserva Montesquieu, nei paesi che ammettono la poligamia [1]. Infatti, se dee credersi a Burnouf [2], le leggi di Manù, che sono le leggi più antiche dell'India, parificavano i figli naturali ai legittimi, se però erano stati procreati da un uomo appartenente alla casta sprezzata dei Soudras [3]. Se invece tali figli erano nati da un uomo appartenente ad una delle tre classi superiori, dei Bramini, dei Ketarias, e dei Vaysas, conseguivano nella successione del padre soltanto la metà della quota attribuita ai figli nati da mogli legittime [4]. E nell'universalità dei diritti non succedevano, se non quando il padre fosse morto senza lasciare nè sposa, nè figli, nè piccoli figli legittimi, ovvero discendenti al di sotto del terzo grado [5].

E così nell'Egitto, dove la poligamia era permessa, tranne che ai sacerdoti [6], al dire di Koenigswarter [7], non facevasi distinzione alcuna fra i figli legittimi e gl'illegittimi, i quali venivano chiamati alla pari alla successione paterna [8]. Nella Giudea eziandio esistè la poligamia, ed il concubinato a cui dovette adattarsi persino la legge di Mosè [9]. È vero bensì che la Sacra Scrittura stabiliva una grande

[1] *Esprit des lois* liv. 23, chap. 6.

[2] M. E. Burnouf, *Essai sur le Veda,* pag. 211.

[3] Manù, lib. IX c. 157.

[4] Morillot, *De la condition des enfants nés hors mariage,* p. 6. - Ronga, *Della condizione giuridica dei figli nati fuor di matrimonio,* p. 20.

[5] Manù, lib. IX, c. 59, 80.

[6] Diodoro, lib. I, sez. 2, c. 18 - Erodoto, lib. 2, c. 92.

[7] Koenigswarter, *Essai sur la législation des peuples relative aux enfants nés hors mariage,* p. 5.

[8] « *Tous les enfants étaient légitimes, même ceux d'une esclave achetée. C'est que suivant les égyptiens le père seul donnait la naissance, la mère n'offrait, disaient ils, que la nourritture et le lieu.* Pastoret, *Histoire de la législation,* vol. 2, p. 229.

[9] La Scrittura narra infatti che Davide ebbe otto mogli e Salomone 700 mogli e 300 concubine. Lib. III dei Re X, 1, 3. Vedi Escbach. *Introd. génér. à l'étude du droit,* p. 504.

differenza fra le mogli e le concubine; Abramo ebbe Sara per moglie ed Agar per concubina, ma Agar restò sempre sottomessa a Sara, della quale fu serva. La concubina era considerata come una compagna legittima: ma non occupava che il secondo posto e non condivideva giammai gli onori e la dignità di colui, col quale ella viveva [1]. I figli della concubina erano trattati come i figli della moglie legittima: essi erano chiamati egualmente alla successione paterna, ma il padre aveva il diritto di escluderneli [2]. La storia di Abramo che caccia Agar ed il di lei figlio Ismaele, per non avere altro erede che Isacco, figlio legittimo di Sara, ce ne somministra una prova perentoria: « Ejice ancillam hanc et filium ejus; non erit enim heres filius ancillae cum filio meo Isaac. Surrexit Abraham, et tollens panem et utrem aquae, imposuit scapulae Agar, tradiditque puerum et dimisit eam » [3].

Dell'antica Grecia ben poco si conoscono le istituzioni, se se ne eccettuino quelle ateniesi, conosciute anche queste con molta imperfezione. Gli Ateniesi non conoscevano altra unione valida all'infuori di quella contratta fra un cittadino ed una cittadina, ed accordavano ben difficilmente ad uno straniero quel che i Romani dicevano il *jus connubii* (επιγαμια). Quindi è che qualsiasi unione contratta fra stranieri era illegittima ed i figli che ne nascevan erano naturali (νόθοι), e non potevano far parte della famiglia del loro padre, nè essere capaci di esercire qualsiasi funzione civile o religiosa [4]. Secondo Giraud [5], gli Ateniesi ammettevano più specie di bastardi, di cui i dritti variavano a seconda delle contingenze della loro nascita. Il figlio naturale propriamente detto, cioè il νόθος, era colui che non aveva γνησιος, cioè nè padre nè madre uniti

[1] ADAMUS LAUTERBACHUS, *Pandectae,* tome II. - *Dig.,* lib. XXV tit. VII, *De concubinis.*

[2] PASTORET, *Op. cit.,* vol. 3, p. 479.

[3] GENESI, cap. XXI, V., 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 14.

[4] D'AGUESSEAU, *Dissertation sur les bâtards,* p. 382.

[5] GIRAUD, *Mémoire lu le 18 juin 1842 à l'Académie des Sciences morales et politiques. — Revue de législation Francaise,* tome X, VI, p. 97.

in legittimo matrimonio. Il figlio nato da una madre cittadina e da un padre straniero non aveva i diritti di cittadino; quello nato invece da padre cittadino, ma da madre straniera, aveva bensì i diritti di cittadino, ma non il diritto di successione; esso aveva, cioè, la πολιτεια, non già l'αγχιστεια. Il νόθος, ripetiamo, non poteva succedere; una scena curiosissima di Aristofane elimina qualsiasi dubbio a questo riguardo, e ci apprende che la condizione della legittimità pel figlio di famiglia era l'iscrizione del suo nome sui registri della fratria.

« *Pistetero.* Vieni qua, ho qualcosa a dirti: tuo zio ti tende « un laccio. Secondo le leggi tu non hai alcun diritto sui beni « di tuo padre, poichè sei bastardo e non figlio legittimo.

« *Ercole.* Io bastardo? ma che dici mai?

« *Pistetero.* Sì, bastardo. Non sei tu forse nato da donna stra« niera?

« *Ercole.* Ma ammettendo che io sia bastardo, che diresti tu « se mio padre morendo mi legasse i suoi beni?

« *Pistetero.* La legge lo vieta; Nettuno sarà il primo a ri« vendicare la fortuna di tuo padre, dicendo che esso solo è le« gittimo. Eccoti la legge di Solone: un bastardo non può ere« ditare se v'hanno dei figli legittimi: ed in difetto di figli le« gittimi i beni passeranno ai collaterali più vicini.

« *Ercole.* Ma allora io non avrò neppure un obolo.

« *Pistetero.* Neppur uno: ma dimmi, tuo padre t' ha egli fatto « iscrivere sui registri della sua fratria? [1] »

S' ignora se il νοθος poteva essere legittimato: i dotti che si sono occupati di diritto ellenico non sono ancora giunti a porsi d'accordo su questo punto. Noi ci contentiamo di dire con Giraud che il νοθος nato di madre cittadina poteva essere legittimato, e che acquistava allora la capacità di succedere, ma sempre con restrizioni, sul limite delle quali non si hanno dati precisi [2].

[1] ARISTOFANE, *Aves*, v. 1628-1655.

[2] GIRAUD, Memoria citata.

Sembra d'altro canto certo che il *νοθος* non era tenuto a fornire alimenti a suo padre, *μηδε τοίς ἐξ ἕταιρος γενόμενος ἐπανάγκες ἐἶναι τούς πατέρας τρεφειν* [1], e che una legge proibiva al padre naturale di fare a suo figlio una donazione eccedente cinque mine [2].

Sembra del pari certo che venendo a morire il *νοθος* la di lui successione veniva devoluta a' suoi figli legittimi, ed in loro difetto ai suoi parenti più vicini: *νοθῳ μη ἐἶναι αγχιστεἶαν, παιδων ὂντων γνησίων, ἂν παῖδες μη ὦς, γνήσιοι τοῖς ἐγγοτάτῳ γένους μὲ τεἶναι των χρημάτων* [3].

Della Persia non si hanno notizie precise sull'argomento; però se si considera che Zoroastro aveva rigorosamente proibito di stringere unioni illegittime, è forza indurne che la condizione dei figli naturali dovea essere costà assai inferiore a quella dei figli legittimi [4].

3. Legislazione Romana. — Avanti di addentrarci in questo studio importantissimo, occorre fare un'osservazione: ed è che la vastità dell'argomento è tale che dobbiamo assolutamente restringerci, per il Diritto Romano, alla sola parte successoria intestata. Lo facciamo a malincuore in quanto sarebbe interessante uno studio storico sul concubinato, sulla legittimazione, e su soggetti inerenti, ma ci porterebbe troppo al di là dei limiti che ci siamo prefissi: e lo lasciamo perciò a chi abbia maggior tempo, e maggior competenza di noi nella materia.

Premettiamo avanti tutto che figli naturali propriamente detti erano pei Romani quelli nati di concubinato e si distinguevano da quelli nati da un commercio illecito, cioè figli adulterini od incestuosi, i quali designavansi sotto i nomi di « *volgivaga venere nati* », *ex damnato coitu nati, vulgo concepti, vulgo quaesiti, spurii.* Noi vogliamo parlare esclusivamente dei figli naturali propriamente detti; e dividiamo la nostra trattazione in due parti, l' una

[1] ARISTOFANE, *Aves*, v. 1665.

[2] D'AGUESSEAU, *Dissertazione* cit., pag. 383, vol. VII delle sue opere.

[3] ARISTOFANE, *Aves*, v. 1655.

[4] SAMUEL PETIT, *Commentarius in leges atticas.*

risguardante i diritti successorii dei figli naturali, cioè, per dir così, la successione attiva, l'altra risguardante i diritti successorii del padre e della madre naturali, cioè la successione passiva.

La legge delle 12 Tavole non chiamava a succedere che gli *haeredes sui*, gli agnati, ed i gentili: finchè i suoi principii furono in vigore, i figli della concubina non ebbero evidentemente alcuna attitudine a succedere alla loro madre. Essi infatti non potevano essere *haeredes sui*, giacchè le donne non avevano tale ordine di successione: non potevano essere suoi agnati, giacchè l'agnazione non si stabiliva che per i maschi; non potevano infine essere suoi gentili per ragioni che non occorre qui esaminare. Essi erano quindi stranieri alla loro madre; ed era l' istesso pei figli nati da un *justum matrimonium*, quando la loro madre non era divenuta loro agnata, per esser mancata la *in manum mariti conventio*. Il pretore modificò fortunatamente questo rigore del diritto primitivo, chiamando alla successsione un terzo ordine di sua creazione, quello dei cognati, cioè dei parenti uniti da vincoli di sangue. Il pretore non diede già un diritto di eredità, perchè il pretore non poteva creare degli eredi [1], ma accordò un possesso di beni, una specie di successione pretoria, per mezzo della quale si giunse in fondo allo stesso risultato [2]. I figli nati da concubinato trovarono naturalmente posto in quest'ordine e poterono colla *bonorum possessio unde cognati*, giungere alla successione della loro madre. Questa *bonorum possessio* fu raramente accordata ai figli naturali, perchè occorreva da un canto che non vi fosse alcun agnato (lo che era raro) e dall'altro canto che non vi fosse alcun testamento, lo che non accadeva quasi mai, in quanto che il morire intestato costituiva pel Romano un *quid* di disonorante. Così è che questa giurisprudenza pretoria non venne applicata che ben di rado, e

[1] GAIO, 3,32, *Hæredes prætor facere non potest, per legem enim tantum vel similem juris constitutionem haeredes fiunt, veluti per Senatus consultum et constitutionem principalem.*

[2] GAIUS, 3.32, *Sed cum eis quidem praetor dat bonorum possessionem, loco heredum constituuntur.*

non ottenne la sua definitiva consacrazione fino ad Adriano, allorchè il diritto pretorio venne fissato e redatto per l'opera di Salvio Giuliano (anno 131 di G. C.), [1].

Ma s'avvicinava il tempo, in cui questa giurisprudenza doveva convertirsi in legge. Sotto Marco Aurelio infatti, nel 179 dopo G. C., il S. C. Orfiziano riconobbe per eredi legittimi della loro madre, e come aventi il diritto a succedere, i suoi figli legittimi o naturali, e non più dopo gli agnati, ma al primo rango; questo S. C. messo fuori specialmente nell' intéresse della prole legittima fu tuttavia utile eziandio ai figli naturali. Come il pretore coll'accordare la *bonorum possessio unde cognati,* così Marco Aurelio con questo Senato-Consulto volle dare ascolto alla voce di natura e stabilire un ordine di successione basato sulla parentela naturale, senza tenere alcun conto delle finzioni del Diritto Civile. Penetrato da questa idea, quell' imperatore ne esagerò l'applicazione, e fece una legge pericolosa per l'ordine pubblico col mettere su una stessa linea i figli legittimi ed i naturali, accordando loro diritti eguali, senza por mente alla disuguaglianza della loro nascita. Una donna maritata moriva lasciando un figlio legittimo, un figlio nato da concubinato, ed un figlio adulterino: or bene ciascun di essi

[1] Col mezzo di questa *bonorum possessio* i figli nati da concubinato potevano succedere non solo alla loro madre, ma ancora ai loro, parenti materni, perchè la loro filiazione di fronte a questi era egualmente certa come di fronte alla madre. I figli succedevano anche tra loro, come se fossero stati *justi liberi,* quando avevano l'istessa madre: *Proconsul, naturali aequitate motus, omnibus cognatis promittit bonorum possessionem, quos sanguinis ratio vocat ad haereditatem licet jure civili deficiant... Item fratres inter se, ex hac parte, bonorum possessionem petere possunt, quia sunt invicem sibi cognati.* » Venivano essi ad una successione reciproca anche quando, pur avendo lo stesso padre, fossero nati da madri diverse?

Nonostante l' opinione affermativa di Pilette (*Revue historique de droit Francais et étranger*, tome II, p. 210), noi ci permettiamo di dubitarne in presenza della legge *IV unde cognati,* Digesto, che è così concepita: « *Si spurius intestato decesserit... proximitatis ordine mater ejus, aut frater eadem matre natus, bonorum possessionem ejus ex edicto petere potest* ».

raccoglieva egualmente 1/4 dei suoi beni; resultato immoralissimo, che prova come possa divenir pessima la falsa applicazione di un buon principio.

Così i figli venivano in primo rango alla successione della loro madre innanzi all'ordine degli agnati, e non formavano già un ordine di *haeredes sui,* perchè la madre non poteva averne; ma, come osserva l' Ortolan [1], ne occupavano in sostanza il posto. Essi venivano infatti avanti d'ogni altro, perfino avanti alla madre della defunta, sebbene questa avesse dalla sua il S. C. Tertulliano, che le conferiva la successione della figlia. La preminenza del S. C. Orfiziano sul S. C. Tertulliano fu stabilita da Costituzioni imperiali, tra le quali sono notevoli quelle degl' Imperatori Valentiniano, Teodosio e Graziano [2]. Il S. C. Orfiziano non aveva fatto parola dei piccoli figli della defunta, i quali non potevano succedere se non mediante la *bonorum possessio unde cognati:* era una lacuna che gl' Imperatori Valentiniano, Teodosio e Arcadio eliminarono col decidere che i figli dei figli e delle figlie naturali potessero raccogliere la successione della loro ava. Mentre però i figli delle figlie naturali erano *tutti* ammessi indistintamente a tale successione, senza guardare cioè se fossero o no legittimi, invece i figli legittimi dei figli naturali erano ammessi *soli* senza concorso dei loro fratelli naturali; e ciò perchè i bastardi non potevano rappresentare il loro padre, di cui essi non erano ancora gli eredi [3]. Allorchè i figli nati da concubinato vennero investiti dei diritti ereditari per le disposizioni in parola, essi non poterono essere dise-

[1] ORTOLAN - *Explication historique des Inst. de Just.*, tome II, p. 57.

[2] Leggi I e IV tit. 57, lib. VI Codice *Ad. S. C. Orphitianum.*

[3] « *Si intestatae mulieri consanguinei extant, et mater et filia, ad solam filiam ex S. C. Orphitiano hereditas pertinet.* » Legge 1, Cod., *Ad. S. C. Orphit.*, tit. 57, lib. VI.

« *Quoties de emancipati filii filiaeve successione tractatur, filiis ex his genitis deferatur intacta pro solido successio; neque ulla defuncto defunctaeve patri matrive concedatur intestatae successionis hereditas.* Legge 4, *Ad. S. C. Orphit.*, loc. cit..

redati o preteriti nel testamento della loro madre, se questa non ne aveva motivi giustificati: e così essi avevano il diritto d'intentare la querela *inofficiosi testamenti,* come ci apprende chiaramente la legge 5 D., *De inofficioso testamento* [1].

E potendo intaccare il testamento della loro madre essi ebbero pure una legittima che era di 1/4 di quanto avrebbero avuto se fossero aditi alla successione *ab intestato* [2]. Questa fu l'estensione data al S.C. Orfiziano, che fece ai figli naturali una posizione cotanto vantaggiosa. Il S. C. Orfiziano fu uno dei monumenti più importanti del Diritto Romano: esso operò nella società Romana una vera rivoluzione, ed introdusse un nuovo sistema di successione fondato su principii diversi da quelli che aveano servito di base al sistema antico, giacchè sostituì la parentela naturale alla parentela civile, e modificò la costituzione della famiglia, che cessò d'essere Romana per divenire umana. È alla filosofia stoica che spetta l'onore d'avere intrapresa e propugnata questa memorabile riforma, ma fu a Giustiniano che toccò di compierla accordando ai figli naturali dei diritti sulla successione del loro padre.

Nel diritto antico i figli nati da concubinato non avevano alcun diritto sulla successione del loro padre, perchè agli occhi della legge essi erano *spurii,* persone cioè *sine patre.* Ma dal momento che la legge Papia Poppea venne ad organizzare il concubinato essi poterono succedere al loro padre a mezzo della *bonorum possessio unde cognati,* perchè ebbero allora un padre certo. « I figli nati da concubinato, dice l'Ortolan, avendo un padre certo erano congiunti indubitabilmente coi vincoli naturali del sangue, non solo alla madre ed ai parenti materni, ma ancora al

[1] « . . . *nam et his, qui non ex masculis descendunt, facultas est agendi, cum et de matris testamento agant, et obtinere assidue soleant. Hujus autem verbi* de inofficioso *vis illa est, docere immerentem se, et ideo indigne praeteritum, vel etiam exheredatione summotum; resque illo colore defenditur apud judicem, ut videatur ille quasi non sanae mentis fuisse, cum testamentum inique ordinaret* » (L. 5, D. 52).

[2] VERNET, *Traité de la quotité disponible,* pag. 123 e 124.

padre ed ai parenti paterni. Il testo non ci dice se essi fossero chiamati al rango dei cognati nella successione dei parenti naturali, ma l'affermativa è fuori di dubbio » [1]. Noi crediamo con Ortolan che la cognazione esisteva fra la famiglia paterna ed il figlio nato da concubinato. Quest'idea non è punto contraria al principio che ponendo il figlio nato da concubinato fuori della famiglia civile di suo padre lo sottraeva alla patria potestà, togliendogli i diritti di agnazione: si può, senza far parte di questa famiglia civile, contare nella famiglia naturale ed avervi tutti i diritti resultanti da una parentela incontestabile. Noi non ci spingiamo fino a sostenere con De Fresquet [2] che i figli naturali avessero, riguardo alla successione paterna, la *bonorum possessio unde liberi*, sebbene a primo aspetto sembri straordinario che non siano chiamate alla *bonorum possessio unde liberi* delle persone che sono dichiarate *liberi* del defunto. I figli non hanno questa *bonorum possessio* quando si tratta della successione materna; perchè dunque l'avrebbero essi quando si tratta di successione paterna? Le sole persone chiamate alla *bonorum possessio unde liberi* erano, come osserva Machelard [3], gli *haeredes sui* o coloro che avevano cessato di esserlo in virtù d'una emancipazione, che il diritto pretorio non riconosceva. I figli nati da concubinato non essendo stati mai gli *haeredes sui* del loro padre, il pretore non aveva da dar loro la *bonorum possessio unde liberi.*

Fu Giustiniano che per il primo ammise i *nati ex concubinatu* alla successione del loro padre morto intestato. Siamo clementi, diss'egli, e facciamo qualche concessione agli affetti naturali. Ogni giorno dei figli vengono ad importunarci coi loro pianti e colle loro preghiere: ogni giorno accordiamo loro qualche grazia, ma ne arrossiamo, perchè la legge non ce lo permette « *sed quia non hoc cum lege agimus, erubescimus.* Per far tacere gli

[1] ORTOLAN, *Expl. hist., des. Inst.* tome II.

[2] DE FRESQUET, *Traité de Droit Romain,* tome II, p. 38.

[3] MACHELARD, *Dissertation sur l'accroissement en droit Romain,* p. 2.

scrupoli di coscienza, Giustiniano stabilì che i figli naturali dei due sessi potessero raccogliere ***ab intestato*** una successione paterna in danno degli agnati consistente in un sesto del patrimonio lasciato[1], se però non si trovavano in presenza di discendenti legittimi della madre ovvero del coniuge legittimo del defunto: ed esistendo questi ultimi essi dovevano conservare, come per lo innanzi, il diritto di domandare agli eredi del loro padre i soli alimenti proporzionati ai loro bisogni. Allorchè essi ricevevano la parte loro accordata dall'Imperatore a pregiudizio dei cognati e dei parenti, dovevano chiamare la loro madre, se essa esisteva ancora, a concorrere con loro per una parte virile. Ma Giustiniano, che non voleva incoraggiare punto i cattivi costumi, dichiarò che questo favore non sarebbe accordato che ai figli nati da concubinato, dei quali il padre non fosse convissuto che con una sola concubina [2]. Questo privilegio accordato ai discendenti di primo grado fu confermato e dalla Novella 18 e dalla Novella 89; ma una Costituzione del 539 dichiarò che non doveva estendersi ai discendenti naturali di un grado inferiore. Questi dunque seguitarono a non essere ammessi alla successione dei loro ascendenti od altri parenti paterni, se non dell'ordine dei cognati [3].

[1] *Nov.* 89, cap. 12 e *Nov.* 18, *cap.* 5. De Crescenzio, *Op. cit.*, vol. II. pag. 23. Rosshirt, *Diritto di successione,* pag. 211.

[2] *Novella* 18, cap. V. *Autentiche,* tit. XXVII, lib. V, *Cod.* « Licet patri sine legitima prole seu parente, cui relinqui necesse est, decedenti, naturalibus totam substantiam suam largiri . . . .

. . . .

« Ab intestato cum desit soboles civilis nec supersit conjux legitima: si naturales ex concubina extant, quae sola fuerit ei indubitato affectu conjuncta, in duas paternae substantiae uncias succedant, ut matri inter eos virilis portio, si superest, detur. Hujusmodi enim naturales filios posci boni viri arbitrio est necesse; sive legitimi extant et succedunt; sive conjuge viva quilibet alii sunt heredes. Hi ergo et parentibus parem praestent, si opus sit, pietatem. Sed qui ex damnato coitu sunt, omni prorsus beneficio excludantur. »

[3] I figli nati *ex damnato coitu* furono da Giustiniano scartati anche dal beneficio della legittimazione, nonchè dal diritto di domandare gli alimenti,

Veniamo ora alla seconda parte di questa nostra rassegna romana, e diciamo dei diritti successorii dei genitori naturali, cioè della successione passiva del figlio naturale.

Nell'antico diritto la madre legittima, quando non era sotto la *manus* del marito, non aveva alcun diritto alla successione dei suoi figli. Naturalmente la concubina non poteva avere maggiori diritti che la madre legittima, giacchè non si trovava mai sotto la potestà del concubino. E non fu che allorquando il pretore ebbe immaginato l'istituto della *bonorum possessio,* che le madri poterono succedere ai loro figli mediante la *bonorum possessio unde cognati.* « *Lex duodecim tabularum,* dice Giustiniano [1], *ita stricto jure utebatur et praeponebat masculorum progeniem; et eos, qui per foeminini sexus necessitudinem sibi junguntur, adeo expellebat, ut ne quidem inter matrem et filium, filiamve, ultro citroque hereditatis capiendae jus daret; nisi quod Praetores ex proximitate cognatorum eas personas ad successionem, bonorum possessione unde cognati accomodata, vocabant* ». Più tardi [2], il S. C. Tertulliano deferì alle madri l'eredità dei figli, e presero allora posto nella classe degli eredi legittimi [3]. La data di questo Senatusconsulto è contestata: gli uni lo vogliono emesso sotto il regno di Antonino Pio, gli altri sotto il regno di Adriano, dalle parole delle Istituzioni Giustinianee: « *divi Adriani temporibus* » [4]. Ciò poco importa; il certo si è che il S. C. Tertulliano chiamò la madre alla succes-

« *neque alendi sunt a parentibus* » (*Nov.* 89, cap. 12, e *Nov.* 74, cap 6). Furono poi privati di qualsiasi partecipazione alla successione della madre, quando questa aveva perduto il patrimonio per pena (*Nov.* 12, cap I., la quale aboliva completamente la L. 6 *De incest. nupt.,* D., 1. 5. *V.* De Crescenzio, Op. cit., vol. II., pag. 23, e Vangerow, *Pand.*, p. 413).

[1] *Instit.,* lib. III., tit. 3, *Principium.*

[2] Avanti il *S. C. Tertulliano* Claudio aveva accordato ad una madre il diritto di succedere a suo figlio. « Primus quidem Divus Claudius, matri, ad solatium liberorum amissorum, legitimam eorum detulit hereditatem ». *Inst.,* lib. III. tit. 3, p. 1.

[3] *Inst.,* lib. 3., tit. 3, p. 2.

[4] *Inst.,* lib. III, tit. 3, p. 2.

sione dei suoi figli, qualunque fosse la loro nascita, o da giuste nozze, o da concubinato, od anche da una unione passeggiera. « *Licet autem vulgo quaesitus sit filius vel filia, potest tamen ad bona ejus mater ex Tertulliano S. C. admitti* [1]. »

Ma per succedere la madre doveva avere un certo numero di figli, tre, se era ingenua, quattro se essa era libertina [2]. Essa doveva anche aver fatto nominare un tutore a suoi figli impuberi od aver fatti i passi necessarii pel rimpiazzo del loro tutore, nel caso che questi fosse stato scartato od esonerato. « *Si mater non petierit tutores idoneos filiis suis, vel, prioribus excusatis rejectisve, non confestim aliorum nomina ediderit, jus non habet vindicandorum sibi bonorum intestatorum filiorum* » [3]. Se essa non si conformava a queste prescrizioni perdeva il diritto di valersi del S. C. Tertulliano, a meno che fosse minore di 25 anni o che i suoi figli avessero raggiunta la pubertà, perchè in quest' ultimo caso, se essi morivano senza lasciare delle disposizioni testamentarie contro di lei, si presumeva le avessero perdonato. Alla madre erano però preferiti sempre i discendenti del figlio defunto. Ma le si preferivano eziandio il padre ed i fratelli e sorelle dei figli stessi premorti? È questione molto agitata, ma noi propendiamo per la negativa. Non esiste infatti in favore del padre naturale alcuna disposizione analoga al S. C. Tertulliano: il pretore lo chiamava bensì come cognato alla *bonorum possessio* dei suoi figli nati da concubinato, ma, come cognato, esso era posposto alla loro madre concubina, la quale era erede legittima. Quanto ai fratelli e sorelle nati da concubinato erano del pari esclusi dalla loro madre, poichè non poteva loro applicarsi il nome di consanguinei nel senso dato dai romani a questo vocabolo. I fratelli consanguinei escludevano bensì la madre legittima: non già la madre na-

[1] *Inst.*, lib. III. tit. 3, p. 7.

[2] *Inst.*, lib. III, tit. 3, pag. 2.

[3] Ulpiano, Legge II, pag. 3, D., *Ad. S. C. Tertull.;* Modestino, Legge II, pag. 2, D., *Qui pet. tut.;* Demangeat, *Cours de droit Romain,* tome I.

turale. L'opinione contraria è tuttavia ben valida e la sostengono egregi scrittori [1].

Giustiniano cangiò tutto quanto il contenuto del S. C. Tertulliano. Egli non esigette più dalla madre che ella avesse più figli per poter loro succedere *ab intestato*. « *Sed nos Constitutione, quam in codice nostro nomine decorato posuimus, matri subveniendum esse existimavimus..... Quid enim peccavit, si non plures, sed paucos peperit? Et dedimus jus legitimum plenum matribus, sive ingenuis sive libertinis, etsi non ter enixae fuerint, vel quater, sed eum tantum, vel eam, qui quaeve morte intercepti sunt, ut et sic vocentur in liberorum suorum legitimam successionem* [2]. »

Giustiniano prese una decisione che, migliorando la posizione delle *matres justae*, mitigò insieme quella delle madri concubine. Infatti, secondo il S. C. Tertulliano, la madre legittima si trovava esclusa se il defunto avea lasciato fratelli consanguinei; se egli non lasciava che sorelle consanguinee, la madre succedeva in concorso con loro; Giustiniano abolì questa disposizione che del resto non interessava le concubine e stabilì che per l'avvenire i fratelli del defunto, ancora quando non avessero che il diritto di cognazione, dovessero condividere la successione del loro fratello premorto colla madre, ridotta in questo caso alla quota virile. Nel caso poi che il defunto non avesse lasciato che delle sorelle, la madre era chiamata alla metà della successione [3].

Questa Costituzione diminuì i diritti della madre illegittima, perchè altravolta essa escludeva tutti gli altri, e dopo la Costituzione dovè subire il concorso dei fratelli e delle sorelle del suo figlio naturale. Più tardi Giustiniano non concesse più che una quota virile alla madre, anche quando ella non si trovava che in presenza

[1] ORTOLAN, *Op. cit.*, vol. II, pag. 47; DE CRESCENZIO, *Sistema del Diritto Civile Romano*, vol. II, pag. 39, nota II; ROSSHIRT, *Diritto di successione*, pag. 409; MACKELDEY, *Manuale di Diritto Romano*, pag. 619 e seg.

[2] *Inst.*, lib. III, tit. 3, p. 4; Legge II, tit. 59, lib. VIII, *Cod.*, *De jure lib.*

[3] Legge 7, pr. tit. 56, lib. VI, *Cod.*, *Ad. S. C. Tertullianum.*

di sorelle del *de cuius* [1]. Ma le accordò frattanto un nuovo privilegio, quello di attaccare, a mezzo della querela *inofficiosi testamenti,* il testamento in cui il suo figlio l'avesse diseredata senza giusti motivi [2].

Giustiniano s'occupò eziandio dei diritti del padre naturale [3], e dopo avere accordato ai figli naturali il diritto di raccogliere sotto certe condizioni una parte dei beni del loro padre, credette di fare una cosa giusta accordando a quest'ultimo dei vantaggi reciproci [4]. Nella sua Novella 89, cap. 13, stabilì in conseguenza che tutte le volte che i figli premorti avrebbero dovuto succedere al loro padre, se questi fosse morto avanti di loro, per converso il padre dovesse prendere sui loro beni una parte eguale a quella che essi avrebbero preso nella di lui successione [5]. Stabilì inoltre [6] che, se il defunto aveva lasciato dei figli ed una moglie legittima, il padre naturale fosse escluso e non avesse diritto che agli alimenti.

Ed eccoci giunti al fine del nostro studio sulla romana legislazione; studio che non possiamo al certo definire per completo in vista dell'esuberante materia, nonchè del proposito che ci eravamo prefissi di lasciare da banda, per amore di brevità, la trattazione di istituti [7], i quali formerebbero il complemento e la lo-

[1] *Nov.* 22, cap. 47, pag. 2.

[2] *Nov.* 115, cap. 4.

[3] *Nov.* 89, cap. 12, p. 4 e 6 — *Nov.* 18, cap. 5.

[4] Secondo la legge delle 12 Tavole il padre naturale non aveva certo alcun diritto sulla successione dei suoi figli, ma più tardi egli potè invocare la *bonorum possessio unde cognati.*

[5] Questa parte di successione reciproca consisteva in 1/6 dell'eredità, se il defunto però non lasciava nè coniuge, nè figli legittimi — De Crescenzio, *Op. cit.,* vol. II, p. 23.

[6] *Autentica « Licet patri etc. »,* tit. 21, lib. V, *Cod.*

De Fresquet, *Traité de droit romain,* tome I.

[7] Due sole parole sull' istituto della legittimazione considerato ai tempi di Giustiniano. Avanti questo imperatore esisteva di già, tanto la forma più morale e più naturale di legittimazione, cioè la *legitimatio per subsequens matrimonium,* quanto quella odiosa e fiscale della *legimatio per oblationem curiae.* Giu-

gica esplicazione della successione legittima dei figli naturali [1].

4. *Diritto Canonico.* — Il Cristianesimo ha esercitata una sì grande influenza sulle ultime leggi dell'Impero Romano e su quelle di tutti i regni che si stabilirono sulle rovine dell'Impero Occidentale [2], che ci sembra indispensabile esaminare quali sieno

stiniano mantenne queste due forme nella loro integrità, rendendole anzi più ampie e di più facile attuazione (*Nov.* 89, c. 12). Inoltre introdusse la legittimazione *per rescriptum principis* (*Nov.* 74, c. 2 e *Nov.* 89, cap.9), da effettuarsi allorchè una impossibilità legale o morale ostasse alla celebrazione del matrimonio fra i due concubini. Permise infine la legittimazione *per testamentum,* concedendo che divenisse legittimo il figlio per desiderio espresso nel testamento dal suo padre naturale (*Nov.* 74. cap. II, e *Novella* 89, cap. X). In questo modo Giustiniano attuò i concetti altamente umanitarii che egli aveva espressi sul principio della *Novella* 39: « Nos enim duplex habuimus studium, et plurimos in libertate perducere homines, et ex naturalibus ad legitimos elevare ».

[1] Il padre non poteva, secondo la legislazione Giustinianea, allorchè aveva dei figli legittimi, istituire per testamento in più di $^1/_{12}$ del patrimonio i suoi figli naturali insieme con la concubina; mancando a questa prescrizione, l'eccesso veniva attribuito *ipso jure* ai discendenti legittimi. Allorchè poi esistevano oltre ai discendenti altri parenti legittimi, i figli naturali potevano essere istituiti eredi, purchè ai primi fosse riservata sempre la porzione legittima (*Nov.* 89, cap. XII). Questa disposizione essendo un *jus singulare* era strettamente riservata ai figli semplicemente naturali e non poteva estendersi ad altra prole illegittima (De Crescenzio, vol. II, pag. 46).

I figli naturali potevano poi ricevere qualsiasi liberalità o donazione tra vivi dal loro padre. E, per converso, il padre poteva prendere *ex testamento,* salvi sempre i diritti intangibili dei legittimarii, tutto quanto gli fosse stato lasciato dai suoi figli nati da concubinato; e poteva anche ricercarli di alimenti in caso di bisogno (Leggi 4 e 5, *D.*, *De agnoscendis et alendis liberis*); infine poteva ricevere ogni specie di donazione fra vivi.

[2] Montesquieu, *Esprit des lois,* lib. 23, cap. 221 — Chateaubriand, *Études historiques* 3, 4 e 5. — Troplong, *Influence du christianisme sur le droit civil des Romains,* pag. 58 e seg. — Giraud, *Histoire du Droit Romain,* pag. 336-351 — Giraud, *Droit Francais au moyen âge,* tom. I, pag. 289, 310 — Guizot, *Histoire de la civilisation en Europe,* lez. 5 — Schmidt, *La société civile dans le monde Romain,* pag. 314 e seg; 417 e seg. — Thomasius, *Disser. de Concub.*

state le decisioni prese in rapporto ai figli naturali dai pontefici e dai Concilii.

La Chiesa che predicava la virtù e sbandiva da sè il vizio, la Chiesa che propugnava la purità dei costumi, la Chiesa che fuori del matrimonio ogni altra congiunzione dei sessi riteneva contraria non solo a sè stessa, ma anche alla natura; la Chiesa, dico, non poteva certamente far buon viso alla istituzione del concubinato. Ciò nullameno sembra che, facendo ragione della necessità dei tempi, la Chiesa l'abbia tollerato sino a che la legge civile lo permise. Troviamo infatti il canone 17° del Concilio di Toledo che dice: « *Si quis habens uxorem fidelis concubinam habet, non communicet: caeterum qui non habet uxorem, et pro uxore concubinam habet, a communione non repellatur tamen ut unius mulieris aut concubinae sit conjunctione contentus* » [1].

Certamente al concubinato mossero un' aspra guerra i Padri della Chiesa e specialmente S. Agostino, che diceva: « *Competentibus, dico, fornicari vobis non licet, sufficiant vobis uxores, concubinas habere non licet vobis, et si non habetis uxores, tamen non licet vobis habere concubinas, quas postea dimittatis et ducatis uxores: tanto magis damnatio erit vobis si volueritis habere uxores et concubinas* ». La Chiesa ha fatto, senza dubbio, degli sforzi per distrurre questa istituzione rivale del matrimonio, ma noi riteniamo che l'opinione dei Santi Padri non sia stata innalzata a legge, e fu soltanto Leone VI, che per il primo interdisse l'uso del concubinato verso il finire del nono secolo. Allorchè un uomo non ammogliato, osserva Pothier, prendeva per concubina una donna con cui il diritto naturale non gli inibiva di unirsi, questa unione che egli contraeva con lei era un' unione lecita, non solo secondo la legge civile, ma eziandio secondo la Chiesa, e perciò, allorchè la si contraeva fra fedeli, era elevata alla dignità di un sacramento, come se fosse un matrimonio legittimo [2]. La Chiesa, dice Giraud,

[1] *Can.* 17, *Distinct.* 34, *del 1° Concilio di Toledo.*

[2] POTHIER, Tome VI, pag. 4.

inflessibile in tutto quanto tocca lo spirito e la pratica della fede, si mostrò indulgente e paziente in ciò che tocca gli interessi, le abitudini inveterate ed i pregiudizì radicati. Inflessibile per la poligamia, essa fu indulgente per il concubinato [1]: e non poteva fare altrimenti, perchè tal tolleranza era a lei imposta dalla necessità dei tempi e della politica. L'abolizione del concubinato fatta da Leone VI in Oriente non fu, come osserva Troplong, il segnale della sua abolizione in Occidente: « il concubinato conservò una grande estensione fino a che Leone il filosofo non l'abolì in Oriente; ma si prolungò in Occidente con una specie di recrudescenza. Il clero stesso vi si abbandonava con sfrenata licenza; e ci volle una gran parte del medio evo per combatterlo ed estirparlo. Bisognò che il potere spirituale fortemente centralizzato si ponesse alla testa della società, e che uomini di tenace volontà, come un Gregorio VII, dedicassero a quest'opera di riforma il loro genio e la loro influenza» [2]. — Il diritto canonico distingueva i bastardi in due classi: i figli naturali propriamente detti, cioè coloro che erano nati da due persone, che potevano sposarsi, cioè *ex soluto et soluta;* ed i figli nati da due persone, fra le quali non era possibile il matrimonio. Questi erano suddivisi in adulterini ed incestuosi, *nefarii et sacrilegi,* secondo che essi erano originati da relazioni adulterine, o da rapporti infami, fra parenti uniti da vincolo strettissimo di sangue, o fra religiosi, o fra religiosi e secolari. Il diritto canonico riconosceva a tutti questi figli la facoltà di dimandare gli alimenti ai loro parenti [3], ma li escludeva tutti dalla successione del loro padre [4], e D'Aguessau sembra credere che fossero esclusi anche dalla successione materna [5].

L'irregolarità della nascita non fu nei primi secoli della Chiesa

[1] GIRAUD, *Histoire du Droit Francais au moyen-âge,* pag. 296.

[2] TROPLONG, *Influence du Christianisme sur le droit civil des Romains,* pag. 246. — THOMASIUS, *Disser. de Concub.,* n. 22, 23.

[3] *Decret, De eo qui ducit.*

[4] *Decret,* cap. 10, *Qui filii sunt legitimi.*

[5] D'AGUESSAU, tomo VII, p. 401.

una cagione d' incapacità per essere assunti agli ordini ecclesiastici; e fu soltanto verso i secoli IX e X, che, la corruzione dei costumi essendo passata dai laici agli ecclesiastici, i capi della Chiesa si videro costretti ad allontanare dall'altare i figli di coloro, che ne erano ministri. Questa decisione fu presa perchè la loro presenza nei luoghi santi non richiamasse la colpa di cui essi erano il frutto « *ut paternae incontinentiae memoria a locis Deo consacratis etc.* [1] ». Questa regola che dapprima non s'applicò che ai figli dei chierici finì per divenire a poco a poco generale, e fu estesa anche ai figli naturali dei laici e quindi a tutti quanti i bastardi [2].

Il primo capitolo del titolo *De filiis presbyterorum ordinandis vel non,* che è tratto dal Concilio di Poitiers, proibì di assumere i bastardi agli ordini sacri, a meno che essi non fossero monaci o canonici regolari: « *at filii presbyterorum et caeteri ex fornicatione nati ad sacros ordines non premoveantur, nisi aut monachi sint, aut in congregatione canonica regulariter viventes* [3] ». Il Papa Alessandro III in una decretale indirizzata all'arcivescovo di Tours decide nel medesimo senso ed in termini assai precisi: « *Consultationi tuae taliter respondemus quod neque spurios neque servos ordinare debes* [4]». I papi sono tuttavia liberi di dare dispense, come lo prova la decretale di papa Gregorio IX indirizzata sempre all' arcivescovo di Tours: « *Nimis in tua provincia ecclesiae deformatur honestas: et eo quod filii sacerdotum et alii non legitime nati, ad dignitates et personatus, et alia beneficia curam animarum habentia, sine dispensione sedis apostolicae promoventur, quo circa mandamus quatenus praedictis personis a personalibus et hujusmodi beneficiis prorsus amotis, ea personis idoneis conferri facias per illos, ad quos collationem ipsorum de jure noveris pertinere, et ne id de caetero praesumatur distinctius inhibemus* [5] ». L'incapacità dei bastardi non cessava soltanto quan-

[1] *Concilio di Trento*, ses. 24, *De Reform.*, Can. 14 e *Distinct.* 32, Can. 15 e 16.

[2] *Concilio di Trento,* ses. 24, *De Reform. mat.*, Can. 4.

[3] D'AGUESSAU, tom. VII, pag. 401.

[4] D'AGUESSAU, loc. cit.

[5] D'AGUESSAU, loc. cit.

do essi ottenevano una dispensa papale, o quando abbracciavano la vita religiosa: essa cessava eziandio quando essi venivano legittimati. La Chiesa aveva tolto dal Diritto Romano due dei suoi modi di legittimazione: la legittimazione *per subsequens matrimonium* e quella *per rescriptum principis.*

Quest' ultima era applicabile anche ai figli nati *ex damnato et nefario coitu*, e produceva degli effetti diversi a seconda che emanava dal principe o dal papa: se emanava dal principe i suoi effetti si riferivano alle cose temporali; se invece emanava dal papa i di lei effetti erano ristretti alle cose spirituali, meno però in quei paesi che erano sottomessi al potere temporale del papa, perchè allora si diceva che v' era una legittimazione *ad utrumque effectum.* La legittimazione *per subsequens matrimonium* non poteva applicarsi che ai figli nati da due persone che potevano sposarsi fra loro, cioè *ex soluto et soluta,* ed aveva luogo di pieno diritto. « *Tanta est vis matrimonii, ut qui ante sunt geniti, post contractum matrimonium, legitimi habeantur. Si autem vir, vivente uxore sua, aliam cognoverit, et ex ea prolem susceperit, licet, post mortem uxoris, eamdem duxerit, nihilominus spurius erit filius et ab hereditate repellendus, praesertim si in mortem uxoris prioris alteruter eorum aliquid fuerit machinatus* [1]». Tuttavia, il desiderio di rendere la legittimazione più frequente che fosse possibile aveva fatto ammettere dalla massima parte dei canonisti che un figlio poteva essere legittimato, ogni volta che all'atto della di lui nascita nulla s' opponesse al matrimonio dei suoi parenti, anche quando quest' unione fosse stata impossibile al momento del di lui concepimento. Dicevano i canonisti che lo stato dei fanciulli deve generalmente essere fissato dalla loro nascita, ed è solo in loro interesse che potrà qualche volta risalirsi al loro concepimento e non mai a loro svantaggio; ed a base di questa opinione essi citavano le parole di Giustiniano: « *Cum enim dubitaretur utrum oporteat conceptus, an partus respici tempus, sancimus, ut non tempus conceptus, sed partus inspiciatur, propter filiorum utili-*

[1] *Decret.*, cap. VI, *Qui filii sunt legitimi.*

tatem. Si vero contigerit tales aliquas excogitari circumstantias casuum in quibus est utilius conceptionis tempus quam partus, tempus illud valere magis praecipimus, quod utilius sit nascenti[1]. »

Alieni dal voler fare un confronto fra il Diritto Romano ed il Diritto Canonico noteremo soltanto che mentre il Diritto Romano dichiarava i figli nati da concubinato, e gli spurii, cittadini dell'Impero, proclamandoli capaci di onori e di dignità, il Diritto Canonico al contrario proibì ai bastardi, che non avessero ottenuto una dispensa, di ascendere agli ordini sacri, nonchè ai benefici ed alle dignità ecclesiastiche [2]. A differenza però del Diritto Romano, il Diritto Canonico accordò gli alimenti a tutti i figli *ex damnato coitu nati* [3]. Questa decisione era ispirata ai principii di giustizia e di umanità, e, se dee credersi all'opinione di Koenigswarter, tendeva ad infliggere una pena pecuniaria ai genitori incontinenti [4].

5. *Leggi dei Barbari.* — Non è ben certo qual fosse la condizione dei figli naturali presso i popoli di razza germanica, che invasero pressochè tutta l'Europa Occidentale: e ciò perchè ben poco è giunto a noi dei diritti di quei popoli. Il diritto gallico non ci è giunto per niente: quelle nozioni che ne abbiamo le dobbiamo agli scritti di Giulio Cesare, di Plinio e di Strabone. Secondo Cesare [5] i capi Gallici avevano più donne. Benchè alcuni vogliano sostenere che la poligamia fosse estesa a tutti i Galli, noi col Chambellan [6] la riteniamo esclusiva e riservata ai capi: ed esaminando

[1] *Novella* 89, cap. 8.

[2] *Dist.* 56, Can. I, 12, Decr., *De fil. Praesb.*, Cap. I, 4, 18 - *Conc. Trid.*, ses. ult. *De Ref.*, C· 15.

[3] *Decret.*, *De eo qui ducit,* cap. 5 e 6.

[4] KOENIGSWARTER, *Saggio sulle legislazioni dei popoli antichi e moderni, relativo ai figli nati fuori del matrimonio.*

[5] CESARE, *Commentarii de Bello Gallico,* lib. VI, cap. 19:

« Viri in uxores, sicut in liberos, vitae necisque habent potestatem; et quum paterfamiliae, illustriore loco natus, decessit, ejus propinqui conveniunt, et de morte, si res in suspicionem venit, de uxoribus, in servilem modum, quaestionem habent, et, si compertum est, igni atque omnibus tormentis excruciatas interficiunt ».

[6] *Études sur l' histoire du droit francais,* pag. 278 della prima parte.

la costituzione della famiglia gallica ci raffermiamo in questa convinzione. Ammogliandosi, l'uomo doveva stabilire una specie di controdote, un *quid simile* della *donatio propter nuptias* del Diritto Romano, avente un valore eguale a quello della dote portata dalla moglie; questi due valori erano riuniti e formavano un tutto che era intangibile, e che ingrossava coi frutti prodotti durante il matrimonio. Allo sciogliersi poi dell' unione coniugale la massa intera apparteneva al coniuge superstite [1]. Così è che mentre durava il matrimonio una parte dei beni del marito non si trovava più a sua disposizione, e questa parte indisponibile s' accresceva in ragione diretta del numero delle mogli: non v' erano perciò che i ricchi, che i capi, gli *illustriori loco nati* che potessero permettersi questo lusso dispendioso.

La razza celtica, che era sparita come elemento distinto in Francia, si era conservata nelle Isole Britanniche. Allorchè avvenne l'invasione dei popoli Scandinavi e Germanici, i Brettoni si rifugiarono nelle gole dei monti della Cornovaglia e della Gallia, ove essi mantennero il loro linguaggio e le loro usanze nazionali. La licenza dei costumi, l'instabilità del matrimonio e la poligamia facevano sì che presso i Celti non fosse conosciuta alcuna distinzione fra i figli legittimi e gl'illegittimi [2], e se deve credersi a Cesare, la comunanza delle donne sarebbe pur anche sussistita su una certa scala presso gli abitanti della Gran Brettagna, allorchè il conquistatore dei Galli invase il territorio Brettone [3]. I figli adulterini ed incestuosi erano esclusi dalla successione paterna, ma rispetto

[1] CESARE, *Commentarii de Bello Gallico,* lib. 6, cap. 19:

« Viri quantas pecunias ab uxoribus dotis nomine acceperunt, tantas ex suis bonis, aestimatione facta, cum dotibus communicant. Hujus omnis pecuniae coniunctim ratio habetur fructusque servantur; uter eorum supererit, ad eum pars utriusque cum fructibus superiorum temporum pervenit ».

[2] MICHELET, *Histoire de France,* I, p. 148.

[3] « Uxores habent deni duodenique inter se communes, et maxime fratres cum fratribus, parentesque cum liberis, sed si qui sunt ex his nati, eorum habentur liberi, quo primum virgo quaeque deducta est ». CAESAR, *Comm. de Bello Gallico,* libro V, cap. 14.

alla madre erano trattati alla pari dei figli legittimi [1]. Secondo le consuetudini Galliche, il padre poteva volontariamente riconoscere il suo figlio naturale, e poteva eziandio esservi forzato allorchè, anche per una sol volta, lo avesse somministrato di almenti. La madre poteva anche attribuire la paternità a colui ch'ella sospettasse padre di suo figlio, col giurare colla destra sulle sante reliquie, che la sua accusa era fondata, e « *membro virili sinistra prehenso, quod is per vim se isto membro violaverit* [2] ». Ma il presunto padre poteva respingere questa paternità, affermando a sua volta sulla fede del sacramento, che egli non aveva giammai avuto relazione alcuna colla madre del fanciullo. Dopo la morte di suo padre il figlio poteva essere riconosciuto dalla di lui famiglia. Se il padre è morto, dice Michelet [3], il capo di famiglia assistito da sei degli uomini più stimati della sua gente ha il potere di riceverlo. Il capo della famiglia prendeva le due mani del fanciullo nelle sue e gli dava un bacio: poi, posta la destra del fanciullo in quella del più vecchio fra gli assistenti alla cerimonia, questi gli dava anch'esso un bacio: e così facevano via via tutti gli altri.

Gli antichi Germani non avevano che una sola moglie legittima; e la poligamia non esisteva che per i capi od i nobili. «*Nam prope soli barbarorum,* dice Tacito, *singulis uxoribus contenti sunt, exceptis admodum paucis, qui non libidine, sed a nobilitate plurimis nuptiis ambiuntur* » [4]. Il principio fondamentale del Diritto Germanico era che il figlio, nato da un legame illegittimo, era tenuto, come uno straniero, rispetto alla famiglia sì paterna che materna. Tutti i popoli di razza Germanica ritenevano per legittimi quei figli soltanto che erano nati da coniugi di un' eguale condizione:

[1] Koenigswarter. *Essai sur la législat. des peuples relativement aux enfants nés hors mariage,* p. 49.

[2] Probert, *Lois Gauloises,* p. 135 — Michelet. *Origines du droit Francais,* p. 49.

[3] Michelet. *op. cit.,* pag. 12.

[4] Tacito, *Germania,* cap. 18.

ogni unione fra persone di condizione diversa era non solo proibita, ma severamente punita.

Presso i Sassoni, i quali si distinguevano in quattro classi: nobili, ingenui, affrancati e servi [1], quell'individuo che avesse sposato una donna di un rango più elevato del suo veniva condannato a morte. Presso i Frisoni, quando una donna si sposava ad un *litus* credendolo libero, tanto essa che i suoi figli seguivano la condizione del marito: tuttavia essa poteva evitare ciò col giurare, che da quando ella era giunta a conoscenza della condizione schiava dello sposo, aveva troncato con lui qualsiasi relazione [2]. Presso gli Alemanni la donna che si maritava con un *litus* perdeva il diritto di succedere all'eredità paterna [3]. Un altro popolo di razza Germanica, il Longobardo, aveva invaso la Gallia cisalpina, e s'era stabilito nella valle del Po, l'odierna Lombardia. Nei primi tempi i Longobardi mettevano a morte la donna ingenua, che si fosse unita ad un servo: poi essi si contentarono di privarla della sola libertà riducendola schiava. Nel 643 dopo Gesù Cristo, il re Rotari fece una legge, per la quale i figli naturali venivano chiamati alla successione in concorso coi figli legittimi, ma però ciascuno di questi ultimi doveva ricevere il doppio di quanto toccava ai suoi fratelli naturali, ed il padre non poteva aumentare la misura di eredità concessa con questa legge ai bastardi, a meno che non vi acconsentissero espressamente i fratelli legittimi: tal legge concedeva anche ai parenti del bastardo di succedere a lui. Ma, scorso appena un secolo, Liutprando abrogò le disposizioni del suo antecessore; e proibì al padre, che aveva dei figli legittimi, di donare alcunchè ai suoi bastardi; e permise soltanto ai fratelli legittimi di accordare a quelli una porzione di eredità di spontanea e libera volontà [4].

Presso i Visigoti, tutti i figli che nascevano dal congiungimento

[1] EGINHARD, chez Adam, Bremens, *Hist. eccl.*, tomo I, cap. 4.

[2] *Legge dei Frisoni*, titolo VI.

[3] KOENIGSWARTER, *op. cit.*, pag. 22.

[4] *Leggi Longobarde*, L. II, tit. I e XIV.

d'un uomo libero con una schiava, o d'una donna ingenua con un servo altrui, ovvero d'una donna libera col suo servo, anche se affrancato, erano schiavi e non potevano punto succedere ai loro parenti [1]. La legge dei Burgundii conteneva delle disposizioni analoghe a quella dei Visigoti [2].

I Franchi, dopo aver cacciati i Romani dal centro della Gallia, ne avevano espulsi anche i Visigoti, che s'erano stabiliti verso il sud, ed erano venuti così formando quell'impero, che più tardi prese il nome di Francia. Al momento della loro invasione i Franchi si suddividevano in parecchie tribù di cui le principali erano la Ripuaria e la Salica.

I Ripuarii avevano per legge che tutti coloro, che avessero sposato un servo od una serva, dovessero divenire *ipso facto* schiavi pur essi, insieme ai lor figli. Se si trattava di una donna libera, che si fosse congiunta ad un servo, i di lei parenti potevano attaccare di nullità il matrimonio con formalità solenni: si presentava alla donna una spada ed una conocchia, lasciandola arbitra di decidere del suo futuro: ella poteva riconquistare la sua libertà immolando colla spada il servo, a cui si era data; se poi rifuggiva dall'uccidere il suo sposo, doveva scegliere la conocchia, ed allora seguiva le severe disposizioni accennate [3].

La legge Salica stabiliva che il Franco il quale sposava una schiava divenisse schiavo pur esso [4]. Si fa questione se la distinzione fra figli legittimi ed illegittimi esistesse nella legislazione Franca dei tempi primitivi. Il Pardessus [5] s'è pronunciato per l'affermativa, pur conservando qualche dubbio. E fra questi il più grave si fonda sul fatto che non esiste traccia di tal distinzione in tutto il contesto delle leggi Saliche [6]. Questo dubbio però può essere distrutto, se si

[1] *Lex Visigothorum*, lib. III, tit. II, par. 2 e 3.

[2] *Lex Burgundionum*, tit. XXXV, par. 2 e 3.

[3] *Lex Ripuaria*, tit. LVIII, par. 11, 15, 16, 18.

[4] *Lex Salica*, tit. XXVII, p. 3.

[5] PARDESSUS, *Sur la loi Salique*, pag. 698.

[6] FERNAND DESPORTES, *Essai historique sur les enfants naturels*, p. 89.

pensi [1] che i testi primitivi delle leggi barbare per la loro redazione imperfetta e per la loro brevità non potevano ritenersi, come completi e contenenti tutto il diritto delle popolazioni Germaniche, alle quali più specialmente si riferivano. Ciò che per contro ci rafferma nell'opinione affermativa si è il fatto seguente: le leggi barbariche in genere proibivano alle persone di rango diverso di contrarre matrimonio fra loro, e sanzionavano questo divieto con pene ed incapacità inflitte agli sposi ed ai loro figli: queste pene e queste incapacità le abbiamo già di sopra accennate: se dunque si stabiliva una profonda differenza fra i figli nati da un'unione, la quale, sebbene contratta fra persone di rango diverso, era pur sempre legittima, *a fortiori* dovrà indursene che doveva riconoscersi una profonda differenza fra i figli legittimi ed i figli naturali.

E questa induzione è sussidiata dai monumenti dell'antico Diritto Longobardo. Nell'editto di Rotari, infatti, la distinzione fra figli legittimi ed illegittimi era formalmente enunciata: il *liber legitimus* o *fulborum* è posto di fronte al *liber naturalis*, il quale era chiamato alla successione dei suoi genitori anche in concorso di figli legittimi: in questo caso però egli non aveva diritto che alla metà di quanto riceveva ciascuno dei suoi fratelli legittimi, e non poteva essere eguagliato a questi, a meno che intervenisse il loro espresso consenso. Or bene, se questa distinzione esisteva così nettamente, nel Diritto Longobardo, essa doveva esistere eziandio nel Franco; in quanto è massima accettata dagli studiosi di questa materia, che tutte quante le regole scritte in una delle leggi barbariche debbono considerarsi come tacitamente ammesse anche dalle altre leggi, allorchè queste non contengano dettami opposti su quel dato punto. Nè valga l'obbiezione portata da Desportes di quel brano di legge Bavara così concepito: « *Ut fratres hereditatem patris aequaliter dividant, ut quamvis multas mulieres habuisset, et totae liberae fuissent de genealogia sua, quamvis non aequaliter divites, unus*

[1] F. DESPORTES, *op. cit.*, p. 89.

quisque hereditatem matris suae possideat, res autem paternas aequaliter dividant [1]. »

È infatti completamente arbitrario l'affermare che si tratti in quel testo di figli nati da mogli e da concubine conviventi ad un tempo con un sol uomo, cioè di figli legittimi in concorso con figli naturali. È invece molto più logico ritenere che questa disposizione dei Bavari debba riferirsi piuttosto al caso di figli tutti legittimi, nati da più donne successivamente disposate, ipotesi che doveva essere frequente in un'epoca, in cui esisteva il divorzio.

Se è discutibile l'esistenza della distinzione fra figli legittimi e naturali, nel primo periodo dell'epoca Franca, essa è assolutamente fuor di dubbio relativamente al secondo periodo, cioè al Carolingio. Il testo della legge Salica riformato da Carlomagno privava i figli incestuosi del loro diritto ereditario « *Si quis sororem aut fratris filiam aut saltem alterius gradus concubinam, aut fratris uxorem aut avunculi, sceleratis nuptiis sibi junxerit; huic poenae subjaceat ut a tali consortio separetur. Atque etiam si filios habuerint, non habeantur legitimi heredes, sed infamia sint notati* [2] ». Una formola di Marculfo [3] disponeva che il padre non potesse liberamente disporre in favore dei suoi *liberi naturales,* se non quando fosse privo di figli legittimi. Infine i capitolari sono ancora più formali: in uno di essi noi troviamo che la qualità di eredi del padre è riservata ai figli del coniuge legittimo in esclusione assoluta dei figli della concubina: « *non omnis mulier, viro juncta, uxor est mariti, neque omnis filius heres est patris: itaque aliud est uxor, aliud concubina* [4] ». Ed in un altro capitolare constatiamo che il diritto di succedere è esclusivamente riservato ai figli legittimi e che i figli nati fuori di matri-

[1] *Lex Bavariorum*, tit. XIV, cap. 8.

[2] *Lex Salica a Carolo Magno emendata*, tit. XIV, par. 16. — PARDESSUS, pag. 287.

[3] MARCULFI *Monachi formularum appendia, form* 52 (Conciani tolli, pag. 206).

Capitolare VII, cap. 59. (CONCIANI, *Barb. leges antiquae,* vol. III, pag. 312).

monio sono detti *spurii:* « *Decretum est ut uxor legitime viro conjungatur. Aliter enim legitimum, ut a patribus accepimus, a sanctis apostolorumque successoribus traditum invenimus, non fit conjugium, nisi ab his, qui super ipsam fæminam dominationem habere videntur, et a quibus custoditur, uxor petatur, et a parentibus propinquioribus sponsetur, et legibus sponsetur, et suo tempore sacerdotaliter, ut mos est, cum precibus et oblationibus a sacerdote benedicatur, et a paranymphis, ut consuetudo docet, custodita et sociata a proximis; quae tempore congruo petita legibus detur et solemniter accipiatur. Et biduo vel triduo orationibus vacent, et castitatem custodiant: ut boni soboles generentur et domino suis in actibus placeant. Taliter enim et domino placebunt et filios, non spurios, sed legitimos atque hereditabiles generabunt* [1] ».

Conchiudiamo per questa parte che è cosa ormai fuor di dubbio che presso i popoli, cosidetti barbari, si fece distinzione fra figli legittimi e figli illegittimi: e che quelle legislazioni, insieme colla Romana e colla Canonica, preclusero la via a quelle incapacità relative, ed a quella inferiorità di trattamento inflitta dalle legislazioni odierne ai figli naturali.

6. *Legislazione Francese.* — La Legislazione Francese influì assai sulla nostra; ed ebbe gran parte nella di lei formazione. Tre sono i periodi essenziali in cui può scindersi in riguardo ai figli naturali: il periodo antico, cioè il consuetudinario; il periodo intermedio, cioè quello della Rivoluzione; il periodo infine recente, cioè il Napoleonico.

L'antica giurisprudenza si mostrò molto severa verso i figli nati fuori di matrimonio. I bastardi non appartenevano a famiglia alcuna, e per conseguenza non aveano una successione loro propria. La maggior parte delle consuetudini locali aveva adottato la vecchia massima « *Bâtards ne succèdent point* [2] ». Alcune facevano tut-

[1] Legge VII, cap. 463 (CONCIANI, vol. III, pag. 355).

[2] *Coutumes de Paris,* art. 158; *Melun,* art. 297 e 301; *Auxerre,* art. 34; *Sens,* art. 31; *Estampes,* art. 128; *Dourdon,* art. 123; *Montfort,* art. 106;

tavia un' eccezione per la successione della madre e si dividevano in tre classi, a seconda che ammettevano l' illegittimità in un modo più o meno largo. Le une avevano per massima « *il n'y a point de bâtard de par mère* » e chiamavano il bastardo a succedere in concorso coi figli legittimi nell'eredità materna [1]; le altre non l'ammettevano che in difetto di figli legittimi [2]; le ultime infine sul concorso di figli legittimi e naturali non davano norme, e si limitavano al silenzio [3]. Queste facilitazioni fatte ai figli naturali erano sì contrarie al pubblico sentimento e sembravano sì esorbitanti e sì immorali, che l'applicazione ne era contestatissima, e, secondo Rebufe e Chopin [4], non era stata possibile neppure sui primordii della loro concessione. Esse feriscono l'onestà pubblica, diceva Lebrun [5]. E la consuetudine di Saint-Omer, che stabiliva i bastardi dei nobili doversi reputare nobili, veniva appellata con frase eccessivamente cruda da Dumoulin « *stulta et barbara consuetudo* » [6].

Il figlio naturale aveva d'altro canto un diritto agli alimenti; la regola del Diritto Canonico era stata applicata alla pluralità delle consuetudini francesi: e ce lo attestano tutti i giuristi antichi, primo fra gli altri Loysel, che assevera l'obbligazione dei genitori con quella sua frase energica e concisa « *qui fait l'enfant doit le nourrir* [7] ». E tale obbligo spettava per converso ai figli naturali verso i loro genitori, allorchè questi fossero indigenti e privi dei soccorsi

Mantes, art. 175; *Senlis*, art. 172; *Clermont*, art. 153; *Valois*, art. 91; *Calais*, art. 135; *Cambray*, tit. XII, art. 21; *Arras*, art. 31 - *Cfr.* D'AGUESSAU, *Op. cit.*, pag. 423.

1 *Aire*, art. 121.

2 *Valenciennes*, art. 121.

3 *Saint-Omer*, art. 121. In queste consuetudini era tuttavia ammesso costantemente il concorso dei figli naturali coi legittimi.

4 DOMAINE, lib. I, cap. 10.

5 LEBRUN, *Des successions*, lib. 1, cap. 2, n. 5.

6 DUMOULIN, *Notes sur la coutume de Saint-Omer*.

7 LOYSEL, *Inst. coutumières*, t. I, lib. I, tit. I, par. 41.

dei figli legittimi [1]. Alcuni scrittori avrebbero voluto sostenere che al solo padre spettasse l'obbligo di alimenti, ed il conseguente diritto [2]; ma noi propendiamo per l'opinione più generale che ad ambi i genitori fosse estesa l'obbligazione [3]. Il figlio naturale per aver diritto agli alimenti doveva essere riconosciuto; il riconoscimento poteva essere volontario o giudiziario: ed era ammessa la ricerca sì della paternità che della maternità, e con tale licenza che a stabilire quella era tenuta in conto di prova la semplice testimonianza della madre *«creditur virgini parturienti»*: donde gli scandali pericolosi e gl'intrighi spaventevoli, contro i quali tuonarono d'Aguesseau e Cochin, e che portarono poi per reazione all'eccesso dei moderni legislatori di vietare del tutto la ricerca della paternità.

Allorchè il bastardo moriva, il re gli succedeva ad esclusione dei suoi parenti [4]; tale era la regola consacrata dalle consuetudini [5]; ma pur tuttavia nella realtà il diritto del re riceveva gravi restrizioni. E così è che, a base dell'ordinanza del 1383 di Carlo VI, in vari luoghi i figli del bastardo vennero preferiti al re; così è che in altri luoghi succedeva al bastardo la di lui moglie, allorchè egli moriva senza prole [6]; così è che il re era escluso dai parenti materni in quei luoghi, in cui al bastardo concedevasi il diritto corrispondente di succedere a quelli [7]. Queste sono eccezioni, ma sta tuttavia la massima di diritto consuetudinario che l'eredità del bastardo era raccolta dal Re, in forza del cosidetto *droit de bâtardise,* che, dapprima diritto feudale, venne poi a trasformarsi in diritto regale.

[1] Pothier, *Traité du contrat de mariage,* p. 179.

[2] Cardinal Paleota, *De nothis,* c. 48 — Carenza, *De partu legitimo,* n. 43 — Loysel, *Op. cit.,* lib. I, tit. I, par. 41.

[3] D'Aguesseau, pag. 436, *Op. cit.*

[4] *Coutumes de Meaux,* art. 30; *Laon,* art. 4; *Châlon,* art. 11; *Arras,* art. 31; *Sedan,* art. 198.

[5] *Aire,* art. 31; *Bourbonnais,* art. 186; *Bordeaux,* art. 73; *Bretagne,* art. 476.

[6] D'Aguesseau, t. 7, pag. 440.

[7] *Coutume de Valenciennes,* art. 111; *Saint-Omer,* tit. I, art. 21.

I figli adulterini ed incestuosi erano in una condizione ben peggiore dei figli naturali; ad essi era tolta qualsiasi capacità di ricevere in vita od in morte, dai loro genitori, tutto quello che non fosse puro e semplice alimento. E mentre i figli naturali potevano essere legittimati, a mezzo di susseguente matrimonio o di rescritto del principe, i figli adulterini ed incestuosi non potevano avere la speranza di veder sparire l' infamia della loro nascita col matrimonio susseguente dei loro genitori; e la legittimazione per rescritto del principe, benchè a loro accessibile, non faceva altro che diminuir l'onta della nascita, senza mai dar loro la capacità successoria.

Tali erano le regole vigenti a riguardo dei figli naturali fino alla rivoluzione del 1789, regole eccessivamente severe ed in contradizione collo spirito progredito dei tempi. Contro a questa severità doveva inevitabilmente reagirsi, e la reazione venne e potente in quanto è pur troppo vero che ogni eccesso richiama un eccesso contrario. I principii, che trionfarono colla rivoluzione, dovevano necessariamente portare il loro riflesso sulla condizione dei figli naturali; si sarebbe applaudito, nell' interesse dell'umanità e dell'ordine sociale, ad un lenimento moderato dei rigori, con cui erano stati trattati fino ad allora: ma quello non era il tempo delle riforme moderate, tanto è vero che potè udirsi un Cambacérès dire alla Convenzione: « La differenza tra figli legittimi e naturali è essa giusta? Potrà dunque esservi una doppia paternità? La privazione dei diritti di successibilità è una pena terribile e crudele, è la pena dei grandi delitti, essa non è dunque applicabile ai figli naturali; perchè la natura, che ci ha fatto una legge di morire, non ci ha mai imputato a delitto il nascere. Esiste una legge superiore a tutte le altre, eterna, inalterabile, la legge di natura: questa legge proclama l' uguaglianza dei diritti pei figli naturali e pei legittimi; sarà dunque giusto mantenere una differenza nel diritto positivo? [1] »

E la risposta a queste parole fu data dalla legge del 12 bru-

[1] CAMBACÉRÈS — *Rapport sur l' état des enfants naturels, fait au nom du Comité de législation dans la séance du 4 juin 1793.*

maio, anno II, in cui si proclamò che i diritti di successibilità dei figli naturali, nella successione sì materna che paterna, dovevano essere gli stessi che quelli dei figli legittimi [1]; e di più, che reciproca successibilità vi era fra loro ed i parenti collaterali, in mancanza di eredi diretti [2].

Ai figli adulterini fu accordato soltanto, a titolo di alimenti, il terzo della porzione, che avrebbero avuta di diritto, se fossero stati legittimi [3]. L' attentato portato da queste leggi alla pubblica morale, ed al decoro del matrimonio e della famiglia fu assai grave. La famiglia era stata avvilita, l' onore e l' affetto sensibile del conjuge prostrato, e la nazione attendeva con ansietà la fine di questo intollerabile regime. Non fa quindi maraviglia che i pubblici poteri, i legislatori ed i magistrati si sforzassero ben tosto di arrestarne i disastrosi effetti.

La legge del 15 termidoro, anno IV, cominciò ad abolire lo effetto retroattivo, che alle insane disposizioni citate era stato dalla legge 12 brumaio attribuito. E più tardi la legge del 14 fiorile, anno XI, stabilì che lo stato ed i diritti dei figli illegittimi di genitori, morti sotto l'impero della legislazione rivoluzionaria, dovessero restare in sospeso fino alla pubblicazione del codice civile che si stava elaborando [4]. Proseguiva intanto l'opera grandiosa della codificazione intrapresa da quel genio portentoso, che dopo di aver liberata la Francia dalla spaventevole anarchia, ond' era travagliata, affidò alla spada l'incarico di propagare i fecondi principi in nome dei quali era stata fatta la rivoluzione.

I compilatori di quel Codice, che, dal nome di colui che l'aveva ordinato, si disse Codice Napoleone, fecero un capo distinto nelle successioni, che chiamarono successioni irregolari, e cercarono di conciliare il rispetto dovuto al matrimonio ed alla società coi diritti dei figli naturali. E se in ciò sieno riusciti lo vedremo in se-

[1] *Loi du 12 brumaire, an II*, art. 2.

[2] Art. 9, l. c.

[3] Art. 13, l. c.

[4] *Loi du 14 floréal, an. XI*, art. 1.

guito. Basti per ora accennare in linea generale che i diritti del figlio naturale sui beni dei genitori, che l'avevano riconosciuto, furono regolati nel modo seguente: se il padre o la madre lasciano dei discendenti legittimi, il figlio naturale ha diritto ad un terzo della porzione, che avrebbe avuto, se fosse stato legittimo; ha diritto alla metà, allorchè il padre o la madre lasciano soltanto od ascendenti o collaterali; ha diritto infine ai tre quarti, allorchè non lasciano, nè discendenti, nè ascendenti, nè collaterali, ma soltanto parenti in grado successibile [1]; e mancando anche questi, il figlio naturale acquista l'eredità totale [2].

7. *Legislazione dei varii Stati italiani.* — A rendere completo il nostro quadro storico è opportuno di accennare in ultimo le disposizioni che sui figli naturali emanarono i Codici dei varii Stati, i quali erano sparsi in Italia, avanti che la nostra patria raggiungesse, insieme colla sospirata unità di nazione, quella pur anco della civile legislazione.

La condizione giuridica dei figli naturali fu in Italia diversa a seconda, oltrechè dei luoghi, eziandio dei tempi. Dapprima negli Stati, in cui si ripartiva la penisola, ebbe forza il Diritto Romano, salve le modificazioni che vi apportò il Diritto Statutario ed il Diritto Canonico, rapporto alle provincie dipendenti dall' autorità del Pontefice.

E tal Diritto Statutario variava col variar dei luoghi, giacchè in quasi tutte le città d'Italia vigeva uno speciale Statuto locale. Ed è così che, secondo lo Statuto di Ferrara, il figlio naturale non poteva, ancorchè legittimato, succedere nè al padre, nè agli agnati di lui, senza l'esplicito consenso della rimanente agnazione [3]; e per lo Statuto di Gubbio, il figlio naturale, che si trovava in concorso coi figli legittimi, succedeva soltanto in 1[4 dei beni [4]. E per tacere degli altri minori, tratteniamoci un momento sullo Statuto

[1] Art. 757, *Cod. Napol.*

[2] Art. 758, *Cod. Napol.*

[3] NIUTTA, *Saggio sulla storia del diritto di famiglia,* pag. 100.

[4] RONGA, *Op. cit.,* pag. 44.

di Napoli, che era in fondo il sostrato di tutti gli altri. Secondo i ragguagli, che ce ne ha trasmesso Carolus De Rosa nella sua *Glossographia ad consuetudines neapolitanas,* il figlio naturale non succedeva nè al padre, nè ai parenti di linea paterna [1], ma era invece chiamato alla successione tanto della madre che dei parenti materni, se però non sussistevano figli legittimi [2]; ed inoltre succedeva pur anco ai suoi fratelli naturali uterini [3]. Il figlio naturale non poteva però esercitare alcuna pubblica funzione, e non poteva neppure addottorarsi [4], *« non potest doctorari » ;* e di più, anche se nato da un padre di nobile stirpe, egli non era nobile: *« naturales etsi orti ex nobilibus nullam nobilitatem retinent »* [5]. Quando il figlio naturale moriva intestato e senza prole, la di lui successione passava direttamente al fisco; ma se aveva fatto testamento, le sue ultime volontà erano rispettate. Tali erano, in ordine ai figli naturali, le disposizioni dello Statuto di Napoli, che, salve lievi differenze, ebbero vigore in quasi tutte le altre città italiane fin verso il secolo decimosettimo.

Sopravvenuti in seguito nuovi ordinamenti politici, presero campo nuove disposizioni legislative: ed alla legislazione statutaria venne a sostituirsi la legislazione codificata. Anche in questo periodo s' hanno disposizioni varie a seconda dei luoghi; esaminiamole di volo, in rapporto ai codici principali.

Il Codice del cessato antico Regno d'Italia, che ebbe forza col decreto del 30 marzo 1806, e che poi passò a reggere il ducato di Lucca, altro non era, che una letterale traduzione del codice napoleonico, e non è quindi il caso di fermarcisi [6].

Il Codice generale austriaco, che venne a produrre conse-

[1] Carolus De Rosa, *Glossographia ad consuetudines neapolitanas,* numero 440, pag. 99.

[2] Idem, n. 499 e 507, pag. 106.

[3] Idem, n. 500 e 501, pag, 106.

[4] Idem, n. 463, pag. 101.

[5] Idem, n. 459, pag. 100.

[6] *Delle successioni irregolari,* lib. III, tit. I, cap. IV, articoli 756-766.

guenze legali nel regno Lombardo-Veneto colla patente sovrana del 28 settembre 1815, attribuiva ai figli illegittimi, sulla successione intestata dei genitori, diritti eguali a quelli dei figli legittimi, ma con questa distinzione che, mentre rapporto all'eredità materna tali diritti erano incondizionati ed i figli illegittimi li avevano *ipso jure,* rapporto all'eredità paterna invece occorreva un' esplicita domanda del padre, che espressamente dichiarasse di volere ammessi i figli suoi illegittimi agli stessi diritti, che sul di lui patrimonio avevano i legittimi [1]; senza tale domanda esplicita i figli illegittimi erano destituiti di qualsiasi diritto alla successione intestata del padre [2]. E diritti corrispondenti avevano i genitori sul patrimonio lasciato dal figlio naturale premorto intestato [3]. Il Codice delle due Sicilie, promulgato dal Re Ferdinando IV il 26 marzo 1819, ad imitazione del codice napoleonico, faceva un capo distinto intitolato *Successioni irregolari,* per determinare i diritti dei figli naturali sulla successione intestata dei loro genitori. Alla successione materna essi erano ammessi incondizionatamente [4], mentre per succedere al padre occorreva il legale riconoscimento; nel qual caso toccava loro la metà di quanto avrebbero ricevuto, se fossero stati legittimi, allorchè v'era però il concorso dei figli legittimi; in concorso invece di congiunti collaterali in grado successibile percepivano i due terzi, e la totalità quando i congiunti successibili non esistevano [5]. Eguali diritti spettavano ai discendenti dei figli naturali in caso di premorienza [6]. Era escluso poi sempre qualsiasi diritto dei figli naturali alla successione dei congiunti sì del padre che della madre. Diritti corrispondenti spettavano ai genitori sulla eredità lasciata dal figlio premorto senza

[1] Art. 753, *Codice generale austriaco.*

[2] Art. 754, alinea, *Codice generale austriaco.*

[3] Art. 756, *Codice generale austriaco.*

[4] *Codice delle due Sicilie,* art. 674, capov.

[5] *Cod. delle Due Sicilie,* art. 674, cit. alinea.

[6] *Cod. delle Due Sicilie,* art. 677.

prole [1]. Ai figli adulterini ed incestuosi erano concessi i soli alimenti [2].

Il Codice di Parma, Piacenza e Guastalla, promulgato sotto la dominazione di Maria Luigia d' Austria il 23 marzo 1820, poneva a base di qualsiasi diritto successorio, rispetto tanto alla madre che al padre, la prova esplicita stabilita tassativamente dagli articoli 365, 366 e 368 [3]. Provata la figliazione, se il figlio naturale si trovava in concorso colla prole legittima aveva diritto ai soli alimenti [4]: in concorso cogli ascendenti percepiva un quarto dell'eredità lasciata dal genitore defunto, senza distinguere che fosse questi il padre o la madre; in concorso col solo coniuge o con altri parenti successibili percepiva la metà della successione [5]; mancando poi affatto parenti in grado successibile, il figlio naturale aveva diritto alla totalità [6]: diritti corrispondenti venivano concessi ai genitori, allorchè il figlio naturale riconosciuto premoriva senza prole [7]; se però esisteva il di lui coniuge superstite, ai genitori toccava soltanto un terzo della eredità [8]. Ai figli adulterini ed incestuosi erano anche qui concessi i soli alimenti [9].

Il Codice civile per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna, che dal nome di Carlo Alberto, che lo promulgò il 20 giugno 1837, si disse Codice Albertino, nel disporre sui figli naturali si foggiò in gran parte sul Codice Napoleonico. Base anche qui di qualsiasi diritto successorio era il riconoscimento o la dichiarazione di figliazione fatta a termini degli articoli 180, 185 e 186 del codice stesso [10]. Se esisteva prole legittima il figlio naturale riconosciuto

[1] *Cod. delle Due Sicilie,* art. 680.
[2] *Cod. delle Due Sicilie,* art. 678.
[3] *Cod. Parmense,* art. 850.
[4] *Cod. Parmense,* art. 851.
[5] *Cod. Parm.,* art. 852.
[6] *Cod. Parm.,* art. 853.
[7] *Cod. Parm.,* art. 854.
[8] *Cod. Parm.,* art. 855.
[9] *Cod Parm.,* art. 856.
[10] *Cod. Albertino,* art. 949.

o dichiarato aveva diritto ai soli alimenti [1] In concorso cogli ascendenti il figlio naturale aveva il diritto ad un quarto dell'eredità: se poi era in concorso soltanto con parenti successibili, aveva diritto alla metà, salvo sempre al coniuge superstite del genitore defunto il diritto ad un quarto dell'eredità [2]; mancando poi affatto parenti in grado successibile, il figlio naturale percepiva l'intiera eredità [3]. Eguali diritti spettavano ai discendenti del figlio naturale premorto [4]: e corrispondenti diritti avevano i genitori sull'eredità lasciata dal figlio naturale premorto senza prole e senza conjuge [5]; essendo però superstite il coniuge, ai genitori toccava un solo terzo dell'eredità [6]. Ai figli adulterini ed incestuosi venivano concessi i soli alimenti [7].

Il Codice Estense, che il Duca Francesco V promulgò il 1.° febbraio 1852 per i suoi dominii di Modena, Reggio, Mirandola, Massa e Carrara, disponeva al capo V del titolo 2.° libro 3.°, che i figli naturali non avessero alcun diritto alla successione dei genitori, se non quando la loro figliazione fosse stata legalmente provata [8]; ed in tal caso se essi trovavansi in concorso con discendenti legittimi non avevano diritto che ai soli alimenti [9]; se poi il genitore non lasciava superstite alcun discendente legittimo, ma sibbene degli ascendenti, allora ai figli naturali toccava il quarto dei beni, e la metà se essi concorrevano col coniuge o con altri parenti successibili [10]; ed infine, mancando pur questi ultimi, la totalità [11]. Diritti corrispondenti ed analoghi spettavano ai geni-

[1] *Cod. Alb.*, art. 950.
[2] *Cod. Alb.*, art. 951.
[3] *Cod. Alb.*, art. 952.
[4] *Cod. Alb.*, art. 953.
[5] *Cod. Alb.*, art. 955.
[6] *Cod. Alb.*, art. 956.
[7] *Cod. Alb.*, art. 957.
[8] *Codice Estense*, art. 927.
[9] *Cod. Est.*, art. 928.
[10] *Cod. Est.*, art. 929.
[11] *Cod. Est.*, art. 931.

tori, se il figlio riconosciuto premoriva senza prole e senza coniuge; essendo superstite il coniuge prendeva per sè i due terzi della successione [1]. Anche qui erano accordati i soli alimenti ai figli incestuosi ed adulterini [2].

Lo Stato Pontificio era regolato, come già abbiamo accennato, dal Diritto Canonico, e non ci resta perciò che a richiamare quanto dicemmo più avanti in proposito.

E così la Toscana era regolata in questa materia del Diritto Romano, fino a che due leggi promulgate il 18 agosto e 15 novembre 1814 vennero a porre innanzi nuove norme rapporto ai figli naturali disponendo: *a)* che essi non succedessero alla madre ed al padre se non in esclusione del coniuge superstite o del fisco, salvo il diritto agli alimenti [3]; *b)* che la successione del figlio naturale si devolvesse ai suoi genitori secondo la ragione della corrispettività, anche qui in esclusione soltanto del coniuge e del fisco [4]; *c)* che in concorso di discendenti legittimi i genitori non potessero disporre con testamento a favore dei figli naturali o loro discendenti, se non dentro la misura della porzione minore che, al di là della legittima, avessero lasciato ad uno dei medesimi discendenti legittimi, e la quota così costituita non dovesse in ogni caso oltrepassare giammai un sesto della porzione disponibile.

Ai figli spurii l'Editto Toscano (intendendo per figli spurii quelli nati da padre incerto [5]) concesse il diritto di succedere alla sola madre, sempre però in esclusione del solo coniuge e del fisco [6]; ai figli adulterini ed incestuosi infine tolse ogni diritto di successione sia paterna che materna, pur concedendo loro un diritto agli alimenti necessari da somministrarsi però solamente durante la vita

[1] *Cod. Est.*, art. 932.
[2] *Cod. Est.*, art. 933.
[3] *Editto successorio Toscano*, art. 12.
[4] *Ibid.*, art. 20
[5] MAGNANI, *Commentario all'Editto successorio Toscano*, vol. I, pag. 310.
[6] *Editto citato*, art. 13.

dei genitori [1] e non già in via successoria, come era ammesso dalla maggior parte delle altre legislazioni.

Tale era lo stato giuridico dell'Italia fino al 1.° gennaio 1866; fu in tal giorno che al fausto avvenimento già compiuto della patria unificazione si aggiunse pur quello di sostituire alla molteplice varietà di leggi e statuti un codice uniforme e consono alle intime condizioni morali ed alle storiche tradizioni della sapienza latina ed italica [2]. Il codice civile che ora ci regge, frutto di lunghi e severi studi, elaborato dalla mente di giuristi insigni, è monumento degno davvero dell'Italia risorta.

[1] *Editto cit.*, art. 14.

[2] Relazione fatta a S. M. dal Ministro Guardasigilli nell' udienza 25 giugno 1865.

B. — Diritto Comparato.

SOMMARIO

8. Inghilterra. — 9. Alemagna. — 10. Russia. — 11. Spagna. — 12. Portogallo. — 13. Belgio ed Olanda. — 14. Confederazione Elvetica. — 15. Scandinavia. — 16. Turchia. — 17. America. 18. Riassunto e complemento.

8. *Inghilterra* — Nell'antico Diritto Inglese il figlio naturale non succedeva ai suoi genitori e non poteva avere altri eredi all'infuori dei suoi legittimi discendenti; ed in mancanza di questi il re ereditava tutti quanti i suoi beni [1].

La ricerca della paternità e della maternità era permessa in Inghilterra; e nel caso che il figlio non avesse alcun parente conosciuto, rimaneva a carico della parrocchia, nella quale era nato [2]; di qui le disposizioni del Diritto Inglese relative alla scoperta della paternità, di qui le pene inflitte a coloro, che si arrischiavano di imporre frodolentemente un tal peso alla parrocchia. Ed è così che Giorgio II stabilì che il giudice potesse, su semplice giuramento della donna incinta, fare arrestare il supposto padre del bastardo, e tenerlo imprigionato fino a tanto che non avesse offerto serie garentie d'indennizzare la parrocchia, in cui era nato il fan-

[1] GRANVILLE, *De legibus Angliae,* VII, 16.

[2] KOENIGSWARTER, *Essai sur la législation*, p. 52.

ciullo, di tutte quante le spese sopportate [1]. Ma se il preteso padre giungeva a stabilire la falsità dell'accusa diretta contro di lui, l'obbligo di mantenere il fanciullo passava alla madre, ed in suo difetto alla parrocchia.

Secondo il Diritto Inglese vigente, il figlio naturale può essere riconosciuto. Tuttavia per gli effetti legali egli è sempre considerato come *nullius filius* [2]; di qui il fatto ch'esso può liberamente, e senza restrizioni, ricevere liberalità dai suoi genitori, per atto sì fra vivi che a causa di morte, tal quale come un semplice estraneo; mentre poi gli è negato in modo assoluto qualsiasi diritto sulla loro successione intestata [3].

Quando il figlio naturale muore intestato e senza prole, tutti i suoi beni appartengono alla Corona, a meno che egli non lasci una vedova, la quale ha diritto all'usufrutto legale [4].

Il figlio naturale, nonostante questi rigori, ha diritto agli alimenti, e può a tale effetto eseguire tutte le indagini possibili per la ricerca della paternità e della maternità. Questa ricerca però non è più così lata come per il passato e venne ristretta nel 1835. « È noto, dice Léon Faucher [5], che, a termini della legge sulle parrocchie, ogni fanciulla, che si diceva incinta per colpa di un uomo, era creduta sulla parola; ed il padre putativo, se non preferiva sposare la madre, era in ogni caso tenuto a fornire gli alimenti al figlio. Questa consuetudine aveva dato luogo a gravi abusi. Ed è perciò che la legge del 1835 tentò di reprimere lo scandalo, pur non derogando ai principii d'origine germanica favorevoli alla ricerca della paternità. Tal legge decise che ogni figlio illegittimo

[1] *Stat. 6 di Giorgio II*, cap. XXXI.

[2] *Legge Inglese*, art. 201, secondo l'ordinamento datole dal De Saint Joseph, *Concordance entre le Code Napoléon et les codes etrangers*, sulle traccie del Blaxland, *Codex legum Anglicarum*, vol. II.

[3] *Legge Inglese*, art. 444, capov.

[4] Sir W. Blackstone, *Commentaries on the laws of England*, tome I, p. 455 e 459. — *Legge Inglese*, art. 444, alinea.

[5] Léon Faucher, *Études sur l'Angleterre*, chap. *de Carmarthen*.

rimanesse a carico di sua madre fino all'età di 16 anni; e che, nel caso che la madre si trovasse nell'impossibilità di mantenerlo, il figlio naturale dovesse ricadere ad onere della parrocchia, ed i pastori avessero il diritto di intimare al padre putativo di provvedere alla sua sussistenza. Ma per quest'ultimo scopo la testimonianza della madre non è più sufficiente, ed occorrono altre prove e degli indizi materiali per poter attribuire questa paternità. Questa riforma strana, che non sa dare nè togliere al pudore della donna la protezione della legge, aveva sui primordii represso in Inghilterra l'eccesso delle nascite illegittime, che però va oggidì riprendendo il suo corso antico. Certo si è che tal riforma, anzichè giovare, ha recato danno, specialmente nel paese di Galles; sotto l'impero dell'antico sistema, la seduzione quasi sempre era la spinta, il prologo, per dir così, del matrimonio: la fanciulla non abusava, come in Inghilterra, dei vantaggi concessi a lei dalle leggi, e ben di rado affermava con sacramento il contrario della verità. Invece, dopo il mutamento operato nel 1835, la prostituzione si fece strada nei costumi, e dura tuttora; ed i tre quarti dei fanciulli raccolti dai depositi di mendicità sono figli illegittimi abbandonati dai loro genitori. »

Il figlio naturale può essere legittimato, ma soltanto mediante un atto del Parlamento [1]; ogni altra legittimazione, e perfino quella per *subsequens matrimonium* [2], è proibita, in quanto il permetterla sembrerebbe un allettamento al vizio ed un incentivo contro i buoni costumi. L'impossibilità di una tale legittimazione costituisce uno dei distintivi più salienti del Diritto Inglese. I legislatori dell'Inghilterra hanno costantemente respinto quest'ultima maniera di legittimazione ammessa da tutte le legislazioni europee, persistendo a ripetere il motto dei baroni medio-evali: « *Nolumus leges Angliae mutari* ».

9. *Alemagna.* Nei paesi dell'Alemagna, prima che vi fosse in-

[1] *Legge Inglese*, art. 206.
[2] *Legge Inglese*, art. 199.

trodotto il Diritto Romano, la condizione dei figli naturali era ben triste; perchè essi erano nella maggior parte dei casi esclusi, non soltanto dalla successione dei loro genitori, ma eziandio da qualsiasi pubblico uffizio, e non potevano essere nè giudici, nè testimonii, nè scabini; ed erano sopratutto incapaci di possedere un feudo. « *Clerici et mulieres rustici et mercatores et jure carentes et in fornicatione nati . . . jure carent beneficiali* ».

In processo di tempo, questa condizione venne mutata in meglio, allorchè s'introdusse in Alemagna il Diritto Romano. I figli naturali divennero allora capaci di occupare pubbliche cariche; nei rapporti però verso i loro genitori essi ebbero dei diritti, la di cui natura ed estensione variavano a seconda che appartenevano ad uno Stato, ove il Diritto Romano era penetrato, ovvero erano nati in una provincia rimasta fedele alle antiche usanze. Ed è così che in Svevia il bastardo non faceva parte della famiglia nè paterna nè materna, e non poteva succedere ai suoi genitori [1]. Al contrario la Sassonia, che aveva dapprima seguito il principio Germanico contenuto nello *Specchio di Svevia*, più tardi adottò le massime Romane, e chiamò i figli naturali alla successione materna, perchè « non v'è figlio illegittimo per parte di madre [2]. »

La maggior parte dei paesi Germanici adottarono del resto la legislazione di Giustiniano relativa alla successione dei figli naturali; e così questi non furono più completamente stranieri al loro padre, ed ebbero il diritto di dimandargli gli alimenti, poterono ricevere da lui qualche liberalità, e giungere perfino in certi casi alla di lui successione.

Allorchè i figli naturali venivano a morire senza lasciar prole legittima, la loro successione passava all'Imperatore. Ed in Svevia sembra che i beni del bastardo dovessero appartenere al fisco in ogni caso, giacchè non si ammetteva che il figlio naturale potesse

[1] *Specchio di Svevia,* cap. XLVII, p. 9.

[2] *Specchio di Sassonia,* citato da MICHELET, *Origines du droit français,* pag. 67.

avere mai dei figli legittimi: « *Cil qui n'est pas de leaul mariage ne peut avoir de leaul enfant. Et se il ha un enfant, cil est bastar* »; così si esprimeva in barbaro idioma lo Specchio di Svevia [1]. Sembra anche che dopo il sesto secolo, a dire di Koenigswarter, parecchi principi alemanni rinunziassero al diritto di bastardigia [2].

Il diritto alemanno si mostrò in ogni tempo sfavorevole alle unioni sproporzionate; ed è così che nel Medio Evo il figlio nato da simili unioni seguiva la condizione del genitore men favorito: la nobiltà tentava con tale espediente di conservare alta la sua dignità contro i matrimoni disuguali; ma, essendo le passioni superiori il più delle volte ai suoi interessi, si cercò una scappatoia mediante il matrimonio morganatico. Quest'unione, dice Merlin [3], consisteva nel matrimonio, che un principe od un gentiluomo vedovo contraeva con una donna di rango inferiore, sotto la condizione espressa che non ne risulterebbero gli effetti civili ordinarii attribuiti dalla legge alle unioni legittime; e principalmente che i nascituri non porterebbero nè il nome, nè le armi di famiglia del loro padre, e non avrebbero per diritto di successione, che una data rendita od un dato fondo. Un tal matrimonio, detto anche della mano sinistra, è definito in questi termini da Myller: « *Viri* « *illustris et uxoris inferioris conditionis conjunctio legitima, hoc pacto* « *vel conditione, in favorem liberorum prioris matrimonii aut agna-* « *torum facta, ut uxor et liberi secundi matrimonii certis bonis et* « *annuis reditibus, in pacto dotali determinatis, vivant; et contenti a* « *caeteris bonis avitis et paternis, una cum titulo, abstineant* ».

Il matrimonio morganatico, come il concubinato Romano, era un'unione riconosciuta dalla legge, ed i figli che ne originavano erano legittimi, e potevano succedere a tutti i beni del loro padre, eccettuati i feudi; purchè non si trovassero però in presenza di figli nati da un matrimonio contratto con donna di rango eguale.

[1] *Specchio di Svevia,* cap. XLVII, p. 9.

[2] KOENIGSWARTER, *Essai sur la législation,* p. 40.

[3] MERLIN, *Répertoire.* V. *Mariage Morganatique.*

Così statuisce il titolo XXIX del libro II delle *Feudorum consuetudines*, che si trova a seguito delle *Consuetudines Imperatoriae* nel *Corpus Juris Civilis: « Quidam habens filium ex nobili conjuge, post mortem ejus non volens continere, aliam minus nobilem duxit, qui nolens existere in peccato, eam desponsavit; ea lege ut, nec ipsa nec filii nec filiae ejus amplius habeant de bonis patris, quam dixerit tempore sponsaliorum, verbigratia decem libras, vel quantum voluerit dare, quando eam desponsavit: quod Mediolanenses dicunt accipere uxorem ad morganaticam ; alibi lege salica hic filiis ex ea susceptis decessit. Isti in proprietatem non succedunt aliis extantibus; sed nec in feudo, etiam aliis non existentibus; qui licet legitimi sint, tamen in beneficio minime succedunt. In proprietate vero succedunt patri; prioribus non existentibus, succedunt etiam fratribus sine legitima prole decedentibus secundum usum Mediolanensium »*. Il matrimonio morganatico è oggidì estremamente raro e non è permesso che ai membri di famiglie principesche [1].

Secondo il diritto alemanno vigente, il figlio naturale può essere riconosciuto sia giudizialmente, sia volontariamente nell'atto di nascita o di battesimo. Ma l'iscrizione del nome del padre fatta sui registri delle nascite, sulla semplice dichiarazione della madre, non costituisce di per sè un valido riconoscimento, ed è necessario l'assenso formale del padre stesso [2].

La ricerca della paternità e della maternità sono permesse, e vengono praticate di sovente. In massima si dichiara padre del fanciullo colui che ha convissuto colla madre, e colui che si è reso colpevole di ratto o di stupro [3]. La legge prussiana non permette che la ricerca della paternità sia fatta dopo la morte del padre [4].

Il fanciullo, la di cui figliazione è constatata, acquista il diritto

[1] Koenigswarter, *Essai sur la législ., partie comparative, passim.*

[2] *Codice Austriaco*, art. 164.

[3] *Codice Prussiano*, art. 618; *Cod. della Baviera*, art. 9; *Cod. Austriaco*, art. 163; *Cod. di Baden*, art. 340.

[4] *Rescritto del 17 novembre 1800.*

di domandare gli alimenti tanto al padre che alla madre, ed anche ai loro eredi [1]. Acquista egli egualmente i diritti successorii? Le diverse legislazioni alemanne sono ben lungi dal risolvere la questione in modo uniforme.

Secondo il diritto comune alemanno, i figli naturali succedono alla loro madre, ed ai di lei ascendenti e collaterali, tal quale come i figli legittimi [2]; di fronte però al padre non hanno diritto di regola che agli alimenti; ma, allorchè il padre muoia senza lasciare nè prole nè coniuge legittimi, essi condividono 1/6 della di lui successione con la loro madre [3]. La successione poi del figlio naturale, morto senza prole, è devoluta alla di lui madre, ed in mancanza della madre ai di lei parenti più prossimi [4]. I figli adulterini ed incestuosi sono affetti di assoluta incapacità successoria [5].

Secondo il codice bavaro, i figli naturali non hanno alcun diritto alla successione del padre (fatta sempre eccezione per gli alimenti) se non quando questi muoia senza lasciare eredi legittimi [6]; di fronte alla madre poi hanno diritti identici a quelli dei figli legittimi [7].

Il codice dell'antico Regno di Prussia dispone che i figli naturali, sulla successione del loro padre, morto lasciando prole legittima, non abbiano diritto che alle spese di nutrimento e di educazione fino al quattordicesimo anno compiuto; in mancanza poi di prole legittima hanno diritto ad 1/6 della successione, a meno che il padre non abbia disposto altrimenti [8]. Quanto alla

[1] *Cod. Prussiano*, art. 647-654, corrisp. *Cod. Austriaco*, art. 166, 169 e 171.

[2] *Diritto comune alemanno*, secondo la compilazione del DE SAINT-IOSEPH, art. 288.

[3] *Diritto com. Alem.*, art 289.

[4] *Ibid.*, art. 290 capov.

[5] *Ibid.*, art. 290 alinea.

[6] *Codice Bavaro*, titolo III, capitolo XII, p.° 2, n.° 11 capov.

[7] *Ibid.*, n.° 11, alinea.

[8] *Codice Prussiano*, art. 647-654.

madre i figli naturali hanno diritti successorii eguali ai figli legittimi [1]. E per converso il padre non ha alcun diritto sulla successione del figlio naturale; mentre la madre succede a questo come ad un figlio legittimo [2].

Fra il figlio naturale e gli ascendenti materni non corre successione legale; per un rescritto invece del 22 dicembre 1794 i collaterali materni sono chiamati alla successione dei figli naturali, e viceversa questi alla successione di quelli.

Analoghe disposizioni sono contenute nelle leggi della Sassonia-Weimar, del Wurtemberg e di Francoforte.

All'ex-Granducato di Baden sono stati applicati di peso i dettami del Codice Napoleone. Quanto al Codice Austriaco non abbiamo che a richiamare qui quanto ci occorse di dire a proposito dell'antico Stato Lombardo-Veneto.

Il figlio naturale può inoltre essere legittimato *per subsequens matrimonium*, o mediante un rescritto emanato dal supremo potere. Quest'ultima legittimazione però non acquista al figlio naturale la pienezza dei diritti legittimi, come la prima, se non quando abbia avuto luogo sulla istanza del padre e col consenso della famiglia paterna. Ed intervenute anche queste circostanze, il figlio naturale rimane sempre estraneo ai parenti paterni, e non è chiamato alla loro successione.

10. *Russia.* — Per l'antica legislazione il figlio naturale era considerato come estraneo al padre. Era invece pienamente riconosciuto il rapporto di parentela fra il figlio naturale e la madre, sì da esservi fra loro un diritto di reciproca successione.

Il diritto attualmente in vigore, quale risulta dalla *Svod,* ossia Digesto delle leggi Russe pubblicate nel 1842, e dai numerosi *oukaze* che le modificarono, nega assolutamente ai figli illegittimi i diritti di successione intestata rispetto ai loro genitori. E sotto il

[1] *Ibid.,* art. 656.

[2] *Codice Prussiano,* art. 658-665; *Cod. Sassone,* art. 119, corrisp. *Cod. Austriaco,* art. 754-756.

nome di figli illegittimi si comprendono in genere tutti quelli, che non sieno nati da un matrimonio contratto secondo le solennità delle religioni ammesse nell'Impero, non escluse la pagana, l'ebrea, o la mussulmana [1]; e tassativamente: *a)* coloro che sono nati fuori del matrimonio anche quando i loro genitori si sieno in seguito uniti con vincolo legittimo; *b)* i nati da un commercio adulterino; *c)* coloro che sono nati oltre 306 giorni dopo la morte del marito, o dopo lo scioglimento del matrimonio mediante divorzio; *d)* i nati da un matrimonio dichiarato nullo da una sentenza formale di tribunale ecclesiastico; *e)* i nati da un matrimonio disciolto per assoluta e provata impotenza del marito [2].

I figli illegittimi non possono essere legittimati *per subsequens matrimonium,* come avviene in quasi tutte le altre legislazioni [3], ma soltanto mediante un *oukaze* sovrano; ed in questo caso acquistano tutti quei diritti e privilegi, che loro vengono espressamente attribuiti da tale *oukaze* [4]: e quando questo li ammetta a tutti i diritti appartenenti ai figli, per nascita e per successione, succedono tal quale come i figli legittimi in tutte quante le linee ereditarie [5].

11. *Spagna.* — La legislazione Spagnola ritiene per naturale il figlio nato da due persone libere, tali cioè che non vi sarebbe stato ostacolo alcuno al loro matrimonio, tanto al momento, in cui il figlio fu concepito, quanto al momento in cui nacque. A questo figlio debitamente riconosciuto dal padre la legge Spagnola attribuisce il diritto agli alimenti, ripetibili non solo dal padre e dalla madre, ma eziandio dai loro ascendenti: gli deferisce inoltre la successione intestata della madre, morta senza prole legittima; nonchè

[1] Leggi Civili contenute nel Tomo X della *Svod,* libro III, titolo II, art. 932.

[2] Modificazioni portate dall'*oukaze* 9 febbraio 1850 agli art. 121-132 del Titolo II, libro I, delle Leggi Civili *ut supra.* V. De Saint-joseph, *Op. cit.,* vol. III, pag. 290.

[3] Cfr. il caso *a)* sopra citato nel testo.

[4] *Svod,* loc. cit., art. 139.

[5] *Svod,* art. 938.

quella del padre, nel caso soltanto che questi non lasci nè discendenti legittimi, nè ascendenti, nè collaterali sino al quarto grado; ponendo mente però che la presenza di un ascendente o di un collaterale non esclude totalmente il figlio naturale, ma ne limita la quota ereditaria ad 1/6 della successione.

La legge Spagnola ammette anch'essa la legittimazione per susseguente matrimonio, e quella per rescritto del Principe; questa seconda legittimazione produce effetti meno ampii della prima, la quale sola acquista al figlio naturale la pienezza dei diritti attribuiti al figlio legittimo.

12. *Portogallo.* — Nel Portogallo il figlio naturale è considerato alla stregua dei legittimi in rapporto alla madre; per cui succede ad essa ed ai di lei agnati, come se fosse un figlio legittimo [1]. Gli stessi diritti successorii gli competono in confronto del padre o dell'avo paterno, tranne però nel caso che questi sieno nobili [2]. L'esistenza della nobiltà del padre e dell'avo dee però riferirsi al tempo della nascita del figlio; se il padre o l'avo non erano nobili a quel tempo, e siano cioè stati tali soltanto avanti, ovvero lo sieno divenuti dopo la nascita, il figlio è successibile [3]. Per il diritto portoghese la successibilità è reciproca, ed il padre, la madre, nonchè gli altri parenti del figlio naturale succedono in tutti quei casi, in cui quest'ultimo era successibile di fronte a loro [4]. Inoltre i fratelli e le sorelle naturali consanguinei non hanno fra di loro nè verso i fratelli e le sorelle consanguinei legittimi quel diritto di reciproca successione, che è invece accordato ai fratelli ed alle sorelle uterini [5]. Riguardo ai figli incestuosi, sacrileghi ed adulterini non

[1] *Digesto Portoghese*, tratto per opera del DE SAINT JOSEPH dal *Digesto Portuguez* di CORRÊA TELLES, dal *Direito civil de Portugal* del CARNEIRO, dalla *Novissima Reforma judicial* del 21 maggio 1841, nonchè dal *Tratado regular de Successoes* del PINTO, art. 389.

[2] *ibid.*, art. 386.

[3] *ibid.*, art. 388.

[4] *ibid.*, art. 391.

[5] *ibid.*, art. 390.

v'ha per loro alcun diritto di successione, nè di fronte al padre nè di fronte alla madre; però è opinione accettata che, allorchè il delitto non sia comune ad ambi i genitori, il figlio succede al genitore non colpevole [1]. Tale diritto di successibilità esiste poi sempre di fronte ai parenti materni [2].

Anche nel Portogallo il figlio naturale può essere legittimato per susseguente matrimonio o per rescritto del Re. Le istesse norme vennero estese al Brasile.

13. *Belgio ed Olanda.* — Rispetto ai figli naturali erano invalsi nel Belgio e nell'Olanda, avanti che avvenisse la loro separazione, i principii del Diritto Romano.

I Codici, che ora reggono quei due paesi, riproducono sostanzialmente il sistema del Codice Napoleone.

Una sola differenza sensibile ha il Codice Olandese di fronte al Francese, in quanto che, mentre quest'ultimo nega ogni relazione di successibilità fra il figlio naturale ed i parenti dei suoi genitori, invece il Codice Olandese stabilisce che, ad esclusione dello Stato, il figlio naturale succeda ai parenti sì materni che paterni, allorchè manchi però qualsiasi altro parente in grado successibile [3].

14. *Confederazione Elvetica.* — La legislazione Svizzera è svariatissima; ed è cosa ben difficile il penetrare i disposti dei ventidue Cantoni, che costituiscono la Confederazione Elvetica. Per quanto riguarda i figli naturali ci sembra che in massima i Codici Svizzeri sieno d'accordo nell'attribuire loro il diritto agli alimenti, e nell'ammettere per tale effetto le ricerche della paternità e della maternità, senza tener conto del carattere più o meno illecito della unione sessuale, dalla quale i figli naturali ripetono la vita. Una distinzione profonda viene fatta da tutti i Codici tra i figli naturali ed i figli adulterini ed incestuosi. A questi è negato qualsiasi diritto successorio ed il beneficio della legittimazione, che è invece

[1] *Ibid.* art. 393.

[2] *Ibid.* art. 394.

[3] *Codice Olandese* del 1838, art. 920.

concesso ai figli naturali mediante il susseguente matrimonio, ed in qualche Cantone anche col mezzo di una sentenza o di un decreto dell'autorità sovrana.

Quanto ai diritti successorii dei figli naturali è duopo indurre qualche specificazione. Nel Cantone d' Appenzell i figli naturali hanno diritto alla metà di quanto spetta ai legittimi, e succedono anche nella linea sì ascendentale che collaterale [1]. Nel Cantone di Berna i figli naturali non hanno alcun diritto di successione; in quanto non appartengono nè alla famiglia del loro padre, nè a quella della loro madre, e sono perciò privati di qualsiasi diritto civile inerente alla parentela [2]. Nel Cantone di Friburgo invece non succedono al padre [3], ma bensì alla madre nella metà di quanto tocca ai figli legittimi. In concorso di soli collaterali od ascendenti materni succedono nei 2/3 dell'eredità [4]; diritti corrispondenti spettano alla madre sulla successione dei figli naturali morti senza lasciar prole nè coniuge legittimi [5].

Nel Cantone di Lucerna i figli naturali non hanno alcun diritto di successione di fronte al padre; ma di fronte alla madre succedono nell'eguale misura dei figli legittimi [6] e così nel Cantone di Soleure [7]. Nel Cantone di S. Gallo i figli naturali non succedono al padre, ma bensì alla madre ed agli ascendenti materni [8]. Nel Cantone Ticino non hanno diritto che ai semplici alimenti e succedono soltanto in mancanza di coniuge superstite e di qualsiasi pa-

[1] *Legge sulla successione* del 26 aprile 1835 vigente nel cantone di Appenzel, Sezione XIII.

[2] *Codice Civile* del Cantone di Berna del 1° aprile 1828, art. 206.

[3] *Codice Civile* del Cantone di Friburgo reso esecutorio il 1 gennaio 1836, art. 745.

[4] *Codice Civile* di Friburgo, art. 742.

[5] *Codice Civile* di Friburgo, art. 746.

[6] *Codice civile* del Cantone di Lucerna reso esecutorio il 1° marzo 1838, art. 415.

[7] *Codice civile* di Soleure reso esecutorio il 1° gennaio 1843, art. 545-550.

[8] *Legge sulle successioni* del 9 dicembre 1808 per il Cantone di S. Gallo, art. 43 e 44.

rente successibile [1]: e così nel Cantone di Vaud, in cui la successione del padre e della madre non spetta per nulla al figlio naturale, se non quando manchino parenti in grado successibile [2]; e viceversa la successione del figlio naturale, morto senza prole, è attribuita ai suoi genitori [3].

Nel Cantone di Argovia i figli naturali hanno diritti uguali ai figli legittimi sui beni lasciati dalla madre; e sui beni lasciati dal padre hanno diritto alla metà di quanto spetta ai figli legittimi. In mancanza di questi ultimi, ai primi spetta la totalità della successione paterna [4].

Nei Cantoni di Valais, di Neuchâtel, di Ginevra, dei Grigioni, ecc., si seguono in massima i dettami del Codice Napoleone; ed è quindi inutile farne qui speciale menzione.

15. *Scandinavia.* — Le antiche leggi della Scandinavia avevano profonde differenze nelle disposizioni relative ai figli naturali. Difatti, mentre nella Danimarca quelli erano pareggiati nei loro diritti successorii ai figli legittimi, nella Svezia e nella Norvegia invece era loro negata qualsiasi parte alla successione paterna; e la successione materna era ad essi attribuita soltanto in difetto di figli e parenti legittimi [5].

La stessa discrepanza esiste fra le leggi attualmente vigenti. Nella Svezia il figlio naturale, qualunque sia l'unione sessuale che lo procreò, ha in confronto dei suoi genitori il solo diritto a conseguire gli alimenti e l'educazione; del resto non ha diritto alcuno sulla successione intestata dei suoi genitori [6]; mentre per contra-

[1] *Codice civile* del Canton Ticino reso esecutorio il 1 gennaio 1838, art. 459.

[2] *Codice civile* dell'11 giugno 1819 per il Cantone di Vaud, art. 546.

[3] *Ibid.* art. 547.

[4] *Legge sulle successioni* del 30 agosto 1847 per il Cantone di Argovia, art. 7.

[5] MORILLOT, *De la condition des enfants nés hors mariage*, pag. 202. - RONGA. *Op. cit.*, pag. 39.

[6] *Codice Svedese* del 1734 riordinato, colle aggiunte sopravvennte, dal DE SAINT-JOSEPH, *Titolo delle successioni*, Cap. VIII, art. 7.

rio poi la successione di lui si devolve in favore di quelli, tal quale come l'eredità di un figlio legittimo [1]; e ciò quasi a titolo di premio per gli alimenti e l'educazione ricevuta in vita. I figli adulterini ed incestuosi sono nei diritti precitati parificati ai figli naturali.

Il Codice Svedese distingue poi dai figli naturali i figli che sieno nati da persone non vincolate da unione maritale, ma fra le quali fosse intervenuta promessa di matrimonio: questi figli, detti figli dei fidanzati, sono ragguagliati ai figli legittimi nei loro diritti successorii [2]. È questa una disposizione altamente morale, che colpisce coloro, che con mendaci promesse riescono a compiere obbrobriose seduzioni su infelici fanciulle, vittime talora della loro inesperienza. I figli naturali possono poi in Svezia essere legittimati per susseguente matrimonio dei loro genitori, e, cosa che non si riscontra in alcun'altra legislazione, questo matrimonio s'intende come contratto, allorchè per la morte d'uno dei genitori ne sia divenuta impossibile la celebrazione effettiva.

Nella Norvegia e nella Danimarca v'ha distinzione fra i figli adulterini ed i figli naturali. I figli adulterini non succedono al genitore che è imputabile di adulterio; a questi la legge non accorda che degli alimenti e le spese di educazione [3]. I figli semplicemente naturali invece succedono sempre alla madre, come se fossero legittimi [4]; mentre al padre succedono solo quando li abbia riconosciuti giudizialmente [5]. La legislazione danese non contiene alcuna disposizione circa i figli incestuosi: i giuristi pensano perciò che questi sieno parificati ai figli semplicemente naturali e che possano ereditare dalla madre, come i figli naturali; stando pur sempre fisso che il padre non può giammai riconoscerli [6]. I figli naturali

[1] *Codice Svedese*, loc. cit., art. 8.

[2] *Codice Svedese*, loc. cit., art. 3.

[3] *Leggi Danesi*, secondo il coordinamento del De Saint-Joseph, art. 227.

[4] *Ibidem*, art. 225.

[5] *Ibid.*, art. 223.

[6] De Saint-Joseph, vol. II, pag. 148, nota.

semplici possono poi sempre divenire legittimi *per subsequens matrimonium.* E sono parificati ai figli legittimi perfino i figli nati da persone libere, che avanti la loro nascita abbiano espressa formalmente l'intenzione di unirsi in matrimonio, mediante pubblicazioni alla chiesa o mediante dispensa o domanda della consacrazione del prete, quando dopo il compimento di tali formalità il padre sia morto subitaneamente, o se per una causa indipendente dalla sua volontà sia stato fino alla sua morte impossibilitato di ammogliarsi [1].

16. *Turchia.* — Per la legislazione Mussulmana il figlio naturale *(veled-zina)* è escluso da qualunque diritto sull'eredità paterna; e così il figlio disconosciuto è respinto dal marito colla formalità del doppio anatema *(veled-mulaanè)* [2]. Il figlio naturale succede invece alla madre come se fosse legittimo [3]: può essere inoltre legittimato per susseguente matrimonio; su questo punto v'ha però un concetto speciale nella legislazione turca. Se il matrimonio avviene dopo la nascita del figlio, allora questi ottiene per questo mezzo la sua legittimazione [4]; ma se accade invece che, essendo già avvenuto il matrimonio, la donna partorisca avanti il sesto mese e che il marito confessi d'aver convissuto colla donna avanti di sposarla, la legittimazione diviene impossibile. Sembra una disposizione strana, ma la è così [5].

17. *America.* — Negli Stati Uniti i figli naturali hanno diritti successorii, variabili a seconda delle diverse provincie. Nella Lui-

[1] *Ordinanza Danese* del 21 maggio 1845, corrispondente all'art. 222, secondo la coordinazione citata.

[2] *Legislazione Mussulmana,* coordinata dal De Saint-Joseph secondo il quadro generale dell'Impero Ottomano fatto da Mouradjia d'Ohsson, libro IV, *Delle Successioni* (Ferayiz), art. 188.

[3] Ronga, *Op. cit.*, pag. 43.

[4] *Legislazione Mussulmana* coordinata *ut supra*, art. 145.

[5] *Legislazione Mussulmana*, commentario all'art. 145 contenuto nella *Raccolta d'interpretazioni alle leggi Mussulmane* (Cacunamèh). V. De Saint Joseph, vol. IV, pag. 420.

giana, se riconosciuti, essi succedono alla madre in mancanza di figli legittimi, ed in presenza di questi hanno i soli alimenti [1]; non succedono al padre, se non nell'unico caso che questi non lasci nè discendenti, nè ascendenti, nè coniuge, nè collaterali [2].

Ad Haïti i figli naturali sono dichiarati eredi veri e proprii; ed in mancanza di discendenti legittimi ereditano la totalità dei beni [3]; in concorso poi con questi hanno 1/3 di quanto tocca ai legittimi [4]; ed in caso di loro premorienza, ai genitori vengono preferite le sorelle ed i fratelli naturali, o loro discendenti [5]. Nell'America del Sud i figli naturali succedono alla loro madre nella totalità, se manchino figli legittimi; ed in presenza di questi concorrono perfettamente come se fossero legittimi; di fronte poi al padre hanno sempre diritto al sesto dell'eredità, di cui essi sono tenuti a far parte alla madre. Anche i figli adulterini succedono alla loro madre, allorchè però non è maritata [6].

In Bolivia i figli naturali sono trattati identicamente come nel Codice Napoleone [7], e così negli altri Stati americani.

18. Riassumendo e completando sommariamente questa parte comparativa, sembra possa dirsi che in Inghilterra, in Russia, in Svezia, e così anche nel ducato di Brunswick e nei Cantoni Svizzeri di Berna e del Ticino, ai figli naturali non viene attribuito alcun diritto di successione. In Austria, in Sassonia, e nei Cantoni di Friburgo, Lucerna e Soleure, i figli naturali non succedono che alla madre e sono esclusi assolutamente dalla successione paterna. Secondo il diritto comune Alemanno, in Prussia, a Francoforte

[1] *Codice della Luigiana*, pubblicato nel 1824, art. 912.

[2] *Codice della Luigiana*, art. 913.

[3] *Codice dell'isola di Haïti*, pubblicato nel 1826, art. 609.

[4] *Codice di Haïti*, art. 608.

[5] *Codice di Haïti*, art. 610.

[6] *Leggi dell'America del Sud*, tratte dal *Manuale del 1827* di Don Joaquin Escriche, art. 132.

[7] *Codice della Bolivia*, del 1843, Cap. V, Titolo II, Libro III, *Delle successioni irregolari*.

nella Sassonia-Weimar e nel Wurtemberg, essi succedono bensì alla sola madre, e talora anche agli ascendenti materni: ma hanno diritto ad 1/6 sul patrimonio del padre, allorchè questi non lasci nè coniuge, nè prole legittima. Nell'America del Sud essi succedono tanto al padre che alla madre, allorchè non sienvi dei discendenti legittimi. In Turchia, in Baviera, e nel cantone d'Argovia, essi succedono alla sola madre: ed al padre, soltanto nel caso che questi non lasci eredi successibili. Infine un sistema, più o meno simile sostanzialmente al Codice Napoleone, fu adottato in Danimarca, in Norvegia, nel Belgio, nell'Olanda, in Bolivia, nell'Isole Jonie, nei Cantoni di Valais, Neuchâtel ed Appenzell e nell'ex-Granducato di Baden.

CAPITOLO II.

Dispofizioni del Codice Civile Italiano sulla succeffione attiva dei figli naturali.

SOMMARIO.

19. I compilatori del nostro codice, giunti a questo punto delle successioni, dichiararono con ragione che il fare le sorti ai figli naturali era un ben arduo problema in quanto tocca dritti ed

interessi egualmente sacri ed inviolabili, i diritti cioè e gl'interessi della prole illegittima dall'un canto, e quelli della società dall'altro.

Il Pisanelli magistralmente esprime questa lotta e questo contrasto d'interessi nella sua Relazione [1]. « Il figlio naturale ha il di-« ritto di reclamare un nome, una famiglia, un sostegno. È un « omaggio reso al principio morale e giuridico, che ognuno deve « sopportare le conseguenze del fatto proprio.....

« L'equiparare però il figlio naturale al legittimo sarebbe re-« putato un oltraggio alla famiglia legittima, che è base e fonda-« mento della società: ma il respingere assolutamente il figlio « naturale a fronte dei legittimi sarebbe un oltraggio al vincolo « del sangue, una contraddizione ai dritti ed ai doveri proclamati « dalla stessa legge col riconoscimento volontario o forzato. Nè « si può pensare che si offenda la coscienza pubblica chiamando « a succedere il figlio naturale in concorso dei figli legittimi. « Questa offesa si potè scorgere nell'unione non santificata dal « matrimonio, ma venne in certa guisa coverta dalla legge, allor-« chè fu stabilito, come per riparazione, il riconoscimento. Nè può « destare serie apprensioni dopo che la legge, ammettendo il rico-« noscimento forzato per parte dei genitori, non si è arrestata da-« vanti la pubblicità d'un dibattimento giudiziario sul punto della « figliazione. D'altronde niuno dei moderni codici ha diniegato « assolutamente ogni diritto al figlio naturale sull'eredità dei ge-« nitori, per trovarsi egli di fronte ai figli legittimi; il diritto agli « alimenti fu riconosciuto da tutti ».

Fa eco a queste considerazioni la Relazione Vacca [2] ove dice: ..... « Arduo problema egli era di certo il far la sorte ai figli na-« turali. Evvi conflitto di interessi morali e sociali gravissimi. Sta « dall'uno dei lati la dignità del matrimonio e della famiglia che « reclama rispetto ed onoranza alla prole legittima, e dall'altro

[1] PISANELLI, *Relazione al progetto del codice civile*, III, pag. 8 e 9.

[2] VACCA, *Relazione sul progetto Pisanelli*, lib. III, c. IV.

« sorgono le ispirazioni schiette ed istintive della natura, che al-
« tamente invocano le sanzioni del diritto civile a conforto dei
« vincoli e degli obblighi creati da unioni, che ammettono libero
« non che forzato riconoscimento. Il progetto rimane fra giusti
« confini conciliando assennatamente i discordi elementi del com-
« plesso problema. Certamente, nel confronto con le legislazioni
« preesistenti il progetto ha guardato più amorosamente e beni-
« gnamente la sorte della prole innocente; certamente si è procac-
« ciato di rialzare la condizione giuridica dei figliuoli naturali nel
« concorso cogli eredi legittimi, ma d'altra parte codesto diritto
« si è lasciato sempre al di sotto del più esteso e prominente dei
« figliuoli legittimi ».

La conciliazione è dunque stata la via seguita dai nostri legislatori in questo intricato conflitto. Riuscirono poi nel fatto i compilatori del nostro codice, e meglio di quelli del codice Napoleone? Vediamo brevemente le disposizioni sanzionate, dilucidiamone i dubbi, e la risposta allora sarà facile.

20. Innanzi tutto fu prescritto nel nostro codice [1] che i figli naturali non abbiano diritto alla successione, se non quando la loro figliazione sia legalmente riconosciuta o dichiarata. Tutte le legislazioni sono d'accordo nel richiedere, come condizione essenziale, la certezza della figliazione; e di vero la necessità è evidente, poichè, se nel matrimonio *« pater est is, quem nuptiae demonstrant »*, fuori di esso non vi può essere alcun altro rapporto legale, che indichi alla società esser Tizio figlio di Caio, piuttosto che di Sempronio; ed in tal caso perchè la procreazione sia certa bisognerà che sia o legalmente riconosciuta o dichiarata. Lo stesso dicasi anche

[1] Art. 743 *Codice civile italiano*. A quest'articolo corrisponde:
Diritto Romano, Nov. 18, cap. 5; *Nov.* 89, cap. 12 par. 4; *L.* 8 *Cod., De nat lib; Inst., De S. C. Orphit.*, p. 3; *L.* 1, p. 2, ff. *Ad S. C. Tertull. et Orphit.* — *Codice Albertino*, art. 949 — *Cod. francese*, art. 756; — *Cod. austriaco*, art. 753 e 754 — *Cod. parmense*, art. 850 — *Cod. estense*, art. 927 — *Cod. napoletano* art. 674; *Editto toscano*, 18 agosto 1814, art. 12 e 13.

rapporto alla madre, che non ha alcun vincolo legale per essere presuntivamente riconosciuta tale. Però giova notare che la ricerca della paternità non è ammessa [1] col pretesto che troppe sarebbero le difficoltà, di cui essa è involuta, e del bisogno che vi sarebbe di discendere ai più indecenti particolari, i quali con certezza non si possono provare, stante la segretezza, con cui sono stati compiuti; quindi in tal caso la figliazione non può esser dichiarata: ma è lasciato solo all'affetto del padre naturale il riconoscerla, eccètto che si tratti di ratto o stupro violento; nei quali casi l'incertezza presuntivamente sparisce, e quel fatto pubblico e criminoso porta gravissima presunzione di paternità contro il rapitore o lo stupratore, che sono indegni d'ogni riguardo [2]. Quanto poi alla madre la cosa è ben differente, non trattandosi di penetrare i segreti del natura, poichè la natura istessa li svela e li dimostra; « *mater semper certa est, etiamsi vulgo conceperit* » ; quindi se essa non riconoscerà volontariamente il figlio naturale, la sua maternità potrà essere ricercata e dichiarata [3].

Senza andare a svolgere più a lungo tutto ciò che spetterebbe al riconoscimento, od alla dichiarazione della figliazione, di cui il nostro codice parla nel titolo VI, cap. III, libro I, quello che abbiamo detto intorno a ciò basta a renderci ragione del perchè sia richiesta una figliazione riconosciuta o dichiarata; non occupandoci della questione se si debba o no ammettere anche la ricerca della paternità, questione che per la sua gravità richiederebbe una trattazione ampia e profonda, non consentanea alle modeste proporzioni del nostro lavoro.

21. I figli naturali riconosciuti o dichiarati sono chiamati alla successione dei genitori, che li hanno riconosciuti, o contro cui sono stati dichiarati figli; ma non hanno alcun diritto sui beni dei

[1] Art. 189, *C. C. I.*
[2] Commissione del senato. V: BORSARI, *Commento al codice civile*, lib. I
[3] Art 190., *C. C. I.*

congiunti del padre o della madre. E viceversa questi congiunti non hanno diritto alcuno sui beni del figlio naturale [1].

È questa una conseguenza dei principii, che reggono la figliazione naturale. Non v' ha figliazione che col riconoscimento, sia esso volontario o forzato: ora, il riconoscimento non ha effetto che in riguardo al padre ed alla madre, da cui emana; il figlio naturale non avrà dunque altri parenti che suo padre e sua madre; e la parentela è appunto la condizione del diritto ereditario [2].

E questo principio inconcusso di diritto, oltrechè dal testo preciso della legge, è ribadito dalla continua giurisprudenza delle Corti, tanto straniere che nostrane. Una sentenza di data non lontana emessa dalla Corte di Cassazione di Napoli, proclamato il principio che abbiamo di sopra enunciato, enumerava tassativamente coloro, che, sotto la voce di congiunto, doveano essere compresi; e cioè i discendenti, gli ascendenti, nonchè i collaterali [3].

22. Il diritto del figlio naturale sulla successione intestata dei suoi genitori ha sempre il carattere d'un vero diritto ereditario; e

[1] Art. 749, *Cod. civ. italiano.*

Corrispond.: *Diritto Romano, Nov. 89,* cap. 13; *LL.* 2, 4, 8 *Unde cognati; Instit., De success. cognat.*, p. 4; *Codice Albertino,* art. 954; *Codice Francese,* art. 756, 2; *Codice Napoletano,* art. 675.

[2] Laurent, *Principes de droit civ.*, tome IX, N. 109.

[3] Corte di Appello di Napoli, 6 maggio 1872, causa De Simone-Bottone, *Annali di Giurisprudenza,* 1872, parte II, pag. 460; Grenoble, 13 janvier 1840; Cass. Paris, 16 avril 1852.

E la Corte d'Appello di Torino, con sentenza 8 maggio 1865, dispose che « in quanto i figli naturali non hanno alcun diritto sull'eredità intestata dei congiunti del padre e della madre, così non possono nemmeno succedere *ab intestato* fra di loro; cioè il figlio naturale non può succedere *ab intestato* ai fratelli ed alle sorelle ».

E, come conseguenza della disposizione in parola, la Corte di Cassazione di Torino sentenziò in data 30 giugno 1854: « Alla sottrazione furtiva commessa dal figlio naturale della figlia non s'applica l'impunità, di cui all'art. 635 del Codice penale comune ». Analogo responso era già stato dato dalla Cass. franc., 10 giugno 1813 e 24 dicembre 1823. Cfr. Bettini, 1854, parte I, p. 558, nota.

lo dimostreremo ampiamente in seguito; però, se tal natura è immutabile, varia ne è per contro la misura, secondo la diversa qualità dei congiunti, che insieme al figlio naturale concorrono nelle successioni. E perchè ciò? Ecco i motivi che se ne adducono, motivi che è utile precisare.

Primieramente la legge, si dice da alcuno, segue l' affezione e la volontà probabile del defunto; essa presume che egli abbia voluto lasciare una porzione più o meno grande al suo figlio naturale, a seconda della qualità e del grado di prossimità dei suoi parenti legittimi [1]. Questo primo motivo secondo noi è inaccettabile; la legge contraria piuttosto che seguire in questa materia l'ordine delle affezioni naturali; giacchè si potrà forse dire che un padre ama più o meno la sua prole a seconda che ha degli ascendenti o dei collaterali?

Un' altra ragione che si vuole dir capitale [2] è che il legislatore ha avuto in animo di garantire i diritti della famiglia legittima nell'interesse del matrimonio e della società; la proporzione dei diritti del figlio naturale, si dice, deve abbassarsi od elevarsi, a seconda della qualità dei parenti e della prossimità del loro grado di parentela: in quanto da una parte l'interesse dei parenti è più o meno legittimo e rispettabile, a seconda della loro qualità e del loro grado; e d'altra parte le convenienze sociali autorizzano ad assegnare al figlio naturale una porzione più o meno forte, in ragione appunto della qualità e della prossimità dei parenti, con i quali egli concorre. Ma questa ragione, rispondiamo, sarà in fatto decisiva per diminuire i diritti dei figli naturali, ma non ispiega punto perchè questi diritti debbano essere variabili: forsechè l'ordine pubblico e sociale può avere delle gradazioni, ed essere suscettibile di un più e di un meno?

A nostro avviso, la sola ragione che spiega sufficientemente le varie distinzioni stabilite dalla legge è, come assevera il Lau-

[1] Demolombe, I, XIV, N, 49.
[2] Demolombe, Loc. cit.

rent [1], che il legislatore ha voluto onorare la parentela legittima, quand' essa è costretta a concorrere nella successione con dei figli naturali: ora, la parentela lontana è meno ferita in questo concorso, di quello che lo sia la parentela vicina; in quanto che il legame è meno stretto, e può talora essere perfino ignorato: chi è infatti che conosca, per esempio, i suoi collaterali del dodicesimo grado? E quando la parentela è ignorata, dove è più lo scandalo che un figlio naturale prenda la più gran parte dell' eredità, e talora l'eredità intiera?

Ecco perchè, secondo noi, la legge regola i diritti del figlio naturale in modo vario, a seconda del grado di parentela degli eredi legittimi, che con lui concorrono alla successione dei suoi genitori [2].

23. Seguendo le disposizioni del Codice Civile bisogna distinguere tre ipotesi nella successione del figlio naturale, secondo che esso concorre: *a)* coi figli legittimi del defunto o loro discendenti; *b)* col padre, colla madre od altro ascendente del defunto, o col coniuge di esso, ovvero ad un tempo cogli ascendenti e col coniuge; *c)* con altri parenti legittimi, che appartengano alla linea collaterale. A seconda che si verifica l'una o l'altra di queste ipotesi, varia è la quota spettante al figlio naturale sull'asse ereditario sì paterno che materno. Esaminiamo separatamente questi tre casi di concorso.

24. In primo luogo, allorchè il figlio naturale concorre coi figli legittimi o loro discendenti, ha diritto alla metà della quota, che gli sarebbe spettata, se fosse stato legittimo [3]. E così, ponendo, per esempio, che taluno sia morto *ab inteſtato,* lasciando un figlio

[1] Laurent, t. IX, N. 111.

[2] Chabot, *Rapport*, N. 18. - (Locrè, t. V, p. 118).

[3] Art. 744, *Cod. civ. ital.*

Corrisp.: *Diritto Romano, Nov. 89,* cap. 12, par. 4, 5, 6; *Nov. 18,* cap. 5; *Cod.;* L. 12, *De natur. lib.; Cod.,* L. 5, *ad S. C. Orphit;* l. 8, ff. *Unde cognati; Cod. Albertino,* art. 950; *Cod. franceſe,* art. 757; *Cod. auſtriaco,* art. 752 e 753; *Cod. Napoletano,* art. 674; *Cod. Parmenſe,* art. 851; *Cod. Eſtenſe,* art. 928; *Editto Toſcano,* id. come per l' art. 743.

naturale e due figli legittimi, e che l'asse ereditario ammonti a lire 18,000; il figlio naturale avrà diritto a lire 3000, cioè ad un sesto dell' eredità. Apparisce da ciò che si può facilmente determinare la quota del figlio naturale in qualsiasi caso, contandolo intanto come legittimo, ed attribuendogli poi la metà di quanto gli sarebbe spettato, se veramente fosse stato tale. Se più fossero i figli naturali, la stessa operazione si fa ad un tempo riguardo a ciascuno [1]. Senonchè si può ottenere lo stesso risultato moltiplicando per due il numero dei figli legittimi e dei naturali, ed attribuendo a questi la virile. Così, se i figli legittimi fossero tre, ed i figli naturali due, moltiplicando 5 per 2 si ha 10, e perciò 1|10 dell' eredità spetterebbe a ciascun figlio naturale [2].

25. Fa d'uopo rimarcar bene che l'articolo 744 non attribuisce già al figlio naturale la metà della porzione ereditaria d' un figlio legittimo, ma bensì la metà della porzione che egli avrebbe avuto se fosse stato legittimo; in altri termini il Codice attribuisce al figlio naturale, non già la quota di fatto, ma bensì quella di diritto [3].

[1] PACIFICI MAZZONI, V. IV, N. 46, *Istituzioni; Codice Comm., Delle successioni,* vol. I, N. 169. BORSARI, *Comm. del Cod. Civ. It.*, Vol. III, n. 1595.
BUNIVA, *Delle successioni*, p. 74.
FULCI, *Successioni legittime e testamentarie.*
DEMOLOMBE, XIV, N. 58, 67, e 68.
MOURLON, *Répétitions sur le Code Napoléon*, II, N. 73.
DURANTON, *Cours de droit civ. selon le code francais,* t. VI, 275-278.
TOULLIER, *Droit civil francais,* tome IV, N. 234, 236.
AUBRY et RAU, *Cours de droit civil francais.*
MARCADÈ, *Explication du Code Napoléon*, art. 757, III.
TAULIER, *Théorie du Code civil,* t. III, 173.
MALPEL, *Des successions,* N. 161.
DELVINCOURT, *Institutes de droit civil francais,* t. II, nota 5, p. 21.

[2] CHABOT, *Sur l' art. 757, N. 3, Commentaire sur la loi de succession.*
MASSÉ ET VERGÈ *sur* ZACHARIAE, *Droit civil francais*, vol. II, pag. 272.

[3] Concordano in questo senso, oltre agli autori citati alle note 2 e 3, anche: Cass. Franc., 28 giugno 1831; MERLIN, *Quest. du droit. V. Legitime,* p. 1, 2; LOISEAU, *Des enf. nat.*, pag. 624 e *Append.*, pag. 101; VAZEILLE, *Sur l'art. 756*; POUJOL, pag. 291; FERRAROTTI, *Commentario al Codice civile,* vol. IV, pag. 291; RICCI, *Corso di Dir. Civ.*, Vol. III, n. 53.

Ciò che colpisce vivamente nell'applicazione del nostro sistema si è che il rapporto fra la quota del figlio naturale e quella del figlio legittimo non è sempre lo stesso; ed anzi la differenza fra le due porzioni va diminuendo a misura che aumenta il numero dei figli legittimi. Supponendo, per esempio, un'eredità di lire 9000, il figlio naturale consegue lire 2250, se concorre con un sol figlio legittimo, e lire 1500 invece, se concorre con due figli legittimi. E così, mentre nel primo caso il rapporto fra le due quote è di 1 a 3, nel secondo invece, a ciascuno dei figli legittimi toccando lire 3750, il rapporto fra le quote non viene più ad essere lo stesso. Questa variabilità di rapporto è oggetto di vivissime censure, che noi non possiamo fare a meno di riconoscere più che fondate. Non può esser certo, come vorrebbero alcuni, la morale che giustifichi una tale variabilità: non v' ha infatti meno immoralità nella nascita d' un figlio naturale, allorchè vi sieno due figli legittimi, che allorchè ve n' ha uno solo!

D' altro canto, una tale variabilità può portare talora a conseguenze che, giuridicamente parlando, sono tutt'altro che accettabili. Allorchè un nuovo figlio legittimo si aggiunga, per esempio, a quelli già conosciuti, la di lui parte non è prelevata sulle parti del figlio naturale e dei figli legittimi nella proporzione che la logica e la giustizia esigerebbero. La ripartizione si fa invece nel modo più ingiusto ed a pregiudizio del figlio legittimo. Facciamo un caso: una successione di 18,000 lire si è divisa fra un figlio legittimo ed uno naturale. Seguendo le norme date dal Codice, quest' ultimo ha percepito 1/4, cioè lire 4500; mentre al figlio legittimo sono toccate lire 13,500. Sopravviene un secondo figlio legittimo. Il figlio naturale avrà allora soltanto diritto a lire 3000, e non perderà perciò che lire 1500 dalla sua parte: mentre il figlio legittimo non avrà più che lire 7500, vale a dire che perderà lire 6000; v' ha quindi una patente sproporzionalità di perdita fra il figlio naturale ed il figlio legittimo, contraria assolutamente alla giustizia.

Per queste e per altre ragioni, che qui è inutile indagare, sarebbe certo stato preferibile un sistema, che avesse per base l' in-

variabilità del rapporto fra la porzione del figlio legittimo e quella del figlio naturale; in altri termini, sarebbe stato assai preferibile al sistema vigente della quota *juris* quello invece della quota *facti* [1].

26. Occorre ora esaminare i casi, in cui alcuno dei figli legittimi non prenda parte alla successione in concorso coi figli naturali per una causa di premorienza, rinunzia od indegnità. La risoluzione di questi casi si riassume in quella dei tre principii seguenti:

A) I discendenti legittimi succedono per diritto di rappresentazione al loro genitore premorto; ed in questa rappresentazione non contano se non per quel figlio che essi rappresentano. E così, se il genitore è morto lasciando superstiti un figlio naturale e tre discendenti di un figlio legittimo, la quota del figlio naturale sarà sempre uguale alla metà di quello che gli sarebbe toccato, se fosse stato legittimo, cioè al quarto della eredità.

B) Non fanno numero se non i figli legittimi che concorrono effettivamente nella successione col figlio naturale. E così non si tengono in conto quei figli legittimi, i quali, benchè sopravvissuti al *de cujus*, sieno esclusi dalla di lui successione, come indegni o rinunzianti. Il figlio naturale profitterà dell'accrescimento, che risulta da tale rinuncia od indegnità, e la successione dovrà dividersi fra lui ed i figli legittimi, che sono rimasti nell'eredità, come se il rinunciante o l'indegno non fossero mai stati chiamati alla successione [2].

[1] Questo sistema è precisamente quello che il Codice civile di Haïti ha consacrato nel suo articolo 608, che suona così: « Se havvi concorso di discendenti legittimi e di discendenti naturali, la quota del figlio naturale dovrà sempre essere il terzo della quota del figlio legittimo ». Per eseguir facilmente la divisione basterà supporre il numero dei figli legittimi triplo di quello che è realmente, di aggiungervi quello dei figli naturali e di fare tante parti uguali quanti sono i figli che si considerano come esistenti; ciascheduno dei figli naturali prenderà una parte, e ciascun figlio legittimo ne prenderà tre.

[2] Art. 945, *C. C. I.* e Corte di Appello di Napoli, 2 dicembre 1868, Doria *utrinque*: « Chi rinunzia all'eredità è come se non vi fosse stato mai chiamato ». *Annali di Giurisprud.*, 1868, parte II., pag. 529.

C) Allorchè tutti i figli legittimi sieno indegni o rinuncianti è questione assai controversa il sapere qual parte debba esser fatta al figlio naturale, che si troverà allora in concorso coi discendenti legittimi degli indegni o rinuncianti. La rappresentazione sarà allora impossibile, poichè niuno può succedere rappresentando un erede che abbia rinunziato [1]. Questo principio di legge va dal rinunziante esteso eziandio all'indegno, come è provato dalla giurisprudenza delle nostre Corti [2]. I discendenti legittimi succederanno dunque per ragione propria? Ed in caso affermativo in quale quantità? Facciamo un caso. Il *de cujus* lascia un figlio naturale e due figli legittimi ambedue rinuncianti od indegni: ciascuno di questi ha alla sua volta due figli: concorrerà il figlio naturale coi quattro discendenti legittimi? Ed in caso affermativo in quale porzione? Vi sono più opinioni su questo punto. Alcuni vorrebbero che la successione si devolvesse *per capita* e si dividesse in cinque parti, sicchè al figlio naturale toccasse la metà di un quinto dell'eredità, cioè un decimo; in quanto esso, come naturale, ha la metà di quel che toccherebbe ad un erede legittimo. Questa soluzione sarebbe a parer nostro, ed anche secondo l'opinione di quasi tutti i giuristi, addirittura iniqua, in quanto è cosa grave e troppo dura che il figlio naturale, il quale per proprio conto succede in una porzione determinata e relativamente assai scarsa, abbia a subire un tal detrimento per questo solo, che nel campo dei legittimi si giuoca di rinunzie, il che non lo riguarda affatto: oltrechè poi potrebbero benissimo essere provocate a pregiudizio del figlio naturale delle rinuncie concertate e frodolente per parte dei figli legittimi, onde migliorare la condizione dei propri figli.

[1] Art. 947, *C. C. I.*

[2] « I discendenti di un indegno non possono valersi del dritto di rappresentazione nella successione, a cui era chiamato il loro ascendente divenuto indegno ». Corte d'Appello di Catania, 29 luglio 1872 - Longo *Presidente*, Gallo *Est.* Causa Genoveffa contro Orazio e Caterina Nicolosi. Bettini. *Giurisprudenza Italiana*, 1872 parte II, pag. 522.

Per combattere quest'opinione se ne è formata una seconda dal Duranton, dallo Chabot e dal Taulier [1], che secondo noi è molto meno logica e più contraria allo spirito della legge, che la prima. Questa dice che di fronte al figlio naturale i discendenti dei figli legittimi verranno tal quale come se fossero venuti alla successione i figli legittimi in persona, e che, pur venendo per ragion propria in sè, non conteranno tuttavia di fronte al figlio naturale che per un sol capo, come se venissero per rappresentazione. Buniva [2] è perfettamente d'accordo con loro, benchè sezioni l'opinione dei giuristi francesi per la conclusione. Il Borsari [3], sebbene creda di introdurre delle modificazioni, non cambia che la forma dell'opinione, lasciandone intatta la sostanza. Esso dice infatti che ai discendenti dei figli indegni o rinunzianti spetterà precisamente la quota, che sarebbe spettata al loro padre, e che in altri termini al figlio naturale continuerà ad appartenere non menomata, non aumentata, non alterata la sua quota ereditaria di fronte alle rinunzie dei figli legittimi, le quali punto non lo riguardano. Non ostante che si sia voluta salvar la forma sì dai giuristi francesi che dagli italiani, i quali hanno aderito a questa seconda opinione, è evidente che nel fatto essi non vengono a dire altro, se non che i discendenti legittimi succedono per un sol capo. Ora questa è, volere o non volere, una rappresentazione bella e buona, e quindi l'opinione va a dare direttamente di cozzo contro il disposto dell'articolo 947, e perciò non la si può accettare in alcun modo.

Una terza opinione, che è la più comune, e che è divisa dalla maggior parte dei cultori delle giuridiche discipline [4], si è quella

[1] Duranton, t. VI, N. 274 - Taulier, t. III, p. 173 - Chabot, art. 757., N.5.

[2] Buniva, *Op. cit.*, pag. 76.

[3] Borsari, *Commentario al Codice civile*, t. III, N. 1598.

[4] Marcadé, sull'art. 757 - Aubry et Rau, t. IV, p. 207 - Demolombe, t. XIV, N. 66. - Gros, *Des Droits succ. des enfants nat.*, N. 46, 47.

Pacifici Mazzoni, Vol. 4, p. 68, *Istituzioni di diritto civile Italiano e God. Civ. It. commentato*, tomo I, *Delle successioni*, N. 160.

che nell'ipotesi presente venisse data al figlio la metà di tutta la successione. Ai termini dell'art. 744 il figlio naturale dee avere la metà di quanto avrebbe avuto, se fosse stato legittimo; ora essendo legittimo esso avrebbe avuta nella nostra ipotesi la totalità, in forza della regola per la quale nella successione legittima la parte dei rinunzianti si accresce ai suoi coeredi [1]; dunque dovrà avere la metà della totalità. Quest'opinione è bella ed ingegnosa; ma, benchè soddisfaccia forse alle regole di equità, è, secondo noi, contraria ai dettami della legge; in quanto che nel concorso di figli legittimi con figli naturali, che noi esaminiamo, cioè in un concorso di parenti di primo grado, deve valere la regola imprescrittibile che la rinunzia va a favore di quel grado istesso, e quindi a favore del figlio naturale, che solo è rimasto sulla breccia di fronte alla rinuncia dei figli legittimi. E non può, secondo noi, passarsi in alcun modo ad un grado inferiore, cioè ai figli dei figli, i quali, non potendo succedere per rappresentazione [2], non possono prender parte in altra maniera alla successione con un parente di grado superiore. Ed in questo nostro concetto siamo confortati dal valido responso della Corte di Cassazione di Torino che decise l'eredità non devolversi ai successibili di secondo grado, se non quando l'eredità non sia stata ripudiata da tutti gli eredi del primo grado [3]. E d'altro canto questi discendenti o sono capaci di succedere, ed allora, giacchè non possono succedere per rappresentazione, fateli succedere per ragione propria; e si rientra nella prima opinione, che quasi tutti i giuristi chiamano iniqua: ovvero questi discendenti non potendo succedere nè per rappresentazione, per l'art. 947, nè per ragion propria, perchè sarebbe

[1] Art. 946, *Cod. C It.* e Corte di Cassazione di Torino, 20 luglio 1870, Causa Canevaro-Santori. BETTINI, 1870, parte I, pag. 670.

« Avvenendo in una successione intestata la rinunzia d'una eredità, la parte che sarebbe toccata al rinunziante si devolve senz'altro ai suoi coeredi per diritto di accrescimento ».

[2] Art. 947 citato.

[3] Cass. Torino, 13 marzo 1872, Causa Rattazzi - Meardi.

un'iniquità, dovranno necessariamente ritenersi per incapaci; ed allora perchè farli consuccedere col figlio naturale? È un ragionamento serrato che ci pare assai difficile a confutarsi.

Ed è perciò che noi preferiamo di attenerci ad una quarta opinione che il figlio naturale cioè succeda nella totalità, assorbendo in sè tutte le parti dei figli legittimi rinunciatarii. E quel che dicesi dei rinunciatarii, in base alla sentenza sopra citata [1], dee estendersi agli indegni. Questa opinione, che sembrerà forse assai arrischiata, e che ha se non altro il merito dell'originalità, giacchè non si trova presso alcun scrittore di Dritto, risponde, secondo noi, più d'ogni altra ai dettami della legge; in quanto si accorda mirabilmente cogli articoli del codice, ai quali deve esclusivamente attendersi nella soluzione della controversia.

27. Quali furono le disposizioni del Codice Napoleone su questo concorso di figli naturali e legittimi? Invece che metà, esso concesse al figlio naturale soltanto un terzo della porzione ereditaria, che gli sarebbe toccata se fosse stato legittimo [2].

Il signor Rodière criticò la quantità prescelta dal Codice francese, notando che, siccome al figlio stesso adulterino spetta la ragione agli alimenti, potrebbe nascere che, a cagione della esiguità della porzione stabilita pel figlio naturale, questi venisse a conseguire meno degli alimenti concessi all'adulterino: cosicchè proponeva che la quota del figlio naturale fosse portata alla metà, come quella che, mantenendo alta la superiorità del letto coniugale, provvedeva nell'istesso tempo più adeguatamente all'interesse dei figli stessi [3]. E di questo avviso appunto furono i compilatori del nostro Codice, e gliene va tenuta lode.

[1] Sentenza cit. a nota 2, pag. 73.

[2] *Art. 757 du Code Napoléon*, capoverso.

[3] « Cette proportion (d'un tiers de la portion héréditaire, que l'enfant naturel aurait eue, s'il eût été légitime) nous semble bien mince, et sans ternir en rien l'honneur si respectable du lit conjugal on aurait pû l'augmenter un peu et la porter à la moitié de ce que l'enfant aurait eu, si la légitimité avait décoré son berceau. » Dal *Correspondant, Recueil de législation*, tomo 31, anno 1866, pag. 135.

28. Quando il genitore non lascia superstiti nè figli legittimi, nè loro discendenti, ma il padre e la madre, o l'uno di essi, od altro ascendente, ovvero il coniuge, i figli naturali succedono nei 2/3 della eredità, ed il resto si devolve all'ascendente od al coniuge [1]. Notisi la differenza che passa tra i figli legittimi ed i naturali: i primi escludono gli ascendenti del loro genitore ed il coniuge, mentre pei secondi non è così.

Quando poi si ha l'ipotesi complessa, che i figli naturali concorrano ad un tempo cogli ascendenti e col coniuge del genitore, allora, detratto un terzo della eredità a favore degli ascendenti, ed un quarto a favore del coniuge, la rimanente eredità si devolve ai figli naturali.

Il Codice Napoleone conferisce la metà, quando, in mancanza di discendenti legittimi, concorrano col figlio naturale gli ascendenti: pospone il coniuge ai figli naturali e, invece che il coniuge, ammette al concorso con essi i fratelli e le sorelle del *de cujus* [2].

29. Quando infine non sopravvivono nè discendenti legittimi, nè ascendenti, nè il coniuge, i figli naturali succedono in tutta l'eredità, escludendone i fratelli e le sorelle e tutti gli altri congiunti collaterali del defunto loro genitore [3].

Il Codice Napoleone è ben diverso in questo punto, giacchè, pure escludendo dalla successione il coniuge, vi ammetteva i fratelli e le sorelle, devolvendo in questo concorso al figlio naturale soltanto la metà della eredità. E mancando i collaterali ammetteva ancora alla successione una linea estesissima di parentela, quella

[1] Art. 745, *C. civ. It.*
Corrisp: *Diritto Romano*, come per l'art. 744 - *Cod. Albertino*, art. 951 - *Cod. Francese*, art. 757, alinea - *Cod. Napoletano*, art. 674 - *Cod. Parmense*, art. 852 - *Cod. Estense*, art. 929.

[2] Art. 757, *Cod. Napoleone*, alinea 2ª.

[3] Art. 747, *Cod. civ. It.*
Corrisp: *Diritto Romano*, come per l'art. 744 - *Cod. Albertino*, art. 952 - *Cod. Francese*, art. 758 - *Cod. Napoletano*, art. 674 - *Cod. Parmense*, art. 853 - *Cod. Estense*, art. 931.

dei parenti in grado successibile, attribuendo in questo caso i tre quarti dell'eredità al figlio naturale [1]; ed era soltanto in mancanza di parenti di grado successibile che si decideva a concedere al figlio naturale la totalità dei beni ereditari [2].

30. Verificatisi i casi di concorso, i figli naturali debbono imputare alla porzione, in cui succedono, tutto ciò che hanno ricevuto dai genitori, e che sia soggetto a collazione, a norma della Sezione risguardante questa materia, e non ostante qualunque dispensa [3]. Perciò, se le liberalità, che hanno così ricevute, sieno minori della porzione ereditaria, che loro spetta, avranno diritto soltanto al supplemento; e se invece sieno maggiori dovranno essere ridotte; essendo in tale ipotesi i figli naturali incapaci di ricevere per donazione più di quanto la legge attribuisce loro per successione intestata [4].

Per questa medesima ragione i figli naturali dovranno imputare nella loro quota il lascito ricevuto per testamento dai loro genitori, morti in parte testati ed in parte intestati, e subirne eventualmente la riduzione [5].

Questa disposizione della legge, benchè pessima nella forma, come vedremo più sotto, è però giusta ed assennata nel concetto. La legge non si oppone punto che i genitori del figlio naturale gli facciano, anche in vita, delle liberalità, anzi vede di buon occhio che essi procurino al figlio naturale, la di cui condizione è delle più precarie e difficili, dei mezzi di esistenza e di coltura. Ma

[1] Art. 757, 2°, *Cod. Napoleone.*

[2] Art. 758, *Cod. Napoleone.*

[3] Art. 746, *C. C. It.*

Corrisp: *Diritto Romano,* come per l'art. 744 - *Cod. Albertino,* art. 951, alinea 3° - *Cod. Francese,* art. 760 - *Cod. Napoletano,* art. 676 - *Cod. Parmense,* art. 852 - *Cod. Estense,* art. 930.

[4] Art. 746, combinato cogli articoli 768 e 1053 del *Cod. civ. It.*

Pacifici Mazzoni, t. IV, N. 47. *Istituz. di D. C e Commento,* Vol. cit. N. 172.

[5] Arg. art. 1068, *C. civ. It.* — Pacifici Mazzoni, *loc. cit.*

nell'istesso tempo considerazioni di ordine più elevato esigono che la legge regoli l'effetto di quelle liberalità, ed è appunto questo il fine dell'articolo 746. Lo scopo principale del legislatore fu quello d'impedire che il padre e la madre venissero con liberalità eccessive ad aumentare la porzione accordata al figlio naturale sulla loro successione. Il disposto dell'articolo 746, come disse Chabot, è per gli eredi legittimi una garanzia, che i figli naturali non avranno più di quantò la legge loro attribuisce. E questo concetto, meglio ancora che dall'articolo 746, risulta dall'articolo 768, di cui il primo può dirsi un corollario. E noi non possiamo che rallegrarcene.

Le considerazioni d'ordine sociale, che aveano determinato il legislatore a restringere i diritti di successione del figlio naturale, dovevano evidentemente rendere queste restrizioni invariabili ed indipendenti dalla volontà dei genitori, cioè dalle loro passioni e dai loro slanci, contro i quali precisamente il legislatore aveva voluto con queste restrizioni istesse proteggere i grandi interessi confidati alla sua tutela. Ed in questo concetto convennero, benchè in contingenze e particolarità diverse, tutte le legislazioni, non escluso quel padre e maestro universale di tutti i Diritti, che fu il Dritto Romano [1]. Se però più che lodevole è lo scopo e l'idea di questa disposizione, la forma non potrebbe essere peggiore e dar luogo ad equivoci maggiori. L'articolo 746 è la traduzione letterale dell'articolo 760 del Codice Napoleone, e noi ci maravigliamo davvero che, viste le molteplici e gravissime questioni, che sollevò nel Diritto Francese quest'articolo, non abbiano i nostri legislatori pensato a renderne un po' più chiara e meno intricata la dizione.

Senza interessarci qui di tali quistioni, sia perchè ci porterebbero troppo in lungo, sia perchè in fondo non ci toccherebbe che a ripetere le lunghe e tediose dispute dei trattatisti Francesi, limitiamoci ad accennare certe difficoltà nuove, che hanno fatto na-

[1] *L.* 2 et 8, *Cod., De natur. liber.; Nov.* 89, Cap. XII, *Princ.* et p. 1 e 2, Cap. XV; *L.* 5, Cod., *Ad S. C. Orphit.*

scere i nostri legislatori, come se le antiche non fossero già di per sè più che soverchie.

L'articolo 746 posto al seguito delle disposizioni, che regolano il concorso della successione dei figli naturali, oltrechè coi discendenti legittimi ed ascendenti, eziandio col coniuge del defunto, farebbe a prima vista supporre che i figli naturali dovessero la collazione a favore di tutti quegli eredi legittimi. Ma ciò non è; e la collazione sarà dovuta soltanto in favore dei discendenti ed ascendenti, mai in favore del coniuge. Infatti l'articolo 768 limita la capacità dei figli naturali a ricevere per testamento soltanto allorchè vi siano discendenti legittimi od ascendenti del testatore, senza far motto del coniuge: inoltre nell'articolo 1053 è disposto che non possano ricevere per donazione, neppure sotto il nome d'interposte persone, gl'incapaci di ricevere per testamento nei casi e modi stabiliti nel Capo della successione testamentaria. Or dunque, se i soggetti favoriti dagli articoli 768 e 1053 non sono che i discendenti e gli ascendenti legittimi dei genitori dei figli naturali, mentre del coniuge superstite non si fa parola, sarà necessario, per analogia, di limitare a favore di quelli anche la disposizione dell' articolo 746. [1] Questa questione non ha ragion d'essere nel Codice Francese, dove dall'articolo 908 la incapacità dei figli naturali di ricevere una quota maggiore per testamento o per donazione di quella che loro tocca per successione intestata è stabilita indistintamente a profitto di tutti i congiunti dei genitori testanti o donanti dei figli naturali.

31. Occorre ora chiarire qual sia il metodo d'imputare questa collazione. Si farà essa sulla parte del figlio naturale, calcolata in riguardo ai beni lasciati dal defunto; ovvero si farà invece sulla sua parte calcolata in riguardo ai beni lasciati dal defunto, comprendendovi quelli eziandio, che il defunto ha dato tanto al figlio naturale che ai parenti legittimi? Il resultato sarà ben diverso a seconda che si seguirà il primo od il secondo metodo. Spieghia-

[1] Conc: PACIFICI MAZZONI, *Comm.* Vol. cit., n. 169 - Contr: BORSARI, Vol. III, § 1603, VII; RICCI, Vol. III, n. 55.

moci con un esempio. Il defunto ha lasciato 18000 franchi, un figlio legittimo, ed un figlio naturale; a quest'ultimo egli ha donato, mentre era in vita, lire 4500. Secondo il primo metodo, la massa dell'eredità da dividersi fra i due fratelli è di 18000 lire. Se il figlio naturale fosse legittimo avrebbe diritto a lire 9000; come figlio naturale avrà solo diritto alla metà di tal somma, cioè a lire 4500. Ora egli deve imputare le lire 4500 ricevute dal genitore in vita, quindi non ha niente a pretendere sulla successione; i suoi diritti si riducono cioè alle lire 4500, che gli ha donate in vita il defunto. Col secondo metodo invece alle lire 18000 lasciate dal defunto si aggiungeranno fittiziamente le lire 4500, che il figlio naturale ha ricevuto in vita dal genitore, e si avrà quindi una massa ereditaria di lire 22500. Se il figlio naturale fosse legittimo avrebbe diritto a lire 11250, ma essendo naturale avrà diritto a sole lire 5625: e tolte le lire 4500 già ricevute, resteranno a lui sui beni lasciati dal defunto lire 1125. Or bene quale dei due sistemi dovrà essere accolto? Evidentemente l'ultimo; in quanto che il primo non dà al figlio naturale 1/2 di quello, che gli sarebbe toccato, se fosse stato legittimo. Che cosa gli toccherebbe infatti se fosse legittimo? Per le disposizioni del Codice le lire 4500 ricevute sarebbero aggiunte alle lire 18000 lasciate dal defunto [1]: si avrebbero così lire 22500, di cui egli prenderebbe la metà, cioè lire 11150. Come figlio naturale egli ha diritto alla metà di questa porzione, e quindi a lire 5625, e questo è precisamente il resultato del secondo metodo, mentre il primo attribuirebbe al figlio naturale sole lire 4500. E d'altra parte col primo sistema si verrebbe a questa conseguenza inammissibile, che il figlio naturale sarebbe tanto più male trattato, quanto maggiore fosse stata la benevolenza e la generosità verso di lui usata dai suoi genitori. Prendendo infatti il caso proposto, noi vediamo che, se niente avesse il genitore donato al suo figlio naturale, la massa si sarebbe elevata realmente a lire 22500, di cui al figlio naturale sarebbe toccato il quarto, cioè li-

[1] Art 991, *Cod. Civile It.*

re 5625; mentre col dono avuto prenderebbe, secondo il primo metodo, sole lire 4500, precisamente perchè il suo genitore avrebbe voluto fargli un vantaggio! [1] È quindi fuor di discussione che il secondo metodo, quello cioè, che nella massa ereditaria calcola fittiziamente eziandio le liberalità ricevute in vita per determinare la porzione successoria, è da preferirsi.

32. Ed ora ci s'affaccia necessariamente la domanda, se la collazione sarà dovuta anche reciprocamente dai discendenti od ascendenti legittimi a favore dei figli naturali.

Tutta la questione sta nel decidere, se i figli naturali siano veri eredi o no: se essi sono veri eredi, allora per quella disposizione del Codice che dice, che ciascuno dei *coeredi* conferisce tutto ciò che gli è stato donato e le somme di cui è debitore [2], evidentemente i figli naturali avranno diritto alla collazione reciproca da parte dei discendenti ed ascendenti legittimi in loro favore. In caso contrario non avranno questo diritto.

Di fronte al Codice Francese la questione può essere controversa, perchè è dubbio se i figli naturali siano veri eredi, dato l'articolo 756 del Codice Napoleone che dice: « *Les enfants naturels ne sont pas hèritiers* ». Il Demante propose qui una distinzione [3], per cui la collazione sarebbe dovuta dai discendenti e non dagli ascendenti nè dai collaterali. Ma, secondo il Demolombe [4] ed il Merlin [5], questa distinzione non è ammissibile, poichè, dice il primo dei citati scrittori, il pensiero dominante dell'articolo 757 del Codice Napoleone è di considerare sempre fittiziamente il figlio naturale, come legittimo: e di più la soluzione del Demante porterebbe alla conseguenza, certo non voluta dal legislatore, che il figlio naturale avrebbe maggiori diritti contro i figli legittimi che contro gli ascendenti ed i collaterali.

[1] DEMOLOMBE, T. XIV, N. 97.

[2] Art. 991, *C. C. It.*

[3] DEMANTE, *Cours analytique*, T. III, N. 76 bis.

[4] DEMOLOMBE, T. XIV, N. 100.

[5] MERLIN, *Rèpert.* V. *Reserve*, *Sect.* IV, N. 19.

Se però per il Codice Francese è possibile la discussione, per la nostra legislazione invece noi reputiamo, che non possa dubitarsi della soluzione affermativa della questione, poichè, come dimostreremo più tardi, il figlio naturale è senza dubbio un erede vero e proprio. Ed è perciò che i figli legittimi, a tenore dell'articolo 991, dovranno la collazione in favore dei figli naturali, anche perchè in caso contrario questi non verrebbero più ad avere la metà di ciò che loro sarebbe spettato se fossero stati legittimi [1]. E quanto agli ascendenti deesi tenere la istessa soluzione: sia perchè ne risulterebbe altrimenti che il figlio naturale avrebbe maggiori diritti contro i figli legittimi che contro gli ascendenti, lo che è assurdo; sia perchè verrebbero impedite le donazioni agli ascendenti, dal momento che esse sarebbero di danno ai figli naturali, ciò che il cuore d'un padre non può certo ammettere.

33. Dato che l'obbligo della imputazione esista solo in confronto degli ascendenti e discendenti legittimi del defunto, resta ora a vedersi quali siano le liberalità, a cui si estende.

Sono soggette ad imputazione tutte le cose che, a termini del Diritto comune, debbono essere conferite nonostante qualunque dispensa [2]. Perciò il figlio naturale deve imputare tutto ciò che ha ricevuto per donazione sì direttamente che indirettamente, e per conseguenza ciò che il defunto suo genitore ha speso per somministrargli la dote e il corredo nuziale, per costituirgli il patrimonio ecclesiastico, per procurargli qualunque uffizio o collocamento, ed infine per pagarne i debiti [3].

[1] La Corte di Cassazione Francese decise con sentenza 11 giugno 1831 che « il figlio naturale, obbligato ad imputare nella sua quota di successione tutto ciò che egli ha ricevuto dai predefunti suoi genitori, e che sarebbe soggetto a collazione, non è obbligato, come l'erede legittimo, ad addebitarsi anche degl'interessi o frutti prodottisi dal giorno dell'apertura della successione » SIREY, tome XXXI, I, 18. —

[2] Art. 746 e 901. *Cod. civ*,

[3] Art. 1004 e 1007, *Cod. civ.*

D'altro canto quelle cose che, secondo il Diritto comune, sono sottratte all'obbligo dell'imputazione vanno eziandio esenti nel caso nostro; purchè però tale esenzione non dipenda esclusivamente da una dispensa od espressa o tacita, la quale per l'articolo 746 è inefficace rispetto alle liberalità fatte al figlio naturale. Conseguentemente non debbono imputarsi:

a) le spese di mantenimento, di educazione, di istruzione, e le spese ordinarie per l'abbigliamento, nozze e regali d'uso [1];

b) gli utili che il figlio naturale ha conseguiti da convenzioni fatte col defunto, a meno che queste non contenessero alcun indiretto vantaggio al momento, in cui vennero fatte [2];

c) gli utili ottenuti in conseguenza di società contratte senza frode fra il genitore ed il figlio, se le condizioni sono state regolate con un atto di data certa [3].

La ragione per la quale in questi casi l'obbligo della collazione trovasi escluso, non è già perchè siavi stata una tacita dispensa, ma perchè o non si scorge alcuna liberalità fatta dal genitore al figlio, o si tratta almeno di una liberalità di sì poca importanza, che non vale la pena di sottoporla a collazione.

Debbono per contro essere imputate sia le donazioni fatte al discendente ed al coniuge del figlio naturale, sia le liberalità fatte per testamento, perocchè la loro esenzione dalla collazione ordinaria è fondata sulla tacita dispensa accordata dal donante o dal testatore [4].

È poi cosa chiara che tutte le regole risguardanti la collazione, e di cui si occupa appunto il Codice nella sezione IV, capo III, titolo II, libro III, vanno, giusta il disposto dell'art. 746, applicate al caso nostro, e stimiamo inutile riportarle qui, in quanto ciò ci porterebbe fuori d'argomento.

[1] Art. 1009. *Cod. civ.*
[2] Art, 1010, *Cod. civ.*
[3] Art. 1011, *Cod. civ.*
[4] Art. 1004, 1006 e 1008, *Cod. civ.*

34. Ci è d'uopo occuparci infine del come si formi ed assegni la quota ereditaria spettante al figlio naturale. Intorno a questo punto valgono le regole ordinarie della divisione dell'eredità [1]. Le quali regole patiscono tuttavia un'importantissima limitazione, nel caso di concorso fra figli naturali e discendenti legittimi.

La legge infatti, nell'intento d'impedire un eccessivo frazionamento della proprietà [2], ha concesso ai discendenti legittimi l'eccezionale facoltà di pagare la quota spettante ai figli naturali in denaro od in beni immobili ereditarii a giusta stima [3]: derogando così alle regole del Diritto comune, per cui il figlio, come erede, avrebbe avuto il diritto di chiedere in natura la sua parte dei beni mobili ed immobili della eredità [4]. Prendendo alla lettera questa disposizione, apparisce come i figli legittimi, anche in luogo di beni mobili compresi nell'eredità, se non crederanno pagare in danaro ai figli naturali la loro quota, dovranno dare beni immobili. Evidentemente l'articolo 744 è inteso a favorire i figli legittimi, ma con questa interpretazione si verrebbe invece a danneggiarli, poichè, interessati a non privarsi del denaro, dovrebbero prendere beni mobili, e rilasciare ai figli naturali la maggior parte dei beni immobili con grave loro danno. Siccome tal disfavore, contrario allo spirito della disposizione stessa, non può aver voluto il legislatore, così il Pacifici Mazzoni reputa che l'articolo 744 deve in questo modo interpretarsi: che, quando l'eredità comprenda beni immobili, i figli e discendenti legittimi del *de cuius* possano pagare al figlio naturale la quota dei beni immobili in natura, od in denaro, perchè, secondo l'articolo 994, il legislatore vuole che si eviti, per quanto è possibile, di smembrare i fondi, o di recare danno colla divisione alla qualità della coltivazione. Ma quanto ai beni mobili, non concorrendo punto il motivo di arrestare il fra-

[1] Art. 993 e seguenti, *Cod. civ.*

[2] *Relazione Pisanelli sul progetto del Codice, libro III.*

[3] Art. 744, capoverso.

[4] Art. 987. 994, *Cod. civ.*

zionamento della proprietà mobiliare, poichè questo reca, piuttosto che danno, un vantaggio industriale e commerciale alla società, è da reputarsi che il legislatore non abbia voluto estendere a quelli il disposto del capoverso dell'art. 744; e benchè la legge, coll'adoperare l'espressione di quota spettante, sembri che intenda d'abbracciare tutti i beni sì mobili che immobili, pure, dice il citato autore, la disposizione della legge deve essere desunta dal contesto di questa, e non dalle sue singole espressioni prese isolatamente [1]. E tal soluzione bisogna necessariamente ammetterla, se non si vuole porre una contradizione patente fra la disposizione dell'articolo 744 e lo scopo, con cui essa fu dal legislatore introdotta: di favorire, cioè, quanto più sia possibile, la prole legittima.

Dalla facoltà data ai discendenti legittimi di pagare la quota del figlio naturale in denaro od in immobili, la legge ha dedotto l'importante conseguenza, [2] che il possesso dei beni ereditarii non trapassa di diritto al figlio naturale, ma deve da questo essere domandato ai discendenti legittimi, coi quali concorre. [3] Per cui sembra che il figlio naturale, prima di aver domandata ed ottenuta la consegna della sua quota, non possa intentare le azioni ereditarie, nè essere convenuto alle medesime. Gli effetti però della consegna rimontano al dì della apertura della successione, di guisa che da questo giorno si intende che il figlio naturale abbia acquistato il possesso, malgrado che non abbia ancora fisicamente apprese le cose, che gli furono consegnate.

Quanto poi alla forma della dimanda del possesso non s'incontra disposizione che la regoli. Onde è a dirsi che tal domanda si risolve in quella della divisione dell'eredità [4].

[1] PACIFICI MAZZONI, *Istituzioni*, vol. cit., pag. 74, nota 1 e *Cod. Civ. Comm.*, vol. cit., n. 174; FULCI. *Succ. leg. e testam.*, art. 743-746, pag. 61 - Contr: RICCI, Vol. III, n. 54.

[2] *Relazione Pisanelli*, loc. cit.

[3] Art. 927, *Cod. civ. It.*

[4] RONGA, *Op. cit.*, pag. 226.

Capitolo III.

Natura del diritto che spetta ai figli naturali sui beni dei loro genitori.

SOMMARIO:

35. Come il risolvere la questione generale sulla natura del diritto dei figli naturali abbia una importanza capitale. — 36. V'ha una teoria che sostiene essere il dritto del figlio naturale una semplice ragione di credito. — 37. Confutazione di questa teoria per mezzo di sei validi argomenti. — 38. Obiezione desunta dal capoverso dell'articolo 744. — 39. Obiezione di coloro che, dal disposto dell'articolo 927 del codice, vorrebbero inferirne che il figlio naturale non sia un erede *jure proprio*. — 40. Il diritto del figlio naturale è un vero e proprio diritto ereditario. Conseguenze di quadruplice specie, che derivano da ciò, e che meritano per la loro importanza di essere specificatamente esaminate. — 41. Il figlio naturale usufruisce del diritto di accrescimento, e del diritto di collazione per parte degli eredi legittimi. — 42. Il figlio naturale ha diritto ai frutti dei beni della successione fin dal giorno in cui quella si apre. Varie ipotesi in proposito. — 43. Il figlio naturale deve, proporzionatamente alla sua quota, concorrere al pagamento dei legati ed insieme dei debiti annessi alla successione. — 44. Il figlio naturale può richiedere l' applicazione di tutte le misure, il di cui scopo sia di constatare e conservare i valori ereditari. — 45. La divisione dell'eredità deve farsi col concorso del figlio naturale; ed esso ha diritto di assistere e di usufruire del sorteggio delle quote. Teorie contrarie di Toullier e Chabot. — 46. Il figlio naturale ha gli stessi diritti che ha qualsiasi erede contro i terzi acquisitori, a cui gli immobili della successioue siano stati in parte o nella totalità trasmessi da un erede legittimo. Obiezioni di Toullier. — 47. Le varie regole che risguardano gli eredi intestati si riferiscono eziandio al figlio naturale. Enunciazione ed applicazione delle principali. — 48. La proprietà ed il possesso dei beni ereditarii, salvo che nel caso dell'articolo 927, passano immediatamente al figlio naturale. Effetti di ciò. — 49. Il figlio naturale morendo, anche senza avere accettata l'eredità, ne passa il diritto ai suoi discendenti. Il figlio naturale non può rinunciare, durante la vita dei suoi genitori, ai diritti che la legge gli accorda sulla loro successione. — 50. Conclusione.

35. È una questione di principale importanza il risolvere qual sia la natura del diritto, che i figli hanno sui beni dei loro genitori

defunti. Questo punto è capitale, perchè a seconda che tal diritto avrà un carattere piuttosto che un altro, differentissimi ne saranno gli effetti: e quasi tutte le numerose quistioni, che su questo difficile argomento possono sollevarsi, si riannodano, come altrettanti corollarii, a questa premessa fondamentale.

36. V'ha una teoria, che sostiene che il diritto dei figli naturali, anzichè un diritto di successione, non sia altro che una ragione di credito verso la eredità del genitore. In altri termini, secondo tal teoria, i figli naturali non hanno punto un diritto di proprietà, cioè un *jus in re* sulla successione dei loro genitori; e non avendo un *jus in re* non potranno che averci un *jus ad rem,* cioè una ragione di credito [1]. Questa soluzione, si aggiunge, deriva logicamente dalla causa, su cui si basa il diritto del figlio naturale; perocchè questa causa altro non è che l'obbligazione personale, contratta verso di lui da'suoi genitori, di sovvenire ai suoi bisogni; la base invece su cui riposa la trasmissione ereditaria dei beni, cioè quella specie di *condominium* che esiste fra tutti i membri della famiglia, e per il quale la famiglia si conserva e si perpetua, questa base, si dice, manca totalmente in riguardo ai figli naturali, i quali sono affatto estranei alla famiglia dei loro genitori. Non v' ha dunque per parte del *de cujus* che un debito da pagare al figlio naturale, il quale perciò non è altro che un puro e semplice creditore. Da questa tesi si traggono una serie di conseguenze infinitamente gravi, le quali è utile confutare ad una ad una.

37. Ma avanti tutto è d'uopo confutare la premessa, cioè la teoria enunciata.

Noi riteniamo, e lo diciamo fin d'ora, che il diritto del figlio naturale sui beni dei suoi genitori è un vero diritto ereditario, che gli attribuisce un diritto di proprietà, un *jus in re* vero e proprio su tali beni. E le prove non mancano:

a) Se i compilatori del codice nostro avessero voluto che

[1] LOISEAU. *Des enfants naturels,* p. 204—CHABOT, *Sur l'art. 756,* n. 10.

il diritto del figlio naturale non fosse che una ragione di credito, perchè, dal momento che in moltissimi punti hanno seguito strettamente i dettami e perfino la dizione del Codice Napoleone, avrebbero tolto qui quelle parole famose « *les enfants naturels ne sont pas héritiers?* » L'hanno tolte; ed evidentemente perchè volevano senza equivoci, senza ambagi, esprimere un concetto diametralmente opposto a quello contenuto in quelle parole, e precisamente che il figlio naturale è un erede vero e proprio.

b) L'avere poi il Codice trattato della successione dei figli naturali alla Sezione IV del Titolo risguardante le successioni legittime non prova forse esuberantemente che ha voluto attribuire ad essi un vero e proprio diritto ereditario? [1].

c) Un altro valido argomento sta in ciò che, dicendo il Codice essere la successione un modo di acquistare la proprietà [2], senza porre alcuna distinzione fra la successione dei figli legittimi e quella dei figli naturali, è venuto implicitamente ad affermare che ogni successione è indistintamente fonte di proprietà; ed è perciò che i figli naturali debbono avere un vero e proprio *jus in re,* cioè un diritto di proprietà sui beni dei loro genitori.

d) La legge inoltre devolve la successione ai figli naturali nel modo istesso che ai parenti legittimi [3]; ciò prova che quella dei figli naturali non può essere altro che una vera e propria successione.

e) Se il figlio naturale poi non avesse che una ragione di credito, egli dovrebbe avere un'azione personale da intentare contro gli eredi, con cui egli concorre, per ottenere la porzione dei beni che la legge gli accorda. La legge non parla punto di quest' azione, e questo significa che il figlio non può ritenersi un creditore che debba reclamare il pagamento del debito. Egli invece succede, ed al momento in cui s'apre l'eredità egli acquista *ipso jure* la pro-

[1] Buniva. *Delle successioni testamentarie e legittime*, pag. 83.
[2] Art. 710, *C. C. It.*
[3] Art. 721, *C. C. It.*

prietà dei beni paterni o materni a titolo di successione, come tutti gli altri eredi legittimi.

f) Infine la legge disponendo che al figlio naturale tocchi una frazione ereditaria, equivalente alla metà di quello che avrebbe avuto se fosse stato legittimo, ha assimilato il diritto del figlio naturale a quello del legittimo, costituendo per ambedue un vero diritto di successione. Vero è tuttavia che l'articolo 744 paragona il diritto del figlio legittimo a quello del figlio naturale per fissarne la quantità e la misura; e la quantità non ha nulla di comune colla natura del diritto; quindi è che di quest'ultimo argomento, secondo ben dice il Laurent [1], non bisogna farne gran conto.

38. Un'obiezione contro la nostra opinione si muove dalla disposizione del nostro Codice, che dà facoltà ai figli legittimi di pagare in danaro od in beni immobili la quota dei figli naturali. Se è in facoltà dei figli legittimi di dar quel che meglio loro talenta ai figli naturali, purchè soddisfacciano al valsente della loro quota ereditaria, è segno evidente che essi soli sono i veri proprietari dell'asse paterno e materno, e quindi i veri eredi: mentre i figli naturali, cui tocca di stare al capriccio dei legittimi per la destinazione della loro quota, non potranno dirsi tali. Quest' obiezione è di una certa acutezza; ma ci si risponde con una semplice osservazione fondamentale. La disposizione dell'articolo 744 alinea non ha un carattere affatto giuridico, ma fu posta per una ragione d'ordine puramente sociale, lo dice il Pisanelli, quella cioè « d'impedire un eccessivo frazionamento della proprietà » [2]: ed inoltre per un motivo d'indole generale desunto dalla condizione inferiore del figlio naturale in confronto del legittimo, di conservare cioè il più che sia possibile il patrimonio avito alla famiglia legittima, rimuovendone la prole naturale [3]. Cadono quindi tutte le conseguenze d'indole giuridica che se ne volessero trarre.

[1] Laurent, t. ix, p. 155, *op. cit.*

[2] Pisanelli, *Relazione*, iii, 9.

[3] Pacifici Mazzoni, *Cod. civ. comm*, vol. cit., n. 174.

39. Sonvi infine alcuni, tra cui il professore Mazzuoli di Pisa, i quali, abbandonata l'opinione troppo radicale che i figli naturali sieno semplici creditori, vogliono sostenere che essi non sono eredi veri e proprii, ma sono una specie di eredi mediati, di legatarii, il cui diritto non può sussistere da sè, e che vive soltanto in forza del diritto ereditario dei parenti legittimi. Essi si appoggiano esclusivamente sulla disposizione del Codice Civile, che obbliga i figli naturali a chiedere ai legittimi il possesso della loro quota di eredità [1]: ora, se per divenir possessori della loro quota i figli naturali abbisognano di un permesso dei figli legittimi, ciò significa che essi non sono eredi *ipso jure* ed immediati. Tutto sta, secondo noi, in uno sbaglio d' interpetrazione. Il dover chiedere il possesso della quota ereditaria non implica punto che la trasmissione del *diritto* di possesso, che apparteneva al defunto, abbia luogo soltanto dal momento in cui il figlio naturale abbia ottenuto il consenso dei figli legittimi; no, il figlio naturale è già erede di *diritto* fin dal momento della morte del *de cujus,* ma non può di sua autorità impossessarsi dei beni ereditari e porsi alla testa della successione esercendone i diritti. Insomma egli non ha qualità per agire, come *dominus,* non può cioè esercire il suo diritto, finchè non ha domandato il possesso ai figli legittimi; ma ciò non esclude punto che tal diritto in potenza egli lo abbia perfettamente: in una parola, egli è un possessore di diritto e non di fatto.

D' altra parte bisogna por mente, e questo è essenziale, che questa disposizione ha una base morale piuttosto che giuridica. Se si volle che i figli naturali chiedessero il possesso ai figli legittimi, lo si fece perchè si considerò cosa molto morale la supremazia dei figli legittimi in quella famiglia, della quale i naturali in niun modo potevano far parte: e perchè era anche richiesta dal decoro del matrimonio e dall'onore della prole legittima una maggiore diseguaglianza nel caso di concorso di figli legittimi con figli naturali [2].

[1] Art. 927, *C. C. It.*

[2] Pisanelli, *loc. cit.*

Ed infatti questa disposizione non la si mantenne più nel caso di concorso del figlio naturale cogli ascendenti o col coniuge, in quanto qui, benchè vi fossero in fondo gli stessi motivi d'ordine giuridico, non vi era più quella importanza di stretta moralità del caso precedente.

40. Conchiudiamo dunque quello che ci pare di avere ormai dimostrato a sufficienza, che i figli naturali sono veri e proprii eredi, lieti che nella nostra opinione convengano i più illustri cultori delle giuridiche discipline [1].

[1] PACIFICI MAZZONI, T. IV, cap. 48. *Instituzioni di Diritto Civile* - e *Codice Civile Commentato, Trattato delle successioni,* Vol. 1, N. 173.

FULCI, *Successioni legitt. e testam.*

BUNIVA, pag. 83 - RICCI, vol. III, N. 52.

SARACCO, *Succ. legittime e testam.*

FERRAROTTI - *Commentario,* Vol IV, pag. 292.

LAURENT, *Op. cit.,* T. IX, N. 129 e 130.

MASSÈ ET VERGÈ, V. II, p. 435.

DEMOLOMBE T. XIV, Capo IV.

MERLIN, *Répertoire de Législation.* V. *Bâtard.*

TOULLIER, *Droit Civil,* V. II, N. 248 e 249.

MARCADÈ, *Art.* 756.

AUBRY E RAU sur ZACHARIAE, T. IV, p. 54.

POTHIER, *Du Droit de bâtardise,* Cap. 1, N. 6.

LEVASSEUR, *Traité de la quotité disponible.*

DEMANTE, T. III, N. 74 *bis.*

DURANTON, T. VI, N. 269.

DELVINCOURT, T. II, pag. 21, nota 4.

E così la Giurisprudenza. Citiamo qui alcuni responsi, i quali, benche in modo indiretto vengono tuttavia a suffragare pienamente la nostra opinione:

Corte d'Appello di Torino, sentenza 20 ottobre 1855: « Il figlio naturale che chiede alimenti sull'eredità paterna o materna in forza dall' articolo 950, Cod. Civ. Albertino (corrisp. all'art. 744 odierno), non ha dovere di mostrarne il bisogno. Tale diritto gli viene *ipso jure* e nasce dal giorno dell'aperta successione. Gli alimenti possono perciò essere liquidati al figlio naturale dal giudice *ex officio.* » BETTINI, 1855, parte II, pag. 963.

Corte d'Appello di Chambery, sentenza 7 dicembre 1857. BETTINI, 1857,

Posata questa premessa capitale, niente di più semplice che mantenere la più perfetta armonia su tutto questo argomento: non si tratta infatti che di mantenere logicamente tutte le conseguenze che ne derivano.

a) sia pel figlio naturale;

b) sia contro di lui;

c) sia in riguardo agli eredi legittimi;

d) sia in riguardo dei terzi.

Queste conseguenze sono numerose e importantissime, e noi passeremo in rivista, colla maggior rapidità possibile, almeno le principali:

41. 1) Il figlio naturale usufruisce del diritto d'accrescimento [1], allorchè uno dei coeredi rinunzii; e ciò per la disposizione di legge che la parte di colui che rinunzia si accresce ai suoi coeredi [2]. Questa disposizione non fa che consacrare una verità evidente, che tutto quanto aumenta una massa indivisa, aumenta d'altrettanto i dritti di ciascuno di coloro che hanno una parte in questa massa;

parte II, p. 860: « Gli alimenti, cui accenna l'art. 950 del Codice Albertino, spettano di diritto al figlio naturale, e gli sono dovuti, quand'anche avesse appreso una professione bastante al suo mantenimento ».

Corte d'Appello di Torino, sentenza 26 luglio 1859. BETTINI, 1859 parte II, p. 776: « Il figlio naturale riconosciuto, che nulla percepisce sulla successione paterna, ha diritto agli alimenti sui beni donati ai figli legittimi dal padre morto intestato, benchè le donazioni sieno anteriori al riconoscimento. Questi alimenti decorrono dall'aperta successione ».

Corte di Cassazione di Milano, 10 settembre 1860. BETTINI, 1860 parte I. pag. 581: « Il figlio naturale, legalmente riconosciuto, ha diritto agli alimenti, esperibile come il diritto di legittima anche sui beni donati, e questi alimenti si devono dal giorno della procreazione, e non da quello soltanto del riconoscimento. Gli alimenti attribuiti dall'art. 950 del Codice Albertino al figlio naturale sono accordati *per diritto di successione e non debbono confondersi* con quelli accordati dagli art. 122 e 123 *che sono un debito personale* ».

[1] PACIFICI MAZZONI, *Cod. Civ. It. Commentato* Vol. citato, N. 175.

[2] Art. 946, *C. C. It.* - Cassazione Torino, 20 luglio 1870, Canevaro-Santori. *Giurisprud. It.,* parte I, 1870, pag. 670.

ora il figlio naturale ha dritto ad una parte della successione, dunque tutto quanto aumenta la successione dovrà aumentare eziandio la parte che a lui spetta [1].

2) Per le ragioni stesse la collazione è dovuta al figlio naturale dagli eredi legittimi, come è dovere reciproco fra coeredi, lo che, del resto, abbiamo già provato innanzi.

42. 3) Il figlio naturale ha diritto ai frutti dei beni della successione *a die mortis*, cioè dal giorno in cui quella si è aperta; e ciò in conformità della regola che « *fructus augent hereditatem* » [2].

Però, se la figliazione fu accertata dopo la morte del genitore, deve senza dubbio ritenersi in buona fede il parente legittimo, che intanto ha preso possesso dei beni ereditari; per cui esso non è obbligato a rappresentare i frutti che ha percepito, se non dal giorno della domanda giudiziale [3]. Può dubitarsi, se lo stesso debba dirsi nel caso in cui il parente legittimo ignori il riconoscimento forzato o volontario, che ebbe luogo prima dell'apertura della successione. Ma, se si pon mente che allora manca il requisito indispensabile della buona fede, cioè il giusto titolo, perciocchè, per essere già constatata la figliazione naturale, la successione si è deferita al figlio *ipso jure*, tosto si scorge come in tale ipotesi debbano i frutti essere rappresentati. Ciò nondimeno il possessore dell'eredità può essere sciolto da quest'obbligo, allorchè si verifichino tali contingenze, che occorra applicare il principio, che qualunque fatto dell'uomo che reca danno ad altri obbliga quello, per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno [4].

[1] DEMOLOMBE, T. XIV, N. 30.
FAVART, *Répertoire*, V. *Succes.* Sect II, p. 1, N. 11.
CHABOT, Art. 757, N. 6.
DEMANTE, T. III, N. 76.
Sentenza della Corte di Orleans, 7 gennaio 1860, affare Lochard.

[2] Fr. 20, p. 3 - Fr. 28, D., *De hered. pet.*: - *Cod. Civ.* Arg., art. 1013

[3] *Cod. Civ.* Arg., art. 32, 45 e 703.

[4] Art. 1151, *Cod. Civ. It.* — RONGA, *Op. cit.*, p. 225.

43. 4) Come tutto quanto aumenta la massa ereditaria, aumenta la porzione indivisa del figlio naturale, così per converso tutto quanto diminuisce quella massa dovrà pure diminuire questa porzione. Un uomo per esempio muore lasciando lire 36000, un figlio naturale, ed un figlio legittimo; e fa inoltre un legato particolare di lire 6000. Il legato particolare diminuendo la massa ereditaria indivisa, resteranno sole lire 30000 a parteggiarsi fra il figlio legittimo ed il naturale, e toccherà quindi lire 7500 a questo e lire 22500 a quello. Alcuni hanno voluto sostenere una soluzione diversa, dicendo che la parte spettante al figlio naturale doveva prelevarsi sulla massa totale avanti a qualsiasi legato; ciò che nella ipotesi fatta dovrebbe dare al figlio naturale, invece che 7500, 9000 lire. Non v'ha alcun testo, dicono quelli, che ponga a carico del figlio naturale il pagamento dei legati, e niun articolo di legge, fra quelli che riguardano tal pagamento, fa motto di lui. Per noi, sostenitori della teoria che il figlio naturale sia un vero erede, e non un creditore, nè un puro legatario, tale dottrina è evidentemente inammissibile, in quanto che il figlio naturale, come coerede, deve correr la sorte dell'eredità e, come ne gode gli aumenti, deve soffrirne le diminuzioni ed i pesi.

5). Ed è per le istesse ragioni che il figlio naturale coll'accettazione della successione contrae l'obbligo di pagare i debiti, onde è gravata, anche *ultra vires*, a meno che siasi conformato alle regole del benefizio d'inventario [1].

44. 6) Il figlio naturale, in quanto è coerede, ha diritto di richiedere che vengano poste in opera tutte le misure necessarie per conservare e constatare l'esistenza degli oggetti ereditarii, e di tutti i valori, di cui l'eredità si compone. È dunque fuor di dubbio ch'egli può pretendere l'apposizione dei sigilli, e la confezione dell'inventario, come ogni altro erede.

È bensì vero che allorchè si trovi in concorso con altri eredi egli è tenuto, in linea normale, a domandare il loro permesso per

[1] *Cod. Civ. It.*, Art. 968.

qualsiasi atto [1]: ma come qui non si tratta che di misure conservative, il figlio naturale può, secondo noi, richiederle senz'altro. Questo poi è indubitato relativamente all'apposizione dei sigilli, la quale, essendo accordata a chiunque possa aver diritto alla successione [2], dovrà *a fortiori* essere concessa a chi prenda a questa una parte attiva.

45. 7) In base a ciò nè la divisione della successione, nè alcuna altra operazione preliminare relativa a quella potrà aver luogo senza il concorso del figlio naturale. Chè anzi questi potrà, come ogni altro erede, intentare le azioni in petizione dell'eredità e in divisione della medesima davanti al foro dell'aperta successione, cioè a dire davanti al foro dell'ultimo domicilio del genitore defunto [3]. La divisione inoltre, come già accennammo, tra il figlio naturale e gli eredi legittimi dee farsi secondo le norme ordinarie.

Tutte queste deduzioni non sono che corollarii del solito principio che il figlio naturale è erede, laonde non è a stupirsi che coloro che sostengono l'opinione contraria sieno venuti a corollarii opposti. E difatti Toullier sostiene che i figli naturali non hanno già un'azione in divisione della eredità, ma soltanto una domanda della porzione che loro è dovuta dagli eredi legittimi. Esso ammette tuttavia in loro il diritto d'assistere alle operazioni della divisione, alla rimozione dei sigilli, all'inventario dei beni ed alla formazione delle quote o dei lotti per vegliare a che non sia loro arrecato alcun pregiudizio nè alcuna frode. Ma egli aggiunge poi che, formate le quote, esse non debbono già tirarsi a sorte, come s'usa in via ordinaria, ma che l'erede legittimo ha il diritto di designare quelle che vuol dare ai figli naturali, e ciò per la massima « *electio debitoris est* » [4]. Siamo sempre sul solito concetto falso di volere che il figlio naturale non sia altro che un cre-

[1] Arg., Art. 927, *Cod. Civ. It.*

[2] Art. 848, *Codice di Procedura Civile It.*

[3] *Cod. Civ.*, Art. 923 e 984. *Cod. proc. civ.*, art. 94.

[4] Toullier, T. II, N. 281 e 282.

ditore; e perciò noi riteniamo quest'ultima idea di Toullier assolutamente inammissibile.

Chabot invece, pur concedendo al figlio naturale l'*actio communi dividundo,* in quanto lo ritiene comproprietario dei beni della successione [1], gli nega poi l'azione in divisione dell'eredità, l'*actio,* cioè, *familiae erciscundae,* e ciò perchè esso non è erede. Anche qui siamo sempre sull'istesso errore di principio. Noi partendo dalla nostra solita premessa sosteniamo che l'*actio familiae erciscundae* appartiene al figlio naturale, come a chiunque raccolga a titolo di successione una porzione indivisa dell'eredità [2]; essa gli appartiene con tutti gli effetti, non escluso quello contestato da Toullier di domandare che le quote sieno sorteggiate [3].

Ci s'obietta ancora, come argomento contrario, la disposizione citata dell'art. 927 che il figlio naturale sia tenuto a chiedere il possesso ai figli legittimi: se ha quest'obbligo, si dice, avrà anche l'obbligo di prendersi la parte che gli vorranno attribuire i figli legittimi. Ma oltrechè, come abbiamo già detto, questa disposizione è più d'indole morale che giuridica, non si può certo trarla ad una conclusione simile. Come! si riconosce al figlio naturale il diritto di provocar la divisione, d'assistere a tutte le operazioni, alla rimozione dei sigilli, all'inventario, alla stima dei beni, alla formazione delle quote e d'assistervi con dritto d'esame e di controllo, e poi nel più buono, al momento supremo, quando si tratta di raccogliere il frutto di queste operazioni preliminari, vorreste rifiutare al figlio naturale il diritto di non adattarsi al capriccio degli eredi legittimi e di prendersi la quota che loro piaccia di attribuirgli?! Ma perchè dunque? Ah! per la massima *« electio debitoris est »;* forse perchè l'erede legittimo dee pagare al figlio naturale il debito del padre? [4]. Eccoci tornati alla solita premessa falsa; no,

[1] CHABOT, *Sur l'art 757,* N. 14.

[2] Art. 984, *Cod. Civ. It.*

[3] Art. 996 e 997, *Cod. Civ. It.* e art. 894. *Cod. Proc. Civ.*

[4] TOULLIER, t. II. N. 282 - LOISEAU, p. 708 *et suiv.*

qui non vi sono debitori, poichè non vi sono creditori; qui v'hanno dei coeredi, aventi ciascuno eguali dritti nella divisione dell'eredità, senza previlegi nè in favore degli uni, nè degli altri [1].

46. 8) I figli naturali hanno gli stessi diritti di qualsiasi erede di fronte a quei terzi, che acquistassero gli immobili della successione da un coerede legittimo. V'ha chi ha sostenuta una tesi contraria: il Toullier è capofila e dice: *a*) che l'erede legittimo può senza alcuna autorizzazione, e di suo puro arbitrio, vendere qualsiasi immobile dell'eredità fino alla concorrenza del dritto ereditario, che a lui spetta; *b*) che, anche allorchè l'erede legittimo abbia venduti tutti i beni della successione, il figlio naturale non può rivendicarli contro i terzi acquisitori, se non quando l'erede legittimo si renda insolvibile. La prima di queste soluzioni va contro a quanto abbiamo già detto e provato; il figlio naturale ha il diritto di richiedere e di presenziare la formazione delle quote e di ripetere tutte le garantie della successione, a scanso d'inganni e di frodi in suo danno; questo è ammesso da tutti, perfino da Toullier [2]: ma allora queste concessioni si renderanno illusorie, se si permette all'erede legittimo di vendere od alienare senza intervento del figlio naturale!

La seconda soluzione è ancora meno ammessibile, in quanto aggrava più che mai i termini della questione : e l'eccezione posta nel caso d'insolvibilità, oltrechè non ha l'appoggio di alcuna disposizione di legge, è assurda perchè, come ben rimarcano Aubry et Rau [3], sarebbe precisamente nel solo caso d'insolvibilità dell'erede legittimo, che il terzo acquisitore, privo allora di qualsiasi rivincita contro di lui, avrebbe tutto l'interesse a mantenere il suo acquisto, ed a non esporlo alla rivendicazione del figlio naturale.

[1] DEMOLOMBE, t. XIV, N. 38 - DEMANTE, V. III. N. 74 *bis* - AUBRY ET RAU, t. IV, p. 517 - DUTRUC *Traité du partage des successions*, N. 251 - MASSÉ ET VERGÉ. t. II, pag. 437, - DEMOLOMBE, *Traité des donations entre vifs et des testaments*, t. IV, N. 549.

[2] TOULLIER, t. II, N. 281.

[3] AUBRY ET RAU, t. IV, p. 515, *Op. cit.*

Sono quindi da rigettarsi le teorie accennate, in quanto si basano sempre sulla solita falsità di premessa [1].

47. 9) Le regole tutte che definiscono la capacità di succedere *ab intestato* valgono anche per il figlio naturale, come per qualsiasi altro erede.

Questi per conseguenza non ha la capacità di succedere al genitore, che lo riconobbe prima della nascita, se poscia è nato non vitale; e ciò dicasi per gli effetti della sua successione passiva [2]. Del pari è escluso dalla successione se si verifichi una di quelle cause d'indegnità, da cui sorge la incapacità di ereditare [3]: indegnità che può venir sanata da un atto autentico del genitore [4]. Alle normali condizioni di capacità successoria dee poi sempre aggiungersi l'elemento speciale del riconoscimento o della dichiarazione di figliazione, base di ogni diritto successorio del figlio naturale.

48. 10) Essendo il figlio naturale un erede *ipso jure*, tanto la proprietà [5], che il possesso [6] dei beni ereditari trapassano sempre di pieno diritto nel figlio naturale, fuorchè nel caso di concorso con figli legittimi; nel quale, come già dicemmo, passa immediatamente al figlio naturale il diritto all'eredità, salvo poi ad acquistarla di fatto coll'assenso dei figli legittimi [7]: fuori di questo concorso, il trapasso, sì di diritto che di fatto, avviene immediatamente. Però è necessario che a tal uopo intervengano atti espressi o taciti di accettazione, ripugnando l'avere per proprietario

[1] Demolombe, t. XIV, N. 40 - Merlin, *Rép*. V. *Bâtard* - Demante, t. II, N. 74 *bis* - Chabot, art. 756, n. 13, 14 - Delvincourt, t. II, p. 21, nota 4 - Aubry e Rau, t. IV, p. 515.

[2] *Cod. Civ.*, Art. 724 n. 4.

[3] *Cod, Civ.*, art. 725.

[4] Art. 726, *C. C. It.*

[5] Art. 710, *C. C. It.*

[6] Art. 925, *C. C. It.*

[7] Art. 927, *Cod Civ. It*

e possessore colui, che, per mancanza di accettazione, non riveste ancora di fatto la qualità di erede [1].

Posto intanto che il trapasso sia avvenuto, ne derivano varie conseguenze, fra le quali questa, che il figlio può senz' altro, sia esercitare le azioni che il genitore avrebbe potuto proporre, sia essere convenuto colle azioni, che contro il genitore avrebbero potuto esser proposte, escluse quelle strettamente personali, le quali s'estinguono colla morte del *de cujus* [2]. Onde deriva che, quando il figlio naturale concorre con altri eredi legittimi, ha diritto di esigere il pagamento dei crediti, ed obbligo insieme di pagare i debiti ereditarii, in proporzione della sua quota, e ciò ancora prima che sia stata fatta la divisione [3].

49. 11) Il figlio naturale, che muore senza avere accettato espressamente o tacitamente la successione apertasi in suo favore, trasmette nei suoi eredi il diritto di accettarla.

12) Il figlio naturale non può rinunciare durante la vita dei suoi genitori al dritto, che la legge gli accorda sulla loro eredità. I soliti sostenitori della teorìa, che il figlio naturale sia un creditore, hanno affermato che esso può rinunciare alla eredità futura mediante un corrispettivo in vita, in quanto che il suo diritto, non essendo che una ragione di credito, può benissimo estinguersi, quando il di lui consenso s'accordi col desiderio dei suoi genitori. Non stiamo neanche a confutare questa teoria, la quale non soltanto pecca del solito vizio originale, ma è assai zoppicante eziandio in rapporto ai principii delle obbligazioni.

50. Noi abbiamo percorsa a larghi tratti la serie delle questioni,

[1] *Cod. Civ.* Arg. art. 943 - PRECERUTTI, *Elementi di D. Civile Patrio*, V. II, pag. 129. - PACIFICI MAZZONI, *Istituzioni.* tom. 4., pag. 278 - MANCINI, PISANELLI e SCIALOJA, *Commentario del Cod. di procedura civile*, parte IV, lib. 1., tit. VII, cap. VII, sezione 1., N. 779.

[2] RONGA, pag. 226.

[3] *Cod. Civ.*, art. 1027, 1204 - Cons. MARCADÈ, art. 883 - Cassazione Francese, 23 febbraio 1864. (DALLOZ, art. 1864 parte 1. p. 477).

che può sollevare l'apprezzamento della natura del diritto che il figlio naturale ha sui beni dei suoi genitori defunti.

Siamo certi che di fronte alle contraddizioni ed alle incoerenze sollevate dal falso sistema, che vuol ritenere essere un tal dritto niente più che una ragione di credito, si sarà potuto ancor meglio rilevare come tutte le soluzioni originanti dal complesso problema si disciplinino con la logica più stretta, allorchè le si mantengano risolutamente sotto l'impero della vera dottrina, per la quale il diritto dei figli naturali, salva la misura, è assolutamente della istessa natura del diritto di tutti gli eredi legittimi.

Capitolo IV.

Se il Codice Civile nelle sue disposizioni sia riuscito a conciliare adeguatamente, e meglio del Codice Napoleonico, il rispetto dovuto alla morale ed alla società con l'interesse dei figli naturali.

SOMMARIO.

51. — Il vedere se il Codice Italiano sia riescito nel suo còmpito di conciliazione meglio del Codice Napoleone non è cosa difficile. — 52 Noi riteniamo che *nel complesso* le disposizioni del Codice Italiano sieno a questo riguardo ottime, e superiori a quelle del Codice Francese. — 53. Tale superiorità si mantiene eziandio in tali disposizioni prese singolarmente? La soppressione della frase « *Les enfants naturels ne sont pas héritiers* » costituisce un punto di merito al Codice nostro. — 54. Esame della disposizione risguardante il concorso del figlio naturale con figli legittimi, in relazione alla disposizione corrispondente del Codice Napoleone. — 55. Eccellenza della disposizione dell'art. 744, capov., pretermessa dal Codice Napoleone con evidenti svantaggi, specialmente pratici. — 56. Esame della disposizione risguardante il concorso del figlio naturale cogli ascendenti e col coniuge del defunto genitore. Il nostro codice si è tenuto saviamente in un di mezzo fra la Giurisprudenza Romana che faceva dal coniuge escludere i figli naturali, ed il Codice Napoleone che, non rispettando il santo vincolo matrimoniale, dimenticò affatto il coniuge superstite. — 57. Esame della disposizione dell'art. 746 risguardante la collazione. — 58. Il Codice Italiano ammettendo, in mancanza di ascendenti e del coniuge, il figlio naturale nella totalità della successione, rispettò assai meglio la presunta volontà del defunto che non il Codice Napoleone, il quale, oltrechè i collaterali, ammise tutti i parenti di grado successibile. — 59. Conclusione.

51. Da tutto quanto siamo venuti sin qui esponendo facile è ora il vedere, se il Codice Civile Italiano sia riuscito nel còmpito, che i suoi compilatori si erano proposti, di conciliare cioé in una giusta misura il rispetto dovuto alla morale ed alla società con

l'interesse dei figli naturali; e se in tale conciliazione sia riescito superiore o no al Codice Napoleone.

52. Se il vincolo di natura fosse la base unica ed esclusiva della successione, tutti i figli nati dagli stessi genitori vi dovrebbero avere indistintamente un eguale diritto. Ma si comprende che così non può essere, e che un organamento proprio dello stato sociale non può permettere una simile eguaglianza. La legittimità contrasta alla naturalità, e quest'antitesi potrà essere temperata, ma non mai tolta. La famiglia è la base della società, ed i figli procreati fuor del matrimonio sono fuori della famiglia, e non possono entrarvi per la porta dell'eredità.

La questione presenta però un altro lato. Colui che mette al mondo un figlio non ha forse dei doveri da compiere verso di lui, non è forse responsabile del fatto proprio? Or bene, quello che è un dovere per il padre è un diritto per il figlio. E poi il sangue e la natura debbono avere anche il loro riflesso sul legislatore.

Trovandosi quindi di fronte all'obbligo santo di tutelare la società, che è affidata alla sua protezione, e nell'istesso tempo di considerare eziandio i vincoli di affetto ed umani, il legislatore dovrà prender sempre una via di mezzo che contemperi in giusta misura gli interessi sociali con quelli individuali. Può dunque dirsi coll'illustre Pisanelli che in questo senso - « La questione di principio è risoluta - risoluta nella tradizione e nella coscienza comune - resta soltanto a regolarne l' applicazione ».

L'applicazione è sempre il momento arduo; ma, secondo noi, i compilatori del nostro Codice vi sono riesciti eccellentemente, allorchè hanno conferito, nel concorso dei figli legittimi coi naturali, a questi ultimi la metà della quota, che sarebbe loro spettata, se fossero stati legittimi. La morale non si poteva risentire a tal disposizione, poichè, mentre non poteva ammettere l'eguaglianza fra figli legittimi e naturali, dall'altra parte non poteva neppure tollerare che si lasciassero sole nel mondo, e senza alcun mezzo di sostentamento, creature umane aventi il diritto loro conferito dalla natura di essere provviste del necessario da chi loro

aveva data la vita: non poteva cioè permettere l'ingiustizia, che l'innocente soffrisse la pena di una colpa non sua, d'una colpa, a cui egli già portava il triste tributo d'una esistenza grama ed irregolare.

La dignità del matrimonio neppure veniva offesa, poichè si riconobbe la supremazia dell'unione legittima mediante la disuguaglianza stessa, con cui vennero trattati i figli nati fuori di quella in confronto dei figli legittimi. Inoltre col riconoscimento si venne a dare una riparazione alla colpa commessa, sempre in vista della santità del matrimonio, degna di tutela e di rispetto.

Il Codice Italiano è quindi, secondo noi, riescito egregiamente a conciliare il diritto sociale, che sarebbe stato leso equiparando il figlio naturale al legittimo, col diritto individuale del figlio stesso, ammettendolo ad una congrua compartecipazione della eredità.

Il Codice Napoleone non riescì così perfettamente in questa conciliazione: esso col concedere al figlio naturale quote ereditarie di un' eccessiva sproporzionalità in favore della prole legittima, fece pender troppo la bilancia dalla parte della società e della famiglia a scapito dell' equità naturale. Quindi, noi non esitiamo ad affermare che il Codice nostro, nel complesso delle sue disposizioni sulla successione dei figli naturali, è senza dubbio di assai superiore al Codice Napoleone.

53. Vediamo ora se anche nella specialità delle disposizioni tal superiorità siasi mantenuta.

Premettiamo avanti tutto che l' aver tolta quella frase celebre: « *les enfants naturels ne sont point héritiers* » dà un punto di merito al nostro Codice. L' assenza di una tale dichiarazione è più che assennata, venga pur dessa modificata per il seguito dei precetti giuridici fino a poterne inferire, come opina la pluralità dei trattatisti francesi, che il Codice Napoleone intende dire: « *les enfants naturels ne sont point héritiers légitimes* »: egli è sempre tuttavia un rinfacciare troppo crudelmente lo stato anormale ed infelice, in cui si trovano i figli naturali; ed è quasi una taccia di disprezzo,

che loro infligge la legge, e che la civiltà odierna, cotanto avanzata, non può in alcun modo tollerare.

54. Nel concorso di figli naturali con figli legittimi o loro discendenti, la quota ereditaria stabilita dal nostro Codice è giustissima, in quanto, come abbiamo già accennato, sanziona da un lato la supremazia della figliazione legittima di fronte alla naturale, mentre dall' altro tutela a sufficienza gl' interessi di quest' ultima.

Non così può dirsi del Codice Napoleone, che, avendo stabilita la quota di 1|3, oltre a provvedere troppo poco agl' interessi della prole innocente, portò a grandi inconvenienti; fra cui basti citare quello già menzionato, di far sí che talora al figlio naturale venisse a toccar meno che al figlio adulterino, per essere la quota di un terzo minore della ragione degli alimenti.

Inoltre, l' espressione in singolare dell' articolo 757 del Codice Napoleone: « *le droit de l'enfant naturel* ecc. », ha dato luogo ad una serie di equivoci e di difficoltà per la determinazione della quota spettante al figlio naturale, allorchè, invece che uno solo, concorrano alla successione più figli naturali; equivoci e difficoltà che tennero sempre, e tengono tuttora, accesa ed irresoluta una lotta fra i giuristi della Francia [1].

Questi equivoci pericolosi non hanno invece ragione d' esistere nella dicitura chiara e netta del nostro articolo 744; e di questo va reso vivo elegio ai nostri legislatori.

55. Un privilegio importantissimo, accordato dal nostro Codice ai figli legittimi, si è quello di poter pagare la quota spettante al figlio naturale in denaro od in beni immobili [2]. Tale provvida disposizione, che quasi consimile trovasi nel progetto francese del-

[1] DEMOLOMBE, t. XIV, N. 67 et suiv. - LAURENT, t. IX, N. 115 e 116 - MERLIN, *Question de droit*, V. *Reserve* - CHABOT, art. 757, N. 3, 4 e 5 - MARCADÈ, art. 757, N. 3 - TOULLIER et DUVERGIER, *Droit civil*, t. II, N. 234 - AUBRY et RAU, t. IV, p. 208 - DURANTON, t. VI, n. 275-278 - MALPEL, n. 161, etc. etc., pag. 528, nota 2 - GROS, *Des droits succ. des enfants natur.*, N. 18 et suiv.

[2] Art. 744, alinea, *Cod. civ. it.*

l' anno VIII [1], non fu ammessa dal Codice Napoleone, cosicchè la Corte di Parigi giudicò che la porzione del figlio naturale « *doit être lui délivrée dans la même nature de biens, que l'aurait été sa portion héréditaire, s'il eût été légitime* [2] ».

Evidentemente a questo riguardo il Codice Italiano comprese in modo più elevato l' interesse dei figli legittimi, e, con la sua prescrizione, oltre l' impedire un eccessivo frazionamento della proprietà, ch' è sempre dannoso, non volle permettere che un figlio naturale, estraneo alla famiglia legittima del suo genitore, avesse qualche ingerenza nella divisione dei beni, ed entrasse, anche per poco tempo, ad occuparsi degli affari d' una famiglia, la quale dinanzi alla società non è sua, e che quasi fosse confuso colla prole legittima. E gli stessi fautori del Codice Francese non possono fare a meno di convenire che in pratica, tolta la disposizione dell' anno VIII, accettata dal Codice nostro, potranno nascere degl' imbarazzi e delle difficoltà; il figlio naturale, infatti, che sarà in concorso con dei figli legittimi, non potrà reclamare che una ben piccola frazione della successione, tanto più piccola, quanto maggiore sarà il numero dei figli legittimi: ora la necessità d' una divisione in natura in queste circostanze importerà quasi sempre difficoltà ed anomalie, tanto più sensibili rispetto al Codice Francese per la esiguità della quota concessa al figlio naturale.

« La tesi che sostiene che potrebbesi col mezzo del pagamento in valori estimativi, togliere di mezzo e disinteressare il figlio naturale, si raccomanderebbe, senza dubbio, per considerazioni di una somma gravità [3] ». Così il Demolombe, il quale, benchè so-

[1] *Projet de Code civil de l' an VIII*, art. 60: « *Toutes les fois qu'il y a lieu de liquider la portion afférente à l'enfant naturel, l' héritier légitime auquel elle est demandée doit donner un état estimatif sommaire de l'actif et du passif de la succession, d'après lequel la portion de l' enfant est fixée, et lui offrir la valeur de cette portion en argent ou en fonds. L'option appartient à l'héritier légitime.*

[2] *Cour de Paris, 22 mai 1833.*

[3] Demolombe, t. XIV, N. 36.

stenga la tesi contraria, in quanto, secondo lui, è in miglior coerenza col carattere generale del diritto che la legge francese ha attribuito al figlio naturale, non può disconoscere tuttavia la superiorità, in ispecie dal lato pratico, della disposizione accennata dal progetto Francese dell'anno VIII e sanzionata dall'articolo 744, capoverso, del nostro Codice patrio.

56. Ed addentrandoci sempre più nel nostro esame critico, noi vediamo che il legislatore italiano conformandosi alla presunta volontà del testatore ha disposto che, quando non esistano figli legittimi, ma ascendenti o coniuge, la quota del figlio naturale debba aumentare, sempre in omaggio ai rapporti di famiglia: così per mantenere salvi i diritti ed i doveri di reciprocanza, non ha concesso ai figli naturali, come ai legittimi [1], di escludere gli ascendenti del *de cujus*. E per omaggio al vincolo coniugale, mentre il coniuge in concorso coi figli legittimi non consegue che una quota di usufrutto [2], in concorso coi figli naturali, invece, prende una quota di proprietà [3]. Nella novella 89, capo XII, si teneva conto della sopravvivenza della moglie del defunto, la quale escludeva addirittura i figli naturali: ciò era, secondo il Donello, perchè s' ebbe riguardo al pudore della moglie legittima, e per risparmiarle il dolore di veder concessi ai figli naturali quei diritti, che avrebbero dovuti avere intatti i figli che fossero nati da lei. Il Codice Napoleone, al contrario, pospose il coniuge ai figli naturali, non seguendo quei principii, che lo dovevano determinare al rispetto dovuto al matrimonio, rispetto, che intesero tanto bene persino gl' Indiani, i quali riguardano l'unione coniugale come un simbolo dell' unione di Dio con l' uomo. Il nostro legislatore, se da una parte comprese che era un offendere la coscienza pubblica, la morale e la dignità del vincolo matrimoniale il seguire il sistema del Codice Francese, comprese nell' istesso tempo che il sistema

[1] Arg. art. 736, comb. coll' art. 738 *Cod. civ. it.*

[2] Art. 753, *Cod. civ. it.*

[3] Art. 754, *Cod. civ. it.*

opposto della Legislazione Giustinianea, oltrechè apportare quei danni, ormai scongiurati, che avrebbe prodotto l'esclusione in genere del figlio naturale dalla successione del suo genitore, sarebbe stato anche contro la volontà stessa del defunto, il quale, in mancanza di discendenti legittimi, riconcentra i suoi affetti verso quegli esseri, che, malgrado la mancanza di legittimità, sono sangue del suo sangue, carne della sua carne. Di più è naturale che lo stesso coniuge superstite sopporti con molto minor dolore la vista di figli a lui estranei, che subentrano in alcuni diritti che sarebbero spettati alla sua prole, se ne avesse avuta, piuttostochè lo spettacolo di figli del coniuge defunto, i quali vivessero nell' indigenza e maledicessero forse la memoria di chi dette loro una esistenza tanto infelice.

57. Ad evitare che il padre naturale, o con donazioni o con testamento, potesse eludere le disposizioni della legge, si sanzionarono dal nostro Codice gli articoli 746, 768 e 1053, che resero invariabile e indipendente dalla volontà dell' individuo la restrizione fatta dal legislatore nel diritto successorio del figlio naturale, proteggendo così gli interessi affidati alla sua salvaguardia.

Il concetto di queste disposizioni tendente ad evitare un grave danno all' ordine sociale è dunque lodevolissimo, come già dicevamo più innanzi, e fu sanzionato eziandio dal Diritto Romano [1].

Però la forma, con cui tal concetto fu tradotto in articoli, è pessima, e non ne va al certo menato vanto, nè ai legislatori francesi, nè tanto meno ai compilatori del nostro Codice; i quali, nonostante le difficoltà e le anomalie insorte, non si astennero dal riportare di peso i tanto contrastati precetti del Codice Napoleone.

Tuttavia su un punto essi li corressero, ed è d'uopo tenerne loro conto. L'avere introdotte quelle parole severe « nonostante qualunque dispensa », che il Codice Napoleone non aveva inserite, merita lode, in quanto si rese ben più difficile la possibilità di elu-

[1] *Leg.* 2 e 8 *C.*, *De nat. lib.* - *Nov.* 89, Cap. XII, pr.; e p. 1, 2, Cap. XV - *Leg.* 5, *C.*, *Ad. S. C. Orphit.*

dere le disposizioni successorie, secondando così fortemente lo spirito della legge.

58. In mancanza di discendenti legittimi, di ascendenti e di coniuge, i figli naturali succedono in tutta l'eredità.

Il Codice Napoleone, oltre ad ammettere il concorso dei fratelli e sorelle del defunto, non chiamò i figli naturali a succedere in tutta l'eredità, se non in mancanza di parenti « *au degré successible* » [1]. Qui il Codice Napoleone non si seppe spogliare degli antichi pregiudizi, i quali richiedevano che si discendessero tutte le generazioni sino all'estinzione della parentela per trovare un terreno libero alla successione del figlio naturale; fatto il deserto, e già volgendo la successione ad essere divorata dal fisco, allora soltanto si faceva pace, e gli era concessa nella totalità.

L'innovazione ardita del legislatore italiano, benchè fatta segno al santo zelo di una pedante moralità per parte di qualche scrittore, è lodevolissima. Rivendicati i diritti di natura sin dove poteva acconsentirlo il rispetto della famiglia e dell'ordine sociale, reso il debito onore agli ascendenti ed al coniuge del genitore defunto, per certo il volgo dei collaterali sino ai rimasugli estremi non poteva contrastare al sangue suo il diritto di succedergli [2]. L'interesse della famiglia legittima era cessato; dovea subentrare nella sua totalità la volontà presunta del defunto. Non sarà mai detto che un padre, sia pure naturale, non preferisca i suoi figli ai suoi collaterali ovvero ai parenti, per esempio, di dodicesimo grado; e che quindi possa desiderare che questi ultimi tolgano alla sua prole i beni suoi; bisognerebbe essere ignari del tutto dei sentimenti del cuore umano per disconoscere questo principio. « *Si on consulte sérieusement l'ordre des affections* » scrisse il professore Baltbie di Parigi « *il est impossible de nier que les enfants naturels passent avant les collatéraux* » [3].

[1] Art. 758, *Cod. Napoleone.*

[2] Borsari, vol. III, p. 166.

[3] Ci piace qui ripetere interamente le savie parole del professore Baltbie di Parigi: « *Quant aux enfants naturels reconnus il y aurait certainement in-*

E quale interesse allora tutelò il Codice Napoleone con la sua disposizione? Non mostrò egli piuttosto di non volersi distaccare del tutto dalla massima antica *« enfants bâtards ne succèdent? »*. E non indovinò forse di più i sentimenti e le aspirazioni, che la natura dà al padre, il Codice italiano? La risposta non è secondo noi punto dubbia.

59. Da tutto questo esame parallelo è facile scorgere qual legislazione abbia sciolto meglio il gran problema. Tal vanto spetta senza dubbio alla nostra, la quale ha saputo perfettamente conciliare in un' adeguata misura l' interesse dei figli col rispetto dovuto alla morale, alla famiglia, ed alla società.

Anche il Codice Napoleone cercò di arrivare a questo fine; ma non vi riuscì in un modo assoluto, e fu quasi, in questa parte, una legislazione intermediaria fra l'antico diritto ed il moderno, inspirata a principii di filosofia più liberale, più umana, e più seguace delle presunte affezioni dell'uomo.

décence à les mettre sur la même ligne, que les enfants légitimes. Mais si on consulte sérieusement l'ordre des affections, il est impossible de nier que les enfants naturels passent avant le collatéraux, et que la déduction du quart, qu'ils subissent, en cas de concours avec ces derniers, n'a pas de racine dans le cœur du défunt ». Le Correspondant, tome 31, première livraison, 25 janvier 1866, pag. 107.

Capitolo V.

Succeſſione dei diſcendenti legittimi del figlio naturale premorto.

SOMMARIO.

60. I discendenti legittimi del figlio naturale premorto possono reclamare i diritti stabiliti a favore di lui. Non possono reclamar tale diritto nè i discendenti naturali, nè gli adottivi. — 61. Grave questione se l'articolo 748 possa estendersi, oltrechè al caso di premorienza, eziandio ai casi di rinunzia e di indegnità. Opinione negativa basata su molteplici argomenti. — 62. L'opinione affermativa è la più fondata. Dimostrazione. — 63. I discendenti legittimi sono tenuti agli obblighi di collazione e d'imputazione, sia delle liberalità fatte al loro autore, sia di quelle fatte loro direttamente dagli avi naturali. — 64. V'è reciprocanza di diritti successorii fra i discendenti legittimi del figlio naturale ed i genitori di questo? Opinione affermativa. — 65. Opinione negativa che è la preferibile, in quanto basa su più solidi argomenti.

60. Non solamente fu tutelato dal nostro Codice l'interesse del figlio naturale; ma si pensò ancora a quello dei suoi discendenti: cosicchè all'articolo 748 fu disposto che i discendenti legittimi del figlio naturale premorto possano reclamare i diritti stabiliti a favore di lui negli articoli precedenti [1].

Esistendo una parentela civile, legalmente riconosciuta o dichiarata, fra il figlio naturale ed i suoi genitori, era equo e razionale che i figli legittimi di quello avessero i medesimi diritti che il

[1] Art. 748, *C. Civ. It.* Corrisp.: *Diritto Romano*, come per l'art. 744 — *Cod. Albertino*, art. 953 — *Cod. Francese*, art. 759 — *Cod. Austriaco*, art. 754 — *Cod. Napoletano*, art. 675.

8

proprio padre avrebbe esercitati, se fosse vissuto. La legge del 12 Brumaio, anno II, aveva una disposizione quasi simile nel suo art. 16 che suonava così: « I figli ed i discendenti dei figli nati fuor di matrimonio rappresenteranno i loro genitori nell'esercizio dei diritti che la legge presente loro attribuisce. » Il Codice Napoleone consuona letteralmente col nostro; eccettuata la qualifica di *legittimi*, che non si trova aggiunta alla parola *discendenti*. Questa assenza della parola *legittimi* portò la questione grave, se il benefizio dato dall'art. 759 del Codice Napoleone dovesse estendersi, oltrechè ai discendenti legittimi, eziandio a quelli naturali del figlio naturale premorto [1]. Tal questione non ha più evidentemente ragione di sussistere nel nostro codice patrio, il quale nella sua dizione accenna esclusivamente ai discendenti legittimi, e non già ai naturali ancorchè riconosciuti. E neppure i discendenti adottivi possono invocare il benefizio dell'art. 748 [2]. Vi fu chi reputò [3] che anche i figli adottivi del figlio naturale potessero reclamare i diritti successorii conceduti dall'art. 748: ma ciò non è; in quanto che quest'articolo non deferendo che l'eredità dei genitori naturali, come l'adozione non produce i suoi effetti nei rapporti fra gli ascendenti dell'adottante e le persone adottate [4], così esso non può estendersi a queste.

64. La questione grave, che il nostro art. 748 ha comune coll'art. 759 francese, si è quella, se i discendenti del figlio naturale succedano per rappresentazione del loro genitore ovvero *jure proprio;* e quindi non possano reclamare i diritti spettanti al loro

[1] DEMOLOMBE, t. XIV, N. 88 - DEMANTE, t. III, N. 78 - POUJOL, art. 759, N. 2 - DALLOZ. *Recueil alphabétique.* V. *Succession*, N. 346 - TOULLIER, t. II, N. 259 - AUBRY ET RAU, t. IV, p. 213 - LAURENT, t. IX, N. 128 - CHABOT, Art. 759, N. 1.

[2] Arg. art. 748, comb. art. 210 e 737, 1.°

[3] SCANDIANI, *Successioni legittime* (*Archivio Giuridico*, V, 297).

[4] Art. 212 e 737, capov. - PACIFICI MAZZONI, *Cod. Comm.* V. cit., §. 176, n. 3 - BORSARI, Vol. 3°, §. 1606.

padre se non nel caso di premorienza di lui, e non per proprio diritto nel caso di rinunzia o d'indegnità.

Vi sono due opposte dottrine sostenute tanto l'una quanto l'altra da valenti giureconsulti: l'una sostiene che esclusivamente in caso di premorienza possano i discendenti del figlio naturale reclamare i diritti a lui spettanti: l'altra ritiene invece che ciò debba avvenire eziandio nei casi di rinunzia o d'indegnità.

I sostenitori della prima dottrina ragionano così: un diritto di successione legittima *ab intestato* non può essere stabilito che dalla legge; ora la legge nell'art. 748 non chiama tassativamente i discendenti del figlio naturale a reclamare i diritti del loro genitore, che nel caso di premorienza; è dunque impossibile, tanto più che qui si tratta di diritti perfettamente eccezionali, concedere per un altro titolo, che non sia quello della premorienza, i vantaggi stabiliti dall'art. 748 ai discendenti sunnominati. Non può insomma darsi a quell'articolo un'interpretazione estensiva oltre i limiti tassativi della legge. Inoltre le vocazioni ereditarie sono in generale reciproche; « *si vis te mihi succedere fac ut tibi succedam* », dice il Delalande sull'art. 310 della consuetudine di Orleans; ora precisamente nel caso nostro il padre e la madre del figlio naturale non succedono ai discendenti di questo: non potrà dunque estendersi la vocazione ereditaria dei discendenti del figlio naturale alla successione del padre o della madre di lui oltre i termini della legge. Di quest'opinione sono Laurent, Poujol, Toullier, Duranton, Chabot, Vazeille, Marcadè . . . . . e fra gli italiani il Buniva ed il Fulci. [1]

62. L'opinione contraria, che ci pare assai più fondata, è sostenuta anch'essa da scrittori insigni come Demolombe, Zachariae, Aubry e Rau, Demante, Massè et Vergè, Hureaux, Mourlon,

[1] Toullier, t. II. N. 259 - Duranton, t. VI, N. 294 - Chabot, art. 759, N. 12 - Vazeille, Art. 759 - Marcadè, Art. 759, N. 1 - Poujol, Art. 759, N. 2 - Laurent, t. IX, N. 146 - Buniva, *Op. cit.*, pag. 79 - Fulci, *Op. cit.*, art. 748 e 749, pag. 64.

Ducaurroy, Bonnier et Roustaing . . . . . e fra gli italiani dal Borsari, dal Ricci e dal Pacifici Mazzoni [1]. Abbiamo detto più fondata, in quanto che risalendo agli stessi principii, che hanno influito ad ammettere la rappresentazione, si vede essere regola costante che colui il quale è investito del diritto di succedere per rappresentazione gode necessariamente del diritto di succedere per ragione propria. È vero che l'art. 748 parla esclusivamente del caso di premorienza, ma questa formola, anche in altre parti del Codice, è presa come sinonimo di mancanza; ed in tutte le disposizioni della successione intestata, lo stesso legislatore non considera che il caso ordinario della morte [2]. Se il legislatore impiega più spesso la parola *premorienza*, si è perchè quella esprime il caso più ordinario, *id quod plerumque fit*: ma la disposizione così concepita non toglie che la si possa estendere al caso di rinuncia o di indegnità; mentre d'altra parte non esiste alcun motivo particolare di restrizione. Dunque l'espressione «*figlio naturale premorto*» non dee considerarsi che come enunciativa, e perciò il testo dell'art. 748 chiama, secondo noi, i discendenti del figlio naturale a succedere, tanto per ragion propria quanto per diritto di rappresentazione. Ed a sostegno di ciò notiamo ancora che l'art. 748 non si serve della parola *rappresentare*, come se n'era servito l'art. 16 della legge 12 Brumaio; benchè questa legge sì favorevole ai figli naturali sia presumibile abbia impiegato quel vocabolo non certo in un senso tecnico e restrittivo. Di più, se il legislatore ha creduto cosa equa che i discendenti legittimi del figlio naturale potessero reclamare i diritti stabiliti a favore di questo, non sappiamo perchè lo si debba ammettere in caso di premorienza, e non negli altri, come che la ragione suprema di questa disposizione non concorra sempre. Non si può negare che il rico-

[1] Demolombe, t. XIV, N. 85 - Aubry et Rau, *sur Zachariae*, t. IV, p. 214 - Ducaurroy, Bonnier et Roustaing, t. II, N. 517 - Demante, t. III, N. 78 *bis* - Massè et Vergè, t. II, p. 278 - Hureaux, N. 224 - Mourlon, t. II, 154 - Pacifici Mazzoni, *Cod. Comm.* Vol. cit., N. 170 Borsari, *Op cit.*, Vol. III, N. 1607 - Ricci, Vol. III, n. 56.

[2] Confronta Art. 738, 739, 741 e 742, ecc., *Cod. civ. It.*

noscimento faccia nascere rapporti fra i genitori del figlio naturale ed i discendenti di questo, poichè l'art. 748 sta a prova di ciò: ed i principii generali della rappresentazione lo confermano: ora perchè questi rapporti si dovrebbero arrestare a mezza via? Si suol rispondere con le parole del Delalande sopracitate; al che, sempre più incalzando gli avversarii, si può ripetere col Pacifici Mazzoni [1], esser vero che le successioni ereditarie ordinariamente sono reciproche, e se non lo sono in questo caso, è una trascuranza della legge: ma la reciprocanza è naturale e non essenziale al diritto successorio. D'altra parte, se tale obiezione avesse un valore assoluto, converrebbe escludere dalla successione del *de cujus* i discendenti del figlio naturale, anche quando potessero venirvi per rappresentazione: perchè anche in tal caso sono essi che succedono al *de cujus,* senza che questi alla sua volta abbia punto diritto di succedere a loro. La legge poi, avendo riconosciuto nel padre naturale certi obblighi verso il figlio, non avrebbe potuto accettare soltanto mezza conseguenza di questo principio, e quindi a fil di logica bisogna pure ammettere che quegli obblighi continuino anche verso i discendenti legittimi del figlio naturale, sì da inferirne che essi possano reclamarne l'adempimento, tanto per rappresentazione, quanto per ragion propria; e quindi tanto nel caso di prëmorienza, quanto nei casi di rinunzia o d'indegnità del figlio naturale stesso.

È da notarsi che, mentre nei casi di assenza o d'indegnità possono i discendenti valersi del loro diritto tanto per ragion propria, che per rappresentazione; nel caso di rinunzia non possono invocarlo che per ragion propria, ossia allora soltanto che manchino coeredi, ai quali s'accresca la parte del rinunziante: e questo pel noto principio che non può rappresentarsi un erede rinunziante [2].

63. Come i discendenti legittimi acquistano i diritti del figlio

[1] Pacifici Mazzoni, *Istituzioni,* Vol. IV, pag. 76, nota 2. e *Cod. Comm.* N. 176 cit.

[2] Art. 947, *Cod. civ. It.*

naturale premorto, così ne acquisteranno eziandio gli obblighi corrispondenti ed è perciò che ad essi saranno applicabili le disposizioni concernenti la collazione, l'imputazione e la riduzione delle liberalità, alle quali nei rispettivi casi poteva esser tenuto il figlio naturale stesso.

Se ciò non fosse, i diritti che essi verrebbero ad esercitare non sarebbero precisamente quelli che in favore del loro genitore erano stabiliti. Ed è poi ragionevole che così sia, per impedire che il subingresso dei discendenti nelle ragioni del figlio naturale deteriori la condizione dei parenti legittimi, coi quali concorrono siccome coeredi. Ond'è che l'imputazione e collazione deve comprendere sia le liberalità fatte direttamente ai discendenti [1], sia le liberalità fatte al loro autore; senza distinzione, quanto a queste, se i discendenti succedano per ragion propria ovvero per dritto di rappresentazione. Vero è bensì che, secondo il diritto comune, i discendenti non rappresentano le donazioni, che il loro padre ha ricevute, se non quando succedono per rappresentazione, e non mai quando succedono per ragion propria [2]: ma è da osservarsi che per la imputazione da farsi, sia dal figlio naturale, che dai suoi discendenti legittimi, valgono regole particolari, che dal diritto comune si allontanano. Quello che vuole del resto il legislatore si è che i discendenti legittimi del figlio naturale ottengano una porzione uguale a quella che è attribuita al figlio naturale stesso, e niente più. Tale è lo spirito dell'articolo 748. È perciò d'uopo decidere che i discendenti legittimi debbono imputar sempre, tanto le liberalità ricevute dal loro autore, quanto quelle ricevute da loro stessi per parte degli ascendenti di lui [3].

67. Rovesciamo ora la questione: avranno i genitori del figlio naturale sulla successione dei discendenti legittimi di lui quei diritti, che l'articolo 748 concede a questi sulla successione dei pri-

[1] Arg. art. 1001. 1005, *Cod. civ. It.*

[2] Art. 1005, *Cod. civ. It.*

[3] Demolombe, t. XIV, N. 94 e 95,

mi? Tizio ha riconosciuto un figlio naturale, che è ammogliato, ed è morto avanti di lui, lasciando un figlio legittimo. Questo figlio premuore alla sua volta a Tizio suo avolo naturale: Tizio potrà egli succedergli?

Coloro che sostengono l'affermativa si fondano sui seguenti argomenti:

a) Esiste di fatto una parentela legalmente riconosciuta fra i genitori naturali ed i figli legittimi dei loro figli: e la prova ne è che questi piccoli figli sono chiamati a succedere al loro avo naturale (articolo 748): ora la regola generale è che i diritti di successione sono reciproci: dunque gli avi naturali debbono succedere anch'essi ai discendenti legittimi dei loro figli per la massima già citata « *si vis te mihi succedere fac ut tibi succedam.* »

b) L'obbligo degli alimenti *pietatis causa* non esiste forse reciprocamente fra l'avo naturale ed i suoi piccoli figli? Si, senza dubbio [1]; ora in generale quest'obbligo presuppone necessariamente la successibilità reciproca.

c) Una soluzione contraria sarebbe d'una estrema durezza, in quanto accadrà quasi sempre che la successione del piccolo figlio proverrà da liberalità, costituzioni di dote, o simili, fatte dall'avo naturale al suo figlio, o direttamente al piccolo figlio stesso. Sarebbe dunque, con una soluzione negativa, necessario di attribuire questi beni a tutt'altri, perfino allo Stato, ad esclusione dell'avo naturale! [2]

68. Nonostante la gravità di questi tre argomenti, noi, schierandoci dalla parte di Demolombe [3], Zachariae [4] e Demante [5], sosteniamo la soluzione negativa in quanto che:

1°. La successione legittima non può essere deferita che per legge; ora nessun testo di legge deferisce ai genitori di un figlio

[1] Arg. art. 139, *Cod. civ. It.*

[2] Feuguerolles, *Consultation,* 1847, II. 569.

[3] Demolombe, t. XIV, N. 149.

[4] Zachariae, t. II, p. 281.

[5] Demante, t. III, N. 85 bis.

naturale, ancorchè riconosciuto, la successione del figlio legittimo di quest'ultimo: dunque questa successione non può a quelli appartenere.

2°. S'invoca invano l'articolo 748 per indurne la reciprocanza del diritto di succedere. Avanti tutto questa regola della successibilità reciproca non è affatto assoluta, ma subisce delle eccezioni, e s'ha difatti che l'adottato succede all'adottante, senza che questi succeda punto a quello [1]. In secondo luogo è il legislatore stesso, che ha edificato su queste basi il suo sistema di successione *ab intestato:* ed allorchè non lo applica da sè è impossibile supplirvi per via di interpretazione estensiva, giacchè in siffatta materia non si potrebbe attribuire la successione agli uni, che a patto di spogliare arbitrariamente gli altri d'un dritto di proprietà da loro acquistato in forza della legge.

3°. Ed ancora meno potranno invocarsi gli articoli 738 e 739 che chiamano gli ascendenti legittimi alla successione dei loro discendenti; poichè è manifesto che i genitori naturali non possono essere considerati come gli ascendenti legittimi del figlio legittimo del figlio naturale, ancorchè riconosciuto.

È forza dunque conchiudere che gli avi naturali sono esclusi da questa successione in modo assoluto, sì da preferir loro perfino in ultima analisi lo Stato [2].

[1] Arg. a contr. indiretto dall' art. 737, *Cod. civ. It.*

[2] Quest' opinione è seguita anche da PACIFICI MAZZONI, *Cod. Comm.*, vol. cit., N. 180; LAURENT, tome IX, N. 148; MASSÉ ET VERGÉ, *sur Zachariae,* tome II. pag. 281, note 3, etc. etc. Ed in tal senso decisero i Tribunali di Nevers, 7 gennaio 1838, Caen, 9 giugno 1847, e la Cassazione Francese, 5 marzo 1849. (DALLOZ, *Repertoire* V. *Paternité*, N. 718, 3°).

CAPITOLO VI.

Succeſſione all'eredità lasciata dai figli naturali.

SOMMARIO.

66. La prole, avanti tutto, è chiamata a succedere al figlio naturale. Per la prole legittima non vi è discussione alcuna. — 67. *Quid,* se il figlio naturale lascia alla sua volta prole esclusivamente naturale? — 68. L'articolo 750 determina la successione d'uno, o di ambidue i genitori del figlio naturale riconosciuto. Concetto del Diritto Romano in rapporto alla successione passiva del figlio naturale. La nostra legislazione ha introdotto il nuovo elemento fondamentale del riconoscimento o della dichiarazione. — 69. Del tempo utile, perchè s'abbia un riconoscimento valido. Non v'ha questione che il riconoscimento, avanti la nascita del figlio naturale già concepito, e durante la di lui vita, sia valido. — 70. Grave questione, se il riconoscimento posteriore alla morte del figlio naturale sia valido; e dia, come tale, diritto ai genitori di adire alla di lui eredità. Polemica suscitata da una sentenza di Corte d'Appello. Triplice opinione dei giuristi italiani e stranieri sull'argomento. Come noi, inclinando ad una nuova opinione radicale, respingiamo in modo categorico la validità di un riconoscimento posteriore alla morte del figlio naturale; e neghiamo quindi qualsiasi conseguenza in rapporto agli effetti successorii sì passivi che attivi verso i genitori di lui. — 71. L' art. 751 determina la successione del coniuge, in concorso con uno od ambidue i genitori del figlio naturale. Erroneità patente d'una opinione del Borsari attinente a questo caso di successione — 72. È giusto il disposto del nostro Codice, che lo Stato, all' infuori della prole, dei genitori, e del coniuge, escluda ogni altro dalla successione del figlio naturale? Ha forse rispettata a sufficienza la presunta volontà del defunto, escludendo perfino i fratelli legittimi e quelli naturali germani?

66. Conviene ora parlare della successione passiva dei figli naturali. La legge chiama alla successione del figlio naturale, allorchè questi *muoia senza lasciar prole,* i genitori, che l'hanno riconosciuto, o contro i quali è stato dichiarato figlio; ed il coniuge

superstite. In mancanza di questi l'eredità si devolve allo Stato [1]. — Avanti tutto, dunque, la prole; le altre persone succederanno soltanto, allorchè il figlio naturale sia morto senza lasciar prole. Se questa prole è legittima niente di più semplice; il figlio naturale, allorchè è ammogliato, diviene il capo d'una famiglia legittima, ed i figli nati dal suo matrimonio gli succedono secondo le norme comuni di legittima successione [2].

La successione infatti è perfettamente legittima, poichè la legge si appella in questo caso non già alla condizione del *de cujus,* ma alla condizione dei suoi successori; e giustamente, in quanto che, se il *de cujus* era un figlio naturale, ciò non toglie punto che la di lui prole nata da legittima unione non sia più che legittima [3]. E dicasi l'istesso della prole adottiva [4]. Se il figlio naturale lascia nello stesso tempo dei figli legittimi, e dei figli naturali riconosciuti, i diritti di questi saranno regolati dalla disposizione di legge, che riguarda il concorso dei figli legittimi coi naturali [5].

67. La questione si fa più grave, allorchè il figlio naturale abbia lasciato esclusivamente prole naturale: escluderà questa i genitori del figlio naturale, ed il coniuge superstite: in altri termini, sarà essa compresa sotto la generica parola « *prole* » adoperata dalla Legge?

Alcuni hanno sostenuto che no, dicendo che in quest' ipotesi la successione dev' essere distribuita secondo le norme dell' articolo 745 [6]; giacchè, quando un figlio naturale si trova di fronte al padre legittimo del *de cujus,* egli non ha diritto che ai due terzi della eredità; qual ragione vi è dunque di attribuirgliene la tota-

[1] Art. 750 e 751, *Cod. Civ. It.*

[2] Art. 721 e 736, *Cod. Civ. It.*

[3] BACQUET, *Du Droit de bâtardise,* chap. VIII, N. 1 e 2.

[4] Art. 737, *Cod. Civ. It.*

[5] Art. 744, *Cod. Civ. It.*

[6] DURANTON, t. VI, n. 336 - PIGEAU, t. II, p. 639.

lità, allorchè egli si trova di fronte al padre naturale? Questa ragione è assai facile a vedersi. Il padre legittimo è favorito: la società non ha niente a rimproverargli; poichè egli non ha commessa alcuna colpa. Il padre naturale al contrario è colpevole; la sua paternità non gli fa punto onore. È facile dunque comprendere, perchè la legge gli abbia preferito i figli naturali del *de cujus;* questi sono il frutto sventurato d'una colpa, ma almeno essi sono immuni da qualsiasi macchia. D'altra parte l'art. 750 dispone nei termini più generali che il padre, la madre ed il coniuge siano chiamati, solo quando il figlio naturale muoia senza lasciar *prole:* ora i figli naturali sono *prole* perfettamente come i figli legittimi.

S'obietta inoltre che la parola *prole* è adoperata sempre in senso di prole legittima nelle altre parti della successione [1]; e non comprende mai la prole naturale. Sta bene, questo è vero, ma sempre in materia di successione legittima, e nella sezione, dove il Codice non si occupa che dei parenti legittimi. Ma noi siamo invece qui nel capitolo delle successioni dei figli naturali, ove il legislatore, occupandosi della successione fondata sul semplice legame del sangue, adopra la parola prole nel suo senso più vasto.

Per queste ragioni noi, forti dell'opinione dei più insigni giuristi [2], riteniamo che la parola prole usata dal nostro Codice si riferisce pure ai figli naturali del *de cujus*. Concludiamo quindi che

[1] Art. 738, 739, 741, 742 ecc., *Cod. Civ. It.*

[2] Marcadé, p. 130 - Massé et Vergè sur Zachariae, t. ii, p. 280, n. 2 - Delvincourt, t. II, p. 23, nota 6 - Demolombe, t. xiv, n. 143 - Laurent, t. ix, n. 145 - Toullier et Duvergier, t. ii, n. 269 - Chabot, art. 765, n. 3 - Poujol, art. 765, n. 1 - Vazeille, *sur l'article 765* - Aubry et Rau, t. iv, p. 219 - Mourlon, vol. ii, n. 175 - Malpel, n. 164 - Demante, t. iii, n. 84 *bis* - Loiseau, *Des enf. nat.*, append., p. 190 - Pacifici-Mazzoni, t. iv, n. 50, *Ist. e Cod. Comm.*, vol. cit., n. 178 - Buniva, *Op. cit.*, p. 60 - Fulci, *Op. cit.*, art. 751, p. 65 - Pastore, *Commento al Codice Sardo*, sull'art. 955 - Ferrarotti, *Comm.*, vol. iv, pag. 305 - Ricci, vol. III, n. 58 - Mattei, *Cod. Civ. It.* sull'art. 751 - Borsari, vol. III, n. 1609.

qualsiasi prole, sia legittima, sia adottiva, sia naturale, escluderà sempre ogni altro erede dalla successione del figlio naturale.

Ma sotto il vocabolo *prole* dovranno comprendersi eziandio i figli dei figli del figlio naturale, cioè i discendenti di questo? In altri termini, escluderanno anch'essi, questi discendenti, gli altri eredi del figlio naturale? Qui è d'uopo, secondo noi, distinguere: i discendenti legittimi escluderanno gli altri eredi e potranno comprendersi anch'essi sotto il vocabolo *prole;* non già però i discendenti naturali. E questo si desume chiaramente dall'art. 748, che chiama i soli discendenti legittimi a reclamare i dritti del figlio naturale premorto. Ora qui ci troviamo in un caso perfettamente analogo, e l'avere l'art. 748 lasciati da banda i discendenti naturali e chiamati tassativamente i soli discendenti legittimi deve farci conchiudere, per analogia, che, anche nel nostro caso, i soli discendenti legittimi respingeranno gli eredi del figlio naturale, comprendendosi sotto il nome di *prole* dell'art. 750. E di quest'opinione sono quasi tutti i giuristi [1].

68. Se il figlio naturale lascia soltanto i genitori, l'eredità è devoluta per metà a ciascuno di essi, se fu riconosciuto o dichiarato figlio di ambedue; altrimenti sarà devoluta per intero a quello dei genitori, che lo abbia riconosciuto, o del quale sia stato dichiarato figlio [2].

E l'istesso dicasi, allorchè, pure avendo riconosciuto il figlio ambedue i genitori, uno di essi sia premorto, rinunziante od indegno: la successione del figlio sarà devoluta per intero a quello dei due, che sia superstite, o che non sia nè rinunciante, nè in-

[1] DEMOLOMBE, XIV, n. 144 - PACIFICI-MAZZONI, *Ist.* e *Cod. Comm.,* loc. cit. - BORSARI, vol. III, n. 1609 - AUBRY et RAU, t. IV, p. 219 - DEMANTE, vol. III, n. 84bis, ecc., ecc.

[2] Art. 750, *Cod. Civ. It.* Corrisp., *Diritto Romano*, *Nov.* 89, cap. 13; *L.* 5 *Cod.*, *Ad. S. C. Orphit* - *L.* 7., *Inst.*, *De S. C. Tertull.; L.* 2, 4, ff., *Unde cognati; Inst.*, *De success. cognat.*, p. 4 - *L. 1*, *Cod.*, *Unde vir et uxor.* — *Cod. Albertino*, art. 955, 956 — *Codice francese*, art. 765 — *Cod. Napoletano*, art. 680 — *Cod. Parmense*, art. 854 — *Cod. Estense*, art. 932.

degno [1]. Che nel caso di premorienza debba passarsi così la cosa, si deduce senza difficoltà dal disposto dell'art. 750, il quale, non chiamando altri all'infuori dei genitori, allorchè non vi sia nè prole, nè coniuge, dice a chiare note che nel ceto dei genitori deve esaurirsi necessariamente l'eredità lasciata dal figlio naturale. Nel caso poi di rinunzia vale il noto disposto di legge, che la parte di chi rinunzia si accresce ai suoi coeredi [2], in quanto è evidente che i genitori sono appunto dei coeredi rispetto alla successione del loro figlio naturale. E quel che dicesi pel caso di rinunzia si dovrà dire per quello d'indegnità, che è un caso di perfetta analogia; come del resto già provammo in altro luogo appoggiandoci ad una sentenza della Corte di Catania [3].

Per il Diritto Romano la madre soltanto avea diritto di succedere al figlio naturale; perchè egli avea il diritto di succedere a lei, e, rispetto tanto ad essa che ai suoi agnati, era perfettamente pareggiato ai figli legittimi, salvo però il caso in cui la madre fosse una donna illustre [4]. Ma, per quanto riguarda il padre, gl'interpreti non sono d'accordo fra loro, poichè alcuni ritengono che il padre non succedesse ai suoi figli naturali; altri poi invece sostengono che, come allorchè il padre non avea nè prole, nè moglie legittima, essi succedevano a lui nel sestante dell'eredità insieme con la loro madre concubina [5]; così, in forza della reciprocità, doveva per converso il padre succedere nella stessa quota ai figli naturali [6]. Per lo che, esistendo padre e madre naturali, il pri-

[1] DEMOLOMBE, n. 146, loc. cit. - PACIFICI-MAZZONI, *Istit.*, n. 51, e *Cod. Comm.*, n. 178 cit. - BORSARI, vol. III, n. 1610 - DUCAURROY, BONNIER e ROUSTAING, vol. II, n. 534 - AUBRY et RAU, vol. IV, n. 220.

[2] Art. 946, *Cod. Civ. It.*, suffragato dalla già citata sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 20 luglio 1870, causa Canevari-Santori.

[3] Sentenza citata della Corte d'Appello di Catania, 29 luglio 1872, Nicolosi *utrinque*.

[4] L. 5, *C.*, *Ad. S. C. Orphit.* (6, 57).

[5] *Novella* 89, c. XII, p. 4.

[6] DE CRESCENZIO, vol. II, Capo 222, pag. 23.

mo doveva conseguire il sestante dell'eredità, e la seconda il rimanente [1]. E questa parrebbe la più fondata interpretazione.

Il nostro Codice ha tolto di mezzo ogni distinzione fra i due genitori, e questi succedono in egual misura al figlio naturale riconosciuto o dichiarato. Il riconoscimento e la dichiarazione sono cioè l'elemento esclusivo ed essenziale, perchè ambedue i genitori o l'un d'essi succeda al figlio naturale. Questo elemento fondamentale del riconoscimento non avea del resto ragione d'essere nel Diritto Romano, in quanto che i figli naturali erano quelli nati dal concubinato, unione non illecita e tollerata dalle leggi; e come tali portavano il loro possesso di stato *ipso jure* per la loro nascita, tal quale come i figli nati da legittime nozze; questo, va da sè, lo diciamo in rapporto al possesso di stato, non già agli altri diritti inerenti alla qualità di figlio, i quali erano ben diversi, a seconda che il figlio era nato da un matrimonio civile, o da un illegittimo concubito.

69. Non è qui il luogo di richiamare la teoria del riconoscimento, che tocca altre parti del Diritto: però in un punto tale teoria c'interessa, in quanto s'annette alla successione, che ora trattiamo; cioè qual sia il tempo utile, per fare l'atto del riconoscimento. L'articolo 181 del Codice civile determina un tal tempo in termini assai incerti, e che hanno dato luogo a molte questioni. Che il riconoscimento sia valido avanti la nascità è cosa indubitata, e lo dice chiaramente il testo del Codice: ci si sottintende, ben inteso, dopo il concepimento, perchè, fino a quando non v'ha un figlio almeno concepito, non esiste la materia prima del riconoscimento. Il riconoscimento non può cioè applicarsi ad un essere puramente immaginario; esso suppone necessariamente l'opera compiuta della paternità, e quella almeno iniziata della maternità. Si grida qui alla immoralità; ma senza ragione e fondamento veruno;

[1] CUJAC. *Ad. Nov.* 18 tom. II, col. 1065 - STRYK. *De success. ab. intest.* DISSERT. 2, Cap. I, n. 42 - KOCH, *De success. ab intest. civ.*, n. 58 - MAGNANI, *Editto succ. Toscano*, sull'art. 20, t. II, pag. 138, 139.

perchè, come si concede al concepito il diritto sia di succedere, sia di ricevere liberalità [1], ed in genere « *conceptus habetur pro nato, cum de ipsius commodis agitur* », niente di più razionale che gli si conceda eziandio il diritto d'essere riconosciuto. Che poi possa il riconoscimento aver luogo durante la vita del figlio, qualunque sia la di lui età e la di lui posizione sociale, abbia o no moglie o prole, è cosa indiscussa, e che risulta direttamente dal disposto dell'art. 181. Ma essendo noi qui in materia di successione passiva del figlio naturale, dobbiamo riguardarlo non già in vita, ma dopo la di lui morte.

70. E qui appunto sorge la questione assai grave, se, cioè, il riconoscimento del figlio naturale possa farsi dopo la di lui morte, e se, nel caso affermativo, giovi ai genitori per gli effetti della successione. Una sentenza della Corte d'Appello di Milano, decidendo in senso negativo [2], ha suscitato una vivacissima polemica fra i giuristi italiani, di cui sarebbe sconveniente il tacere.

Il Pacifici Mazzoni [3], il Borsari [4], il Bianchi [5] ed altri, dichiarando fuor di discussione e di dubbio che il riconoscimento, fatto dopo la morte del figlio naturale, sia valido, hanno condannato la sentenza succitata.

L'avvocato Samuele Coen poi, in una elaborata nota apposta [6] alla sentenza stessa, nella *Raccolta di giurisprudenza italiana,*

[1] Arg. art. 724, e art. 764 C. C. It.

[2] « Il riconoscimento del figlio naturale, fatto dopo la di lui morte, non può giovare ai genitori per gli effetti della di lui successione, e quindi, in mancanza di altri eredi, gli succede lo Stato (art. 750-758) ». Corte di appello di Milano, 2 marzo 1874, causa Gennari-Finanze.

In questo senso istesso nel 20 gennaio 1874 aveva già deciso il Tribunale civile di Pinerolo (*Repertorio generale di giurisprudenza italiana,* Eredità, N. 129).

[3] Pacifici Mazzoni. Vol. II, N. 288, delle *Istituzioni di diritto civile,* e N. 178. Vol. cit. del *Cod. Commentato.*

[4] Borsari, *Commento al Codice civile,* vol. I, N. 445 A, pag. 686.

[5] Bianchi. *Corso elementare di Codice civile,* vol. III, N. 101, pag. 628.

[6] *Giurisprud. It.,* anno 1874, pag. 125, parte I, sez. II, nota.

ha riassunto le varie opinioni, che su questo punto si sono manifestate presso i trattatisti francesi. Avanti tutto, è cosa indiscussa per loro che il riconoscimento del figlio naturale, il quale lascia prole, è valido in sè e per tutti gli effetti che produce. La disputa verte esclusivamente sul caso che il figlio naturale muoia senza lasciar prole *« sans postèritè »*. Tre sono le opinioni in proposito, che vale la pena di riportare qui per porre bene la questione. La prima, dice che il riconoscimento, avendo per oggetto precipuo ed essenziale l' interesse del figlio, non può farsi allorchè questi sia morto, senza lasciar prole, poichè ne mancherebbe lo scopo [1]. La seconda opinione dice che i genitori possono fare il riconoscimento anche dopo la morte del figlio, ma essi non ne raccoglieranno l' eredità, poichè nessuno può col fatto suo privare un terzo d' un diritto acquisito; ora, quando un figlio è morto senz' essere riconosciuto, la sua eredità è devoluta tosto ad un altro congiunto od allo Stato: quindi, il padre e la madre non potrebbero spogliarneli con un riconoscimento posteriore [2]: questa opinione fu seguita dalla Corte di Milano. Duranton autore di quest'opinione v' aggiunge un'idea vaga di distinzione, concretata da Aubry e Rau [3], i quali distinsero il caso del riconoscimento da quello della dichiarazione, rispetto alla madre; e concessero alla madre, che provi la sua maternità, di reclamare, in virtù dell'articolo 765 del Codice francese (articolo 750 del nostro), la successione del figlio naturale defunto, sebbene essa non l'avesse riconosciuto avanti

[1] DELVINCOURT, t. I, nota 6, pag. 91, e MARCADÈ, art. 334, N. II.

Questa opinione fu seguita dalla Corte di Parigi. Sentenza del 26 aprile 1852, affare François. (DALLOZ, *Rèpertoire,* V. *Paternitè* et *Filiation*, N. 509).

[2] DURANTON, vol. III, N. 265 - VAZEILLE. *Des successions, sur l'article* 765. n. 2 - FOUET DE CONFLANS, *Des success.*, art. 765, n. 4 - RICCI, volume I, n. 279 e Vol. III, n. 58.

Questa opinione fu seguita in Francia dalla Corte di Parigi, 25 maggio 1835, affare Rolland, e dalla Corte di Orleans, 9 luglio 1844, affare Sechas.

[3] AUBRY et RAU sur ZACHARIAE, pag. 66, nota 17.

la di lui morte. Premettiamo subito che questa distinzione non ha più ragione di essere presso il nostro Codice, il quale, con una formola assai più esatta del Codice francese, ha espressamente parificato negli effetti la dichiarazione al riconoscimento [1]. Una terza opinione, infine, sostiene che il riconoscimento può farsi dopo la morte, e che esso profitta ai genitori, che lo fanno, anche per quanto riguarda i diritti successorii; questa opinione è quella che incontra un maggior numero di fautori [2].

In questa questione intricata, fra tanta copia di giuristi insigni, noi ci sentiamo davvero trepidanti nell'esprimere la nostra opinione: ma, fidenti nel motto *« audaces fortuna iuvat »*, oseremo dire quel che pensiamo, tanto più che sopra una questione che ha tanta importanza non solo in sè, ma eziandio per la lotta che vi si agita intorno, non è possibile sorvolare.

I sostenitori delle tre opinioni citate ammettono tutti, o nel solo caso di esistenza di prole, come il Marcadè, o in ambo i casi, come i sostenitori della seconda e terza opinione, la validità di un riconoscimento posteriore alla morte del figlio naturale: per essi tale validità è un assioma inattaccabile; mentre per noi sta appunto qui il punto più discutibile della questione. Infatti, o il riconoscimento fatto dopo la morte del figlio naturale è valido, ed allora esso dovrà produrre tutte le conseguenze successorie che vi sono annesse, senza distinzione alcuna che il figlio naturale abbia o no lasciato prole: o il riconoscimento è nullo e non può farsi, ed allora non varrà nè per gli effetti

[1] Art. 192, 743 e 750, C. C. it.

[2] Oltre agli autori italiani citati, - LAURENT, t. IV, N. 43 - DEMOLOMBE, t. V. N. 2, 391, *Traité de la paternité et filiation* - LOISEAU, *Des enf. nat.*, p. 44 - MALPEL, *Des successions,* N. 165 - ROLLAND DE VILLARGUES, *Repertorio del notariato*, V. *Riconoscimento del figlio naturale,* N. 28 - FAVARD, *Repert.,* V. *Riconoscimento*, sez. I, capo V. art. 2, N. 2, note 14 e 15 - DUVERGIER sur TOULLIER, N. 955, nota *b* - VALETTE sur PROUDHON, t. II, p. 150.

Questa opinione fu seguita dalla Corte di Doual, 23 gennaio 1819, affare Poulet (DALLOZ, N. 509 citato).

attivi, nè per quelli passivi della successione. Tutte le questioni divengono subordinate e scompaiono dinanzi a questa prima, che è la base *a prioristica* di tutte le altre. E quindi, io mi permetto di trovare ovvie e fuori di luogo le opinioni, che in linea accessoria si sono venute formando per parte sia di Marcadè che di Duranton. L'ammettere insomma, come fa la Corte di Milano, la possibilità di un riconoscimento postumo e negargli poi gli effetti successorî per ragioni d'ordine più morale che giuridico (onde evitare cioè speculazioni ontose e frodolente), ci pare cosa assurda, in quanto che, ammesso il riconoscimento valido, parla chiaro e netto il Codice all'articolo 750, quando concede senza restrizioni il diritto di successione sull'eredità lasciata dal figlio naturale ai genitori, che lo abbiano *riconosciuto*. Ed è perciò che, dato il riconoscimento, non si può fare a meno di entrare nella terza opinione, ch' è, senza dubbio, la più fondata e la più logica. Noi però siamo più radicali, e non ammettiamo affatto ed in nessun caso la possibilità, nonchè la validità, di un riconoscimento posteriore alla morte del figlio naturale.

Ed invero, ripugna l' ammettere il riconoscimento d' un ente, che non ha più obblighi nè diritti, essendo scomparsa dalla luce del mondo colla di lui personalità fisica eziandio quella giuridica. Ma, replicano i nostri avversarii, l' articolo 181, dicendo che il riconoscimento può farsi con un atto autentico anteriore o posteriore alla nascita, lascia un campo illimitato ad esso; e, come a tutte le disposizioni, che regolano dritti morali, dee darsi un' interpretazione estensiva, così è d' uopo ammettere che quest'articolo, non determinando il tempo entro cui debba farsi il riconoscimento, non vieta neppure quello fatto dopo la morte del figlio naturale. Rispondiamo che non può permettersi un' interpretazione così estensiva, e ciò per una forte ragione. Il Codice italiano, allorchè, in casi rarissimi, e, direi quasi, in un caso unico, ha voluto permettere un atto postumo alla morte di colui, che tale atto colpisce, lo ha tassativamente permesso con un articolo di legge: informi per noi il caso della legittimazione

che l'art. 196 esplicitamente dispone possa aver luogo a favore dei figli premorti. Disponendo invece circa il riconoscimento nello stesso Capo ed a pochi articoli di distanza, il Codice ha taciuto. E che vuol dir ciò se non che il legislatore non ha voluto permettere un riconoscimento postumo? Inoltre, e questo è per noi un argomento capitale, l'articolo 188 del Codice civile dà il diritto al figlio d'impugnare il riconoscimento: ora, come potrà il figlio esercire il diritto d'impugnativa quando non esiste più? Il Codice, concedendo quel diritto d'impugnativa, presume implicitamente un'acquiescenza tacita, ove il figlio naturale non si valga di un tal diritto; ora, come potrà ancora presumersi l'acquiescenza di un essere che, privo di vita, non può più reagire nè ribellarsi? Quel diritto d'impugnare il suo riconoscimento è un'arma di difesa, che il Codice civile ha voluto dare in mano al figlio contro possibili raggiri ed inganni a suo carico; con qual coraggio vorrete voi render vano questo sacro disposto della legge, approfittando ingenerosamente di una morte?

Poggiandosi poi su una frase di Demolombe, i nostri avversarii dicono che il riconoscimento non crea i rapporti di paternità e di figliazione, ma li constata, quindi è semplicemente dichiarativo, e può perciò farsi in ogni tempo, nulla ostando la morte dell'ente da riconoscersi. Ma dato pure che il riconoscimento constati, ma cosa constaterà esso mai? Un fatto riguardante un essere che non è più? Ma ciò è contro lo stesso senso letterale della parola *constatare*, che implica necessariamente la sussistènza dell'essere, il cui fatto si constata. E poi dando un significato così puramente dichiarativo, i nostri avversari vengono a dire che il riconoscimento in fondo non è che un elemento accessorio e di scarsa importanza; sono la paternità e la maternità che, per essi, costituiscono ogni diritto ed ogni obbligo intercedente fra i genitori ed il figlio naturale; il riconoscimento non è dunque che una pura e superflua formalità. Ebbene questo non è: il concetto del legislatore è perfettamente diverso, perchè altrimenti il legislatore avrebbe senz'altro chiamati a succedere al figlio naturale i suoi genitori,

i quali, come ogni altro erede legittimo, avrebbero dovuto semplicemente giustificare la loro qualità personale ereditaria. Il legislatore invece non ha voluto punto che i genitori fossero chiamati a succedere al figlio naturale pel solo fatto della loro paternità e maternità; ma sibbene ha richiesto, come condizione essenziale e *sine qua non*, il riconoscimento o la dichiarazione di figliazione: senza di questi elementi, niuna successione è concessa ai genitori naturali. Or bene, potrà forse dirsi che questo sia un elemento accessorio, di un valore puramente dichiarativo, una pura e formale constatazione, mentre in fondo è esso il creatore vero e proprio di ogni effetto successorio? E d'altronde senza star tanto a cavillare con ragionamenti e disquisizioni, se ben guardiamo il testo di legge, ne risulta evidentemente un argomento validissimo in favore della nostra tesi. Infatti l'articolo 750 dice che l'eredità del figlio..... è devoluta a quello dei genitori che lo *abbia* riconosciuto o del quale *sia stato* dichiarato figlio, ovvero per metà a ciascuno dei genitori se *fu riconosciuto* o *dichiarato* figlio di ambedue. Abbiamo qui tutti tempi passati, *abbia - sia stato - fu:* e cosa indica ciò se non che il riconoscimento e la dichiarazione debbono essere preesistenti alla apertura della successione riguardata dall'articolo 750, nonchè alla morte del figlio naturale?

Codesto concetto poi si rileva altresì dallo spirito, a cui la legge si informa. E di vero il fine e lo scopo del riconoscimento qual'è? È quello senza dubbio di favorire la prole naturale, assicurandole uno stato nel consorzio civile; ora codesto fine, che tocca così da vicino anche l'interesse sociale, non può raggiungersi, se non durante la vita della prole stessa. Non può supporsi che il legislatore abbia voluto preoccuparsi di un riconoscimento postumo, dal momento che questo non poteva più esercitare la benefica sua influenza sulla persona, che reclamava la speciale sollecitudine e protezione del legislatore stesso. Ed il diritto alla successione del figlio naturale è accordato ai genitori quasi appunto a corrispettivo dei benefizii e vantaggi, che dal riconoscimento trae alla sua volta

il figlio. Ora se voi, o genitori, aspettate a riconoscerlo quando esso è morto, cioè quando dei vostri benefizii e vantaggi non può più godere, con qual diritto potrete pretendere un corrispettivo, un credito, per così dire, di obblighi che non avete adempiuto? Cos'è dunque questo riconoscimento, che voi genitori venite a far ora quando più non vi è nè lo scopo, nè la persona, a cui tale scopo era aderente? Questo santo dovere voi lo dovevate adempiere durante la vita di quell'essere sventurato e non attendere che, lui morto, non possa più fruirne in alcun modo; sì da indurre a credere che ragioni tutt'altro che di affetto v'abbiano indotto ad una così tarda riparazione; la quale, appunto perchè infruttuosa, non ripara più nulla, e come tale non può ammettersi.

Nè valga il parlar qui, come fanno gli avversari, di impedimenti morali o fisici - quali per esempio assenze, viaggi, affezioni mentali, rispetti umani - i quali abbiano trattenuto il genitore dal compiere il suo dovere di riconoscere colui ch'egli sapeva esser suo figlio. Il ricorrere a certi argomenti di indole così speciosa indica chiaramente che la causa dei nostri avversarii non è così salda, come essi vorrebbero farci credere. Tali argomenti esprimono casi isolati e niente più, e non può al certo da contingenze fisiche o morali cotanto subbiettive e particolari indursene una conseguenza sì importante di diritto.

Per tutte queste ragioni noi ci permettiamo di ritenere che il riconoscimento non può farsi, che durante la vita, mai dopo la morte del figlio naturale. Di qui originano due immediate conseguenze: che niun diritto spetterà ai genitori sulla eredità del figlio naturale non riconosciuto, e per converso che niun obbligo giuridico essi avranno verso i discendenti di lui.

Nè quest'ultima conseguenza sembri crudele ed inumana, giacchè, essendo questi discendenti perfettamente estranei al genitore naturale del loro padre, potrà sempre questi, ove il tardo rimorso lo invada, soccorrere durante la vita, e beneficare con la sostanza, di cui può disporre per testamento, quei piccoli orfanelli. E poi d'altronde, nell'interpretazione del diritto, ci vuol positivismo ed equa imperturbabilità, ed il sentimentalismo va lasciato da banda.

71. Allorchè il figlio naturale lasci il solo coniuge l'eredità è devoluta al medesimo per intero [1]. Se poi il figlio naturale lasci ad un tempo e genitori e coniuge, l'eredità si devolve per una metà ai genitori od al genitore, giusta la regola già esposta di sopra, e per l'altra metà al coniuge [2].

S'affaccia qui un'opinione del Borsari, la quale a noi pare tanto lontana dal vero, che non sappiamo darcene ragione. Il Borsari dice [3] che, quando il coniuge superstite del figlio naturale, ovvero uno dei genitori che lo abbia riconosciuto si trovi di fronte al coniuge legittimo dell'altro genitore naturale premorto, ancorchè quest'ultimo coniuge non abbia niente a che fare col figlio naturale, tuttavia in quanto rappresenta, come coniuge, il genitore naturale defunto, concorrerà nell'eredità lasciata dal figlio naturale, prendendovi la sua metà: chè anzi se si trovasse solo prenderebbe addirittura la totalità della successione stessa. Il caso è questo: un uomo ed una donna hanno riconosciuto un figlio naturale; uno di essi, per esempio, il padre, premuore al figlio, lasciando una moglie legittima, che però non è punto la madre del figlio naturale. Or bene, secondo il Borsari, questa vedova concorre colla madre naturale, ed in mancanza di questa, col coniuge superstite del figlio naturale, prendendosi la metà della di lui eredità: e nel caso che non esista più nè la madre, nè il coniuge del figlio naturale, adisce alla totale eredità del figlio naturale stesso. Tale opinione è talmente assurda, che davvero dubitiamo col Pacifici-Mazzoni [4] che si nasconda sotto una forma erronea e confusa un concetto diverso dall'apparenza. Il riconoscimento è il fondamento di ogni successione dei figli naturali, e non può certo

[1] Arg. a contr., art. 750 e 755.

[2] Art. 751 cong. coll'art. 750. Corrisp. *Diritto Romano*, come per l'art. 750 — *Codice Francese* e *Napoletano*, id. — *Codice Parmense*, art. 855 — *Codice Albertino*, art. 956 — *Codice Estense*, art. 932.

[3] Borsari, *Op. cit.* vol. III, n. 1610 C, pag. 173,

[4] Pacifici Mazzoni *Codice Comm.*, vol. cit., p. 392, nota 1, Ediz. 1876.

idearsi una successione senza che esso intervenga, come sembrerebbe sostenere il Borsari. Non insistiamo su questa questione, che è di una patente erroneità, e l'abbiamo solo accennata a titolo di inconcepibile anomalia.

72. Niun'altra persona all'infuori della prole, dei genitori legittimi, e del coniuge superstite, ha, secondo il nostro Codice, il diritto di succedere *ab intestato* al figlio naturale. Lo Stato raccoglierà la successione [1] perfino se siano superstiti dei fratelli naturali germani e dei parenti legittimi del genitore del *de cujus*, sieno questi discendenti, ascendenti o collaterali [2]. È giusto questo disposto della legge? Noi sosteniamo che no, considerando di quanto il legislatore si è allontanato dalle presunte affezioni dell'uomo, e dalle regole stesse della civile filosofia moderna, che svincolatasi dalle catene del dispotismo ha scritto sul suo vessillo: « *fiscus post omnes* ». Riconosciuta dalla legge la parentela naturale, non si comprende come la si sia potuta posporre allo Stato, che deve succedere soltanto per necessità sociale; e le più gravi presunzioni di affetto insorgono contro la disposizione del legislatore, nella quale *litera occidit* ogni benevola interpretazione, che si voglia dedurre per rimediare ad un tale ingiustificabile principio.

Anche in Francia, prima della rivoluzione, morendo il bastardo senza figli legittimi, e senza aver fatto alcuna disposizione, la successione sua apparteneva al Re. Il Codice Napoleone cangiò questa giurisprudenza, e statuì che, in caso di premorienza del padre e della madre del figlio naturale, i beni, che questi avesse ricevuto dai medesimi, passassero ai fratelli e sorelle legittimi, e tutti gli altri beni ai fratelli e sorelle naturali ed ai loro discendenti [3]. In un primo progetto di questo Codice si era andati più oltre,

[1] Art. 758 *Cod. civ. It.*

[2] Arg. art, 749, *Cod. civ. It.*

[3] Art. 766 *Cod. Napoleone.*

ed erasi proposto che, in mancanza dei genitori, la successione del figlio naturale fosse devoluta ai suoi fratelli o sorelle, fossero queste persone naturali o legittime; ed ai loro discendenti [1]. Giustamente nelle conferenze che si passarono nel Consiglio di Stato il sig. Treilhard, oratore del Governo, l'istesso che presentò il titolo delle successioni al corpo legislativo, osservò, che quando si era ammesso il riconoscimento dei figli naturali s' erano implicitamente ammesse eziandio le conseguenze che ne derivavano [2]. Quando il padre confessa la sua paternità non c'è più a temere ulteriore scandalo: pertanto se codesto figlio naturale viene a morire senza discendenti chi se ne contrasterà l'eredità? Da un canto saranno coloro che gli sono uniti per sangue, dall'altro il fisco. Ora è già deciso che il figlio naturale succede quando tutti i gradi della parentela legittima si trovano vuoti; dunque, conchiudeva Treilhard, non gli si può negare il diritto all'eredità del suo fratello legittimo. Per qual motivo non avrebbe il fratello legittimo a succedere egli pure al fratello naturale, posciachè agli occhi della legge sono riconosciuti per figli di uno stesso padre?

Bigot-Préameneu aveva proposto per il Codice Francese un altro sistema [3]. Egli disse che non faceva mestieri, che vi fosse concorso fra i fratelli legittimi ed i fratelli naturali: questi ultimi non avrebbero dovuto venire, se non in mancanza degli altri, ed in tale ordine dovevano conseguire l'eredità per escludere il Fisco. Accettando l'esclusione del concorso fra fratelli legittimi e naturali, incliniamo però a ritenere che i fratelli naturali debbano preferirsi ai legittimi, poichè essi, privi di famiglia, vissuti col *de cujus* in quell'intimità, che dà la comunanza di una disgraziata origine, non confortati dall'affetto di alcun legittimo congiunto, avranno trovato nel loro fratello naturale, disgraziato al par di loro,

[1] Pothier, *Des successions.*

[2] Fenet, t. X, p. 150.

[3] Locré. *Lègislation civ.*, t. XX.

più affetto di quel che egli non avesse verso i figli legittimi del proprio padre e della propria madre [1]. Laonde questi ultimi, in riguardo alla parentela di sangue, non dovrebbero succedere, se non per escludere lo Stato: e così dicasi pel caso reciproco, quando, cioè, il fratello legittimo premuoia in circostanze analoghe.

Ma se a tali osservazioni non ebbe riguardo il nostro legislatore, miglior cosa ella era, se non erro, di riportare almeno l'articolo 766 del Codice Napoleone, articolo proposto dal Console Cambacèrés, piuttosto che venire a quelle conseguenze a cui è venuto, e che sono affatto contrarie alle presunte affezioni del defunto, come ci pare di avere ormai sufficientemente dimostrato.

[1] BUNIVA, *Op. cit.*, pag. 82 e PASTORE. Sull'art. 955, *Codice Sardo*.

CAPITOLO VII.

Figli adulterini ed incestuosi.

SOMMARIO:

73. Il Codice patrio non ha concesso ai figli adulterini ed incestuosi i diritti accordati ai figli naturali, il cui riconoscimento o dichiarazione fosse permesso. Le leggi Romane si mostrarono contro l'adulterio e l'incesto di una severità eccessiva, di gran lunga superiore a quella delle nostre leggi odierne. — 74. Il nostro Codice concede ai figli adulterini ed incestuosi un diritto di alimenti sulle successioni dei loro genitori. Tal diritto è una ragione di credito, e non già un vero e proprio diritto ereditario. — 75. Quali siano gli elementi per determinare l'ascendere di questa ragione di alimenti. L'articolo 752 riduce tali elementi di apprezzamento a due, la sostanza dei genitori, ed il numero e la qualità degli eredi — 76. Dovrà tenersi conto anche dell'elemento di *bisogno* considerato negli altri casi di obbligazione alimentare? — 77. Il diritto agli alimenti spetta forse indistintamente a qualsiasi figlio adulterino od incestuoso? I discendenti legittimi del figlio adulterino od incestuoso potranno reclamare il diritto agli alimenti concesso dall'articolo 752? — 78. I figli semplicemente naturali, che non siano stati nè riconosciuti, nè dichiarati, ma dei quali consti legalmente la figliazione, hanno o no diritto agli alimenti sulla eredità dei loro genitori? — 79. Quali persone succedano all'eredità lasciata dal figlio adulterino od incestuoso. — 80. Breve critica delle disposizioni stabilite dal nostro Codice sui figli adulterini ed incestuosi.

73. In ultimo il nostro Codice dichiara che i diritti accordati dagli articoli precedenti non si estendono ai figli, di cui non ammette il riconoscimento, cioè agli adulterini ed incestuosi [1].

[1] Art. 180, *Cod. Civ. It.*

« Ogni ricognizione del figlio adulterino è interdetta e nulla ». Corte di Appello di Genova, 11 aprile 1853. BETTINI, 1853, parte II. pag. 368. — « La ricognizione di paternità di un figlio adulterino è cosa impossibile ». Cass. Francese, 8 febbraio 1815 e 4 dicembre 1837. — « La dichiara-

Era necessaria questa esclusione di esseri, la cui nefasta figliazione è un attentato ai principii fondamentali della famiglia e dello Stato. Infatti l' adulterio e l' incesto sono l' infrazione della legge morale del matrimonio e della famiglia, vincoli santi che la legge giuridica deve tenere alti e rispettati: la legge non deve permettere che i frutti di amori nefandi abbiano diritto di far testimonianza dinanzi al mondo della violazione patente dei principi più sacri e più sublimi che abbia l'uomo, l'onore e la famiglia. . . . .

Le leggi Romane si mostrarono severissime contro queste unioni sacrileghe. Augusto permise a tutti i cittadini di denunziare l'adulterio, e di domandarne la terribile punizione decretata dalle leggi. Costantino lo punì di morte: e Giustiniano inflisse all' incesto le pene le più rigorose: la confisca, l'esilio, l' infamia.

E taceremo delle congiunzioni incestuose le più nefande pei Romani, qual era la copula che si commetteva con la vergine consacrata a Vesta, per cui la Vestale veniva sepolta viva insieme al suo figlio, e l'uomo era fatto perire sotto le battiture. Ma venendo alla famosa *Authentica ex complexu* desunta dalla Novella 89, vediamo scritto: « *ex complexu nefario aut incesto seu damnato liberi nec naturales sunt nominandi, omnis paternae substantiae indigni beneficio, ut nec alantur a patre* » [1]. Iniqua ed inumana legge che puniva nei figli innocenti le colpe dei loro genitori, insana ancora se mirava a punire i genitori sui capi innocenti dei loro figli [2].

I figli spurii avevano diritto agli alimenti soltanto contro la madre e l'avo materno; contro il padre, essendo incerto, non poteva competere loro diritto alcuno [3]. Il diritto canonico corresse il romano, imponendo ai genitori adulteri l'obbligo di alimentare i loro figli. « *Sollicitudinis tuae intererit* (scrisse Alessandro III al-

zione fatta da Caio che Tizio sia suo figlio e figlio di donna che, essendo sua parente, farebbe il medesimo incestuoso è nulla ». Corte d'Appello di Genova, 7 aprile 1854; BETTINI, 1854, parte II. pag. 295.

[1] *C., De incest. et inut. nuptiis* V, 5.

[2] PACIFICI MAZZONI, *Cod. Comm.*, vol. cit.. N. 183.

[3] *L.* 5, p. 4 e 5 *D.*, *De agn. et alen. lib.*, XXV, 3.

l'abate di Sant'Albano) *ut uterque (parens), liberis suis, secundum quod eis suppetant facultates, necessaria subministret* » [1]. Alla umana e giusta disposizione del diritto canonico furono assoggettati in ogni caso entrambi i genitori, purchè fossero certi: inoltre gli interpreti resero reciproco il diritto e l'obbligo corrispettivo degli alimenti [2].

74. Il nostro Codice non arrivò a tale inumano rigore e dispose che, se la maternità o la paternità risulti indirettamente da sentenza civile o penale, da un matrimonio nullo, o da esplicita dichiarazione per iscritto dei genitori [3], quei figli, di cui non è ammesso il riconoscimento, hanno diritto agli alimenti sulla successione dei loro genitori [4]. Il diritto agli alimenti compete ai figli adulterini ed incestuosi contro i successori legittimi dei loro genitori, a qualunque classe essi appartengano; perciò possono farlo valere non solo contro i parenti legittimi e naturali, e contro il coniuge del defunto genitore, ma eziandio contro lo Stato.

Tale diritto non è al certo un diritto ereditario [5]: essendochè

[1] Cap. *Cum haberet*, 5 e 10, *De eo qui duxit in matr. quam polluit per adulterium.*

[2] Consulta. Surdus, *De alim. quaest.*, x, xv, xx e xxii.

[3] Art. 193, *Cod. Civ. It.*

» La legge che concede alimenti non si applica che al caso in cui la prova della figliazione adulterina od incestuosa risulta dalla natura delle cose o da sentenza ». Cass. francese, 8 febbraio 1836, 4 dicembre 1837.

« Il padre può fare efficacemente anche per lettera la dichiarazione espressa di cui può valersi il figlio adulterino per domandare alimenti ». Corte d'Appello di Torino, 19 febbraio 1856.

[4] Art. 752, *Cod. Civ. It.*

Corrisp. *Diritto Romano, Nov.* 89, cap. 15; *Nov.* 74, cap. 6; *Nov.* 12, cap. 3; *L.* 3, *Cod., De incest nupt; L.* 15 ff., *De agnosc. vel al. lib; L.* 6, p. 1; *L.* 34, p. 1, ff., *Ad leg. Jul. de adult; L.* 101 ff., *De verb. signif.;* App. Gregorio ix, cap. v, *De eo qui duxit in matrim. quam polluit per adulterium; Decret. Gratian. caus.* 32, *quaest.* 4, can. 4; *Codice Albertino*, art. 957, 958, — *Cod. francese*, art. 762, 763, 764 — *Cod. Napoletano*, art. 678, 679 — *Cod. Parmense*, art. 856 — *Cod. Estense*, art. 938.

[5] « Gli alimenti che la legge accorda ai figli adulterini non sono a titolo di successione. » Corte d'Appello di Genova, 20 dicembre 1853, Bettini, 1853, parte II, p. 784.

cade su cosa determinata, su una somma cioè di danaro sufficiente a provvedere ai loro bisogni e non già sull'universalità di un patrimonio o su una quota del medesimo. Aggiungiamo poi che i figli adulterini ed incestuosi non sono chiamati da alcun articolo del Codice a raccogliere una frazione qualsiasi dei beni della successione dei loro genitori, a tal punto che lo Stato raccoglierebbe l'eredità a loro esclusione, se il loro genitore non avesse lasciati altri eredi successibili. Qual sarà dunque il titolo dei figli adulterini ed incestuosi? E quale la natura del loro diritto? La risposta è di estrema semplicità: essi non saranno che creditori d'un debito di alimenti, ed il loro diritto infatti ha tutti i caratteri d'un credito vero e proprio. In una parola il diritto agli alimenti, che hanno i figli adulterini ed incestuosi, è una pura e semplice ragion di credito, e questo concetto non abbisogna neppure di ulteriore dimostrazione, tanto più che tutti i giuristi vi concordano in modo perfetto [1], ed inoltre risulta eziandio da sentenze delle nostre Corti [2].

75. In che consistano questi alimenti è cosa nota; essi comprendono: *cibaria, vestitus, habitatio... valetudinis impendia*. L'apprezzamento della loro estensione è subordinato alle varie circostanze, niente essendo più variabile, nè più relativo di quanto si chiama « *il necessario per vivere* ». Questo apprezzamento dee però essere tale da dare ai figli adulterini ed incestuosi quel tanto che

[1] Demolombe, t. xiv, n. 124 - Malpel, n. 173 - Poujol, art. 765, n. 4 - Bedel, *De l'Adultère,* n. 102 - Aubry et Rau, t. iv, p. 97 - Chabot, art. 762, n. 2 - Merlin, *Quest. de dr.* V. *Reserve* - Demante, t. iii, n. 82, *bis* 1 - Pacifici Mazzoni, *Cod. Comm.*, vol. cit. n. 187 e t. iv, n. 52, *Istituzioni.* - Ricci, vol. III, n. 59. - Mattei, vol. III, p. 84 - Borsari, vol. III, n. 1611.

[2] Cassazione di Torino, 11 ottobre 1871, *Legge*, 1872, pag. 39; ed inoltre Corte d'Appello di Casale, 2 aprile 1869 — Causa Cristofoli-Sclavi:

« Il diritto agli alimenti competente ai figli adulterini sulla successione del genitore non è una quota successoria, ma una semplice ragione di credito ». *Legge*, 1869, p. 736.

soddisfaccia ai loro bisogni, e non già quel tanto che possa procurar loro quella vita agiata, a cui avrebbero diritto i figli legittimi [1].

L'articolo 752 vuole che questi alimenti sieno assegnati in proporzione delle sostanze del padre e della madre: è l'applicazione dei principii generali che reggono l'obbligazione alimentare [2]. Ma qui la legge vuole che si tenga conto anche del numero e della qualità degli eredi: quando si tratta di figli naturali, la loro quota ereditaria varia a seconda che essi concorrono con dei discendenti legittimi, con degli ascendenti o con il coniuge; dee applicarsi dunque lo stesso principio, per analogia, all'assegnamento degli alimenti, che sarà più o meno forte a seconda che il figlio li reclami contro i discendenti, ovvero contro gli ascendenti od il coniuge. Il numero degli eredi poi deve anche essere preso in considerazione, ma in senso inverso: una successione vistosa può divenir mediocre, se gli eredi sono numerosi: ed è perciò che la pensione alimentare dovrà diminuire in proporzione del numero di coloro, che debbono fornirla in qualità di eredi [3].

76. In base ai principii generali v' ha un altro elemento essenziale per fissare la quantità degli alimenti: il bisogno di chi li reclama [4]. Non dovrà qui nel caso della successione tenersene conto? In altri termini, il figlio adulterino od incestuoso, che non si trovi nel bisogno, avrà tuttavia diritto agli alimenti sulla successione dei suoi genitori? Su questo punto v' ha qualche esitazione nella dottrina; noi crediamo che il testo e lo spirito della legge decidono la questione contro i figli adulterini ed incestuosi. L' articolo 752 dice che la legge non accorda loro che degli alimenti: ora, la parola *alimenti* ha un significato tecnico, semplice, cioè che

[1] Questo principio risulta eziandio dal contesto della precitata sentenza della Cassazione di Torino, nonchè da quello della sentenza citata della Corte di Appello di Casale.

[2] Art. 143, *Cod. civ. it.*

[3] Demolombe, t. XIV, N. 125 - Laurent, t. IX, N. 143.

[4] Pacifici Mazzoni, *Cod. Comm.*, N. 189 - Mattei, vol. III, p. 84 - Borsari, vol. III, N. 1612, C - Ricci, vol. III, n. 60.

chi reclama gli alimenti sia nel bisogno: sta qui il suo titolo ed il fondamento della sua domanda: sta qui la regola che determina l' estensione del diritto, l'ammontare del credito alimentare. Se si assegnasse al figlio oltre i suoi bisogni, gli si darebbe più che degli alimenti, mentre la legge non accorda a lui che degli alimenti puri e semplici. È dunque il bisogno, secondo noi, un elemento essenziale per la determinazione del diritto agli alimenti [1]. Ma come questo bisogno può cessare, aumentare o diminuire, potrà forse dirsi che la quantità del diritto agli alimenti, attribuito al figlio adulterino od incestuoso sulla successione dei suoi genitori, possa anch' esso cessare, diminuire od aumentare? La pluralità dei giuristi crede che no, e sostiene che il diritto agli alimenti deve determinarsi ed assegnarsi una sola volta tra gli eredi ed il figlio adulterino od incestuoso, cioè all' aprirsi della successione, senza che dopo possa estinguersi od essere suscettibile nè di aumento nè di riduzione; e questo perchè il legislatore non ha voluto perpetuare e rendere stabili relazioni prive di ogni base tra gli eredi ed i figli incestuosi od adulterini [2]. Noi ci permettiamo di avere un' opinione contraria, e crediamo che anche nel caso di successione debbansi seguire i principii che regolano il diritto agli alimenti: cioè che questo cessi, si riduca o s' aumenti, allorchè sopravvenga una mutazione nelle condizioni di chi li riceve [3], e nel nostro

[1] « In genere, la quantità degli alimenti si misura sul bisogno di chi li chiede; e nella specie al figlio adulterino compete quel tanto di alimenti che potrà supplire alle di lui necessità ». Corte d' Appello di Torino, 19 febbraio 1856. - « Gli alimenti non sono dovuti al figlio adulterino se non nei limiti necessarii al sostentamento della vita ». Corte d' Appello di Casale, sentenza citata del 2 aprile 1869. - « Gli alimenti che la legge accorda al figlio adulterino non sono a titolo di successione, e l'entità di tali alimenti è per natura variabile a seconda dei bisogni dell' alimentando, e del patrimonio di chi deve darli ». Corte d'appello di Genova, 20 dicembre 1853, Bettini, 1853, II, 784.

[2] Demolombe, t. XIV, N. 127 - Chabot, art. 762, N. 1 - Marcadè, art. 763 - Aubry et Rau, t. VI, pag. 97 - Loiseau, p. 556 e 750 - Pacifici Mazzoni, *Cod. Comm.*, V. cit., N. 190.

[3] Art. 144, *Cod. civ. it.*

caso allorchè cessi, diminuisca od aumenti il bisogno del figlio adulterino od incestuoso. Si dice che il legislatore non ha voluto! Ma dove è il testo per cui sia manifesta la sua volontà? Queste relazioni non hanno base! Ma la base c' è, ed è semplicissima: si tratta di relazioni fra debitori e creditori, relazioni che possono benissimo durare, e che non v' ha ragione alcuna che scompaiano dopo la devoluzione dell' eredità. È solo il diritto ereditario, che deve esser fissato irrevocabilmente alla morte del *de cujus*, non già il diritto agli alimenti, al quale i nostri stessi avversarii negano con noi il carattere successorio [1].

77. Il diritto agli alimenti spetta soltanto a coloro, la cui figliazione consti legalmente per virtù di uno dei mezzi indicati dall'articolo 193: quando invece tale figliazione sia affatto ignota, tal diritto non è loro concesso, perocchè reputasi in tal caso non esistere fra i figli ed i loro genitori rapporto di parentela, almeno per quest'oggetto d' interesse pecuniario. Il Codice Napoleone poneva anche un altro caso, in cui il diritto agli alimenti era denegato ai figli adulterini ed incestuosi, sebbene legalmente dichiarati, allorchè cioè il padre e la madre avessero fatto apprender loro un'arte meccanica [2]. Questa disposizione è stata pretermessa dal nostro Codice: ma in fondo rientra nei principii generali dell'obbligazione alimentare, in quanto che richiedendosi, per la concessione degli alimenti, il bisogno nel figlio che li reclama, è presumibile che essendo avviato in un'arte meccanica guadagni tanto da poter fare senza dell' aiuto altrui.

I discendenti legittimi del figlio adulterino od incestuoso potranno essi reclamare gli alimenti, che l'articolo 752 accorda a quello sulla successione dei suoi genitori? Non v' ha alcun disposto simile all'articolo 748, che estenda ai discendenti legittimi del figlio adulterino od incestuoso un tal diritto: or bene, significherà

[1] Laurent, t. IX, N. 144 - Ricci, N. 60 cit. - Borsari, N. 1612, *C.*
[2] Art. 764, *Codice francese.*

ciò che questi non possano reclamarlo nel caso che si trovino in urgente bisogno? Benchè questa soluzione sembri eccessivamente rigorosa, tuttavia a nostro avviso è la più conforme, sia allo spirito della legge, che è certamente quello di troncare almeno colla morte del figlio adulterino od incestuoso le relazioni d'una parentela nefasta ed obbrobriosa [1], sia ancora al testo stesso dell' art. 752. Infatti l'articolo 752 nomina soltanto *i figli,* sotto la qual voce non possono punto comprendersi i loro discendenti. D'altra parte la legge, quando volle, riconobbe formalmente nei discendenti legittimi dei figli naturali il diritto agli alimenti contro l'ascendente [2]. Per analoghe ragioni il diritto di alimenti non appartiene al genitore nè contro la persona vivente, nè contro l'eredità dei figli adulterini od incestuosi [3].

78. Ma i figli semplicemente naturali, che non sieno stati riconosciuti, nè dichiarati, dei quali però consti nei modi indicati dall'articolo 193 la paternità o la maternità, avranno essi diritto agli alimenti sulla eredità dei loro genitori? A prima vista sembrerebbe che tal questione dovesse decidersi in senso negativo, perchè il testo della legge, tanto nell'articolo 193 quanto nell'articolo 752, tace affatto dei figli semplicemente naturali, dimodochè, rispetto ad essi, la ricognizione privata non può attribuir loro l'azione per conseguire gli alimenti [4]. Ma tale decisione è erronea. Invero, una persona ebbe, per ipotesi, due figli illegittimi, uno *ex libera,* l'altro per adulterio, e li riconobbe entrambi esplicitamente in un medesimo scritto *una eademque ratione;* or bene, se prevalesse l'oppugnato principio, al figlio adulterino spetterebbero gli alimenti, mentre poi dovrebbero negarsi all'altro nato da unione meno riprovata. Quale assurdità!

[1] DEMOLOMBE, t. XIV, n. 135, - MASSÈ ET VERGÈ sur ZACHARIAE, t. I, p. 337.

[2] Art. 186, capov., *Cod. Civ. It.*

[3] Art. e arg. art. 752, e arg. *a contr.* art. 187.

PACIFICI MAZZONI, *Codice Comm.*, vol. cit. N. 198 - RICCI, vol. III, N. 62.

[4] Corte d'Appello di Casale, 30 aprile 1872.

Esaminando un po' attentamente la cosa si vedrà che il silenzio del Codice, riguardo a questi figli naturali, è spiegabilissimo, e non può certo servire di argomento solido ai sostenitori dell'opinione negativa. Il legislatore ha omesso certo involontariamente questo punto; il pensiero sintetico di lui si riduceva invero a due termini: o il figlio nasce da un'unione men riprovata ed il suo riconoscimento è libero e pubblico; o l'unione è riprovata e la legge ne vieta il riconoscimento, ogni beneficio gli è negato ad eccezione degli alimenti che gli si accordano nel caso di una esplicita dichiarazione paterna contenuta in uno scritto qualunque [1]. Ora in questa seconda evoluzione del pensiero legislativo l'idea del figlio, già contemplato e largamente provveduto nella prima parte, spariva in base al principio « *ubi maior minor cessat* ». E dalla storia istessa della discussione avvenuta sul Codice civile, si rileva che, al momento di darvi l'ultima mano, la Commissione coordinatrice avvertì la lacuna, onde nacquero due opinioni consenzienti entrambe in ciò, che la dichiarazione privata del padre fatta per iscritto dovesse giovare anche ai figli naturali nati da un'unione non riprovata: e solo dissenzienti sulla misura del giovamento, volendo gli uni concedere a questi figli la libera ed assoluta indagine della paternità per tutti gli effetti del riconoscimento legale, ed appagandosi gli altri di concedere loro la sola azione per gli alimenti. Il diniego degli alimenti ai figli riconoscibili e riconosciuti per atti privati non venne in mente a nessuno. E noi dobbiamo perciò risolvere la questione in un senso affermativo [1], ed è appunto in questo senso che, fatta astrazione dalla sentenza citata di sopra, decisero le nostre Corti [2] con responsi consentanei, oltrechè allo

[1] PACIFICI MAZZONI, *Cod. Comm.*, vol. cit. n. 199 - RICCI, vol. III, n. 65.

[2] Cassazione di Napoli, 24 giugno 1869; Cassazione di Napoli, 9 marzo 1871 e Cassazione di Torino, 27 dicembre 1871. « Il figlio semplicemente naturale, e capace perciò di essere riconosciuto, ha diritto agli alimenti contro i genitori viventi, e, dopo la loro morte, contro l'eredità da essi lasciata, quand'anche non sia stato da essi riconosciuto, ove la filiazione sua risulti con uno dei tre mezzi indicati dall'articolo 193 del Codice Civile italiano ». Giornale *La Legge,* 1872, p. 172.

spirito della legge positiva, eziandio a quello della legge di natura, fonte primaria ed inesauribile dei principii del diritto comune.

79. Per terminare quanto concerne i figli adulterini ed incestuosi, diciamo ancora una parola sulla loro successione passiva. Il Codice non parla punto di quest' argomento: bisogna dunque decidere la questione a norma dei principii generali di diritto; essa è del resto assai semplice. Il figlio adulterino ed incestuoso, non potendo essere riconosciuto nè dichiarato figlio, non avrà alcun parente nè ascendente nè collaterale, e potrà solo avere il coniuge e dei figli. Sarà dunque facilissimo determinare l'ordine nel quale sono deferiti i beni lasciati da lui applicando *sic et simpliciter* le norme comuni di successione.

Vi fu chi [1] propose di deferire la successione al padre ed alla madre, dimenticando che quei poveri infelici sono di fronte alla legge privi affatto di genitori. Una simile idea è quindi insostenibile ed infatti tutti gli scrittori l'hanno rigettata in modo assoluto [2].

80. Oltre al diritto degli alimenti, i figli adulterini ed incestuosi non hanno alcun altro diritto sulla successione dei loro genitori [3] ed in questo il Codice italiano ha, secondo noi, disposto saviamente.

[1] LOISEAU, *Op. cit.*, pag. 785.

[2] DEMOLOMBE, t. XIV, n. 137 - LAURENT, t. IX, n. 153 - CHABOT, art. 765, n. 7 - MALPEL, n. 173 - MARCADÈ, art. 766, n. 4 - AUBRY ET RAU, t. IV, p. 97 - POUJOL, art. 765, n. 4.

[3] « Il figlio adulterino od incestuoso, la cui qualità risulti in uno dei modi indicati all'articolo 193, oltre al diritto agli alimenti non ha alcun altro diritto sulla successione del genitori, verso la quale trovasi in una incapacità assoluta ». Tal principio è contenuto in una sentenza della Corte d'Appello di Catania, 13 aprile 1875. Benincasa-Pecile. BETTINI, 1875, p. I, sez. II, p. 608. - Nell'istesso senso decise, rinviando la causa istessa a tale Corte d'Appello, la Corte di Cassazione di Palermo, 18 aprile 1874, dopo aver cassata la sentenza della Corte d'Appello di Messina che aveva disposto in senso contrario in data 11 marzo 1872. - BETTINI, 1874, parte I, pag. 712, testo e nota.

Sarebbe stato, a dire il vero, assai desiderabile una migliore determinazione della condizione di questi figli, sia riguardo agli alimenti, inquanto la frase « *diritto di alimenti* » usata dall'art. 752 è d'una improprietà somma; sia riguardo al caso, che i loro genitori facessero testamento, nel quale (cosa assurda!) [1] niuna azione hanno i figli adulterini ed incestuosi contro gli eredi istituiti per avere gli alimenti. Ma certo non sono, secondo noi, accettabili le idee che vigorosamente propugna il Pacifici Mazzoni, sostenendo che fossero chiamati i figli adulterini ed incestuosi alla successione intestata dei loro genitori, coll'attribuir loro quote minori di quelle assegnate ai figli semplicemente naturali riconosciuti e dichiarati, non facendo però da essi escludere mai i parenti legittimi del *de cujus* sebbene di decimo grado [2]: inoltre che fossero sempre preferiti allo Stato, e che fosse loro accordata una quota di riserva. Eguali diritti il precitato autore vorrebbe partecipati ai discendenti legittimi dei figli adulterini ed incestuosi, e si spingerebbe poi fino ad ammettere la reciprocanza del diritto successorio a favore dei genitori. Per noi queste idee, lo ripetiamo francamente, non sono accettabili. La colpa di cui sono frutto tali figli offende di troppo la famiglia e la società, ed era necessario che la legge li allontanasse più che poteva dalla famiglia dei loro genitori, impedendo solo, col concedere gli alimenti, che fossero abbandonati alla pietà pubblica per crescere abietti, miseri, sì da costituire un pericolo imminente verso la sicurezza dello Stato. Ciò solo il legislatore doveva impedire; di più non poteva fare senza recar grave offesa ai sacri diritti famigliari, senza ledere il sentimento di tutti gli uomini onesti. Da un sistema contrario si sarebbe generata l'ignominia, si sarebbero divampati i rancori e gli sdegni, e turbate e guaste famiglie intere, e sarebbe stata in sconvolgimento la cosa pubblica.

La legge ha dunque, secondo noi, provveduto giustamente, e,

[1] Pacifici Mazzoni, *Cod. Comm.* Vol. cit., pag. 412.

[2] Pacifici Mazzoni, *Cod. Comm.* Vol. cit., n. 200.

se ci è possibile un voto, sarebbe quello che più che contro i frutti dell'adulterio e dell'incesto si volgesse severa contro gl'infami genitori. È su di essi che la legge dovrebbe far pesare tutta la responsabilità di una colpa turpe ed ignominiosa, ed aguzzando i suoi strali vendicare l'offesa grave arrecata ai santi diritti di famiglia, all'onore ed al decoro della società.

CONCLUSIONE.

SIAMO venuti al termine del nostro lavoro.

Esposto in primo luogo quel tanto che di storico e di diritto comparato poteva dirsi sul nostro argomento, siamo passati ad esaminare, colla maggiore attenzione che ci è stata possibile, i diritti che il Codice patrio ha attribuito ai figli naturali sulla successione intestata dei loro genitori.

Esaminammo poi qual fosse la natura di questi diritti, e da tale disamina traemmo conseguenze immediate ed importanti.

Detto poi del come si devolva la successione passiva del figlio naturale, ci siamo trattenuti qualche poco sui figli adulterini ed incestuosi.

Nè mancammo di dar posto, per quanto lo permisero le nostre deboli forze, alla critica: e dal raffronto in ispecie colla legislazione francese acquistammo la convinzione, che il Codice Italiano meglio d'ogni altro abbia saputo in questo punto conciliare l'intetesse sociale con l'individuale, restando nei limiti del giusto e dell'onesto.

Tale è il nostro pensiero, nè possiamo arrogarci autorità di dire che sia il vero, come non possiamo certamente dire che giusto sia tutto ciò che nella presente tesi abbiamo remissivamente esposto.

È il primo passo che muoviamo nella scienza e troveremo chi saprà compatirci. Se abbiamo errato ci sarà di conforto il motto di Voltaire, che « *l'errore ha esso pure il suo merito* ».

ERRATA-CORRIGE.

	Errori	Correzioni
Pag. I linea 14 . . .	Romaniae	Romani ac Germanici
» VI linea 12 . . .	Rèportoire	Rèpertoire
» 7 nota 8 . . .	la nourritture et le lieu .	la nourriture et le lieu. »
» 10 linea 27-28 . .	« volgivaga venere nati » .	volgivaga venere nati
» 11 linea 16 . . .	un terzo ordine . . .	un nuovo ordine
» 13 linea 1 . . .	114 dei suoi beni. . .	113 dei suoi beni
» 13 nota 3 . . .	successionis hereditas . .	successionis hereditas. »
» 16 linea 20 . . .	dell'ordine dei cognati. .	nell'ordine dei cognati
» 23 linea 22 . . .	da rapporti infami, fra. .	da rapporti infami fra
» 23 linea 26 . . .	D'Aguessau . . .	D'Aguesseau
» 24 note 3, 4 e 5 . .	D'Aguessau . . .	D'Aguesseau
» 24 linea 18 . . .	Gonsultationi . . .	Consultationi
» 32 nota 3 . . .	Capitolare VII . . .	4. Capitolare VII
» 43 linea 8 . . .	del Diritto	dal Diritto
» 45 nota 1 . . .	Granville	Glanville
» 54 linea 23 . . .	naturali consanguinei . .	naturali consanguinee
» 54 linea 24 . . .	consanguinei legittimi . .	consanguinee legittime
» 54 linea 26 . . .	uterini	uterine
» 106 linea 24 . . .	elegio.	elogio
» 107 linea 2-3 . . .	« doit être lui . . .	« doit lui être
» 107 linea 10 . . .	qualche ingerenza . .	qualche influenza attiva
» 118 linea 16 . . .	non rappresentano . .	non imputano
» 135 linea 27 . . .	legittimi	legittime
» 135 linea 28 . . .	ed ai loro	od ai loro
» 141 linea 7 . . .	a tale inumano rigore . ,	all'inumano rigore del Diritto Romano
» 142 linea 2 . . .	ai loro bisogni . . .	ai bisogni della vita